



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Piano per la Gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia – *D.lgs. n. 182/2003*

Revisione 3
Anno 2016

Redatto da Area Ambiente

Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Nicola Torricella

Indice

1	Premessa.....	3
2	Inquadramento del contesto portuale	6
2.1	Il Territorio	6
2.1.1	Ubicazione ed estensione dell'area di competenza dell'APV	6
2.1.2	Infrastrutture di comunicazione e viabilità	9
2.1.3	Inquadramento programmatico dell'area in materia di rifiuti.....	11
2.1.4	Considerazioni di sintesi.....	15
2.2	Analisi attuale e previsione dell'andamento del traffico di mezzi in ambito portuale	15
3	Rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico.....	20
3.1	Rifiuti solidi all'Allegato V della Convenzione Marpol 73/78.....	20
3.2	Residui del carico.....	30
3.3	Rifiuti liquidi prodotti dalle navi Allegato I (acque di sentina), IV (acque settiche) della Convenzione Marpol 73/78	31
4	Disciplina delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi (Ordinanze APV e Capitaneria di Porto)	35
4.1	Procedure di raccolta e trattamento dei rifiuti da navi	36
4.1.1	La concessione del servizio di raccolta.....	36
4.1.2	Le procedure di raccolta dei rifiuti	37
5	Impianti e mezzi utilizzati per la gestione dei rifiuti portuali	44
5.1	Tipologia e capacità dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti	46
5.2	Percorsi delle diverse tipologie di rifiuto e loro destinazione finale.....	48
5.3	Impianti di trattamento dei rifiuti	52
5.3.1	Impianto di produzione CSS	52
5.3.2	Impianto per la depurazione delle acque settiche.....	56
5.3.3	Impianto per il recupero delle acque di sentina	58
6	Aspetti economici del servizio di gestione dei rifiuti.....	61
7	Allegati	65

1 Premessa

L'Autorità Portuale di Venezia (di seguito APV) è un ente pubblico cui sono istituzionalmente attribuite, con Legge n. 84/94, funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali.

Nell'ambito delle proprie competenze APV provvede, tra l'altro, alla gestione e manutenzione delle parti comuni del Demanio Marittimo, alla pianificazione dello sviluppo del territorio portuale ed all'affidamento e controllo della fornitura dei servizi di interesse generale.

Tra i servizi di interesse generale, ai sensi del Decreto ministeriale 14 novembre 1994, vi è la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate.

In ottemperanza alla Direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ed al D.lgs. n. 182/2003, di attuazione di tale Direttiva, le Autorità portuali devono elaborare un *Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*.

Il presente documento costituisce aggiornamento del *Piano per la Gestione dei rifiuti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia – D. Lgs. n° 182/2003*, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 182/2003 che stabilisce, al comma 6, quanto segue:

“Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto”.

La prima versione del Piano è stata approvata dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2008 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 71 del 26 agosto 2008.

Successivamente, come prescritto dalla vigente normativa, APV ha trasmesso agli Uffici Regionali competenti, in data 28/02/2012 (con nota prot. APV n. 57915-AMB-DTEC/3412), l'aggiornamento del *Piano di gestione dei rifiuti da nave e residui del carico del Porto di Venezia (Rev. 2 – Anno 2011)* al fine dell'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Unitamente alla succitata revisione del Piano, sono stati altresì trasmessi gli elaborati ed i documenti necessari all'espletamento della procedura di screening VAS ovvero:

- Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Relazione di Valutazione di Incidenza;
- Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 1447 del 27 febbraio 2012 di adozione del Piano per la gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia.

Va a tale proposito evidenziato che già il primo Piano approvato dalla Regione aveva messo in luce la possibilità di ottimizzare il sistema per la raccolta ed il trattamento di alcune tipologie di rifiuti liquidi.

Era pertanto stata proposta la realizzazione di un impianto fisso per il trattamento delle acque di sentina, grigie e di lavaggio, con caratteristiche tali da poter far fronte a necessità determinate dalle tipologie e dai quantitativi di rifiuti che vengono usualmente conferiti dalle navi presso il Porto di Venezia.

La progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 182/2003 era stata affidata, attraverso l'espletamento di una gara con procedura aperta riguardante una finanza di progetto ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs. 163/2006, all'A.T.I. aggiudicataria (costituita da VERITAS SpA, Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scpa, Conepo Servizi Scarl, Berengo SpA, C.M.E.V. Società cooperativa e Sacaim SpA).

Sulla base della documentazione consegnata agli Uffici regionali, con parere n. 43 del 17/05/2012, la Commissione regionale VAS ha espresso il parere di assoggettare a procedura VAS la Revisione 2 – Anno 2011 del Piano di gestione dei rifiuti.

Tuttavia, con nota prot. n. 27333 del 24/05/2013 (prot. APV n. 7214 del 06/05/2013), l'A.T.I. aggiudicataria della progettazione dell'impianto destinato al trattamento ed al recupero dei rifiuti liquidi, ha presentato la proposta di impiegare un impianto di trattamento già esistente in ambito portuale (denominato SG31 e gestito dalla Ditta SIFAGEST Scarl) anziché realizzarne uno *ex novo*.

Nonostante questo, allo stato attuale, relativamente all'utilizzo dell'impianto SG31, l'A.T.I. aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti da nave e residui del carico per il Porto di Venezia ha confermato che l'ipotesi proposta risulta al momento non operativa (prot. APV n. 5350 del 25/03/2016 - allegata).

Pertanto il servizio continua ad essere garantito secondo le modalità già in essere e già approvate nel 2008.

Il presente aggiornamento del Piano pertanto, resosi in prima battuta necessario in seguito alle proposte di modifiche di cui sopra, tuttavia, considerata la situazione all'atto pratico immutata, mantiene la medesima filosofia posseduta dalle versioni precedenti, ovvero la volontà di promuovere azioni di incentivazione del recupero di materia ed energia.

Nell'approccio generale restano confermati gli obiettivi volti ad una gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse, perseguiti anche favorendo per quanto possibile, la responsabilizzazione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel *Ciclo di vita* del rifiuto; resta significativo il richiamo ai principi di precauzione, prevenzione, cooperazione tra tutti i soggetti attori del sistema di produzione/gestione dei rifiuti, evidenziando l'assunto secondo il quale "chi inquina paga".

In ottemperanza alla normativa europea e nazionale, lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti (art. 182 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.). Lo stesso è da attuarsi solamente nei confronti di quelle frazioni che non possano essere destinate al recupero, secondo una logica che vede come preminente il reimpiego o riciclo diretto del materiale e considera preferibile il recupero come sistema di re-immissione nel ciclo produttivo di materie prime o come mezzo per produrre energia; infatti, lo stesso smaltimento tramite incenerimento, deve comunque avvenire con recupero energetico (art. 182). L'impiego della discarica in linea di massima va limitato ai rifiuti inerti, a quelli derivanti da operazioni di riciclaggio, recupero e smaltimento ed a quelli individuati da specifiche norme tecniche.

Al costante miglioramento dei livelli di tutela dell'ambiente concorrono non solo le attività finalizzate a:

- prevenire la formazione dei rifiuti,
- ridurre le quantità generate,
- favorire il riutilizzo,
- promuovere il riciclo o altre forme di recupero di materia/energetico,

ma anche le attività volte a:

- garantire lo smaltimento sicuro dei rifiuti non recuperabili,
- permettere lo smaltimento in impianti idonei vicini al luogo in cui i rifiuti sono prodotti,
- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali.

Va altresì evidenziata la specificità del porto di Venezia, collocato nell'ambito della Laguna di Venezia, per il quale il legislatore ha ritenuto necessario emanare norme ad hoc per la tutela del corpo idrico (L. 171/1963, Legge 206/1995), secondo le quali ogni scarico, anche relativo ai reflui civili, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente competente, nello specifico il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (Ex Magistrato alle Acque).

Come noto, il D.lgs. n. 152/06 art. 232 - *rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico*, rimanda la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico al previgente D.lgs. n. 182/03, decreto mediante il quale il legislatore aveva già affidato ai porti il compito di provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l'efficienza e l'efficacia della raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico, nel rispetto di standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo, raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili.

Nello specifico ambito delle Autorità Portuali il D.lgs. n. 182/03 ha attribuito competenze in materia di programmazione della gestione dei rifiuti nell'ambito di propria competenza, tramite uno specifico strumento, costituito appunto dal *Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti*.

Le azioni di controllo e monitoraggio del piano permettono inoltre un suo affinamento e precisazione, coordinandosi con le politiche generali e le iniziative di sviluppo dell'APV, in particolare di quelle contenute e descritte nel Piano Operativo Triennale (P.O.T.) recentemente adottato.

Sulla base di quanto finora premesso, il presente aggiornamento del Piano, rispetto a quanto approvato nel 2008 ed alla sua Revisione 2 del 2011, aggiorna alla situazione attuale la produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti senza tuttavia prevedere modifiche dal punto di vista degli impianti e delle procedure adottati.

2 Inquadramento del contesto portuale

In questo primo paragrafo del Piano viene inquadrata l'area di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia, all'interno della quale si svolgono le attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico.

Nello stesso è inoltre riassunto l'inquadramento programmatico che sovrintende alle attività di gestione dei rifiuti nel territorio considerato.

2.1 Il Territorio

2.1.1 Ubicazione ed estensione dell'area di competenza dell'APV

La Legge 84/94 ha attribuito alle Autorità Portuali il potere di regolamentazione, coordinamento e promozione delle attività portuali. L'Autorità Portuale di Venezia assolve agli obblighi previsti da tale legge esercitando la propria competenza nelle aree portuali di Venezia, Porto Marghera e Porto di San Leonardo.

Le aree di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia risultano pertanto localizzate sia nel centro storico di Venezia sia nell'area di Porto Marghera; l'ambito demaniale è indicativamente ripartito come segue e come rappresentato nella figura che segue:

- Canali di grande navigazione (Bocca di Treporti, Cavallino, Canale della Giudecca, Bacino San Marco, Riva dei Sette Martiri, Canale Malamocco - Marghera);
- Canali Portuali (Industriale Sud, Nord, Ovest e Brentella e relative fasce demaniali prospicienti);
- Isola Portuale di Porto Marghera;
- Sezione Portuale della Marittima di San Basilio e Santa Marta in Venezia.

Come già indicato nella precedente versione del Piano, l'attività commerciale e industriale è esclusivamente localizzata nell'area di Porto Marghera, l'attività petrolifera si svolge nel Terminal di San Leonardo, al confine tra la Laguna Centrale e la Laguna Sud, l'attività crocieristica si concentra nella città di Venezia presso il Terminal Passeggeri di Marittima ed ai traghetti è dedicato il nuovo Terminal ro-ro di Fusina a Marghera.




Figura 1 - Ambito dell’Autorità Portuale di Venezia

Porto Commerciale di Marghera

Il porto merci di Marghera può contare su 1447 ettari di aree operative portuali e industriali - più altri 662 ettari di canali, specchi d’acqua, strade, ferrovie e altre servitù - servite da 12 chilometri di banchine attive, raggiungibili da navi con pescaggi fino a -11.5 metri ed articolate in decine e decine di lotti, tutti dotati di raccordi stradali (40km) e di 135 km di raccordi ferroviari e 7 km di fibra ottica.

Le aziende che operano a Marghera sono 1.034 per un totale di 13.560 addetti così suddivisi: 4.220 addetti in attività prettamente portuali, 1.580 addetti in attività industriali portuali, 1.466 addetti in attività industriali e 1.198 in altre attività di interesse portuale.

Scalo Passeggeri di Venezia Marittima

Il porto crociere di Venezia può accogliere fino a 10 navi contemporaneamente, grazie a 3,5 chilometri di banchine, 290.00 mq di superficie complessiva, 10 terminal crocieristici e 11 accosti complessivi. Il comparto occupa nel suo complesso circa 4.200 persone, mentre il solo scalo passeggeri conta su oltre 1.700 occupati diretti.

Scalo traghetti - Terminal delle Autostrade del Mare di Fusina

Lo terminal è operativo dal giugno 2014 e serve traffico rotabile Ro-Ro (i traghetti che trasportano i camion o i loro rimorchi) e Ro-Pax (i traghetti che possono portare anche auto e passeggeri).

Si estende su un'area di 36 ettari, a 5 minuti dalla rete stradale nazionale ed europea; a pieno regime potrà servire 1.200 traghetti all'anno, potendo contare su 4 accosti operativi e 4 binari ferroviari da 500 a 700 m.



Figura 2 - Terminal commerciali



Figura 3 - Terminal passeggeri

2.1.2 Infrastrutture di comunicazione e viabilità

L'area urbana veneziana di terraferma è interessata dalla presenza della tangenziale di Mestre, che la attraversa in direzione da Sud-Ovest a Nord-Est e che serve il traffico locale, distribuito sull'intera rete viaria cittadina.

Visto che la tangenziale aveva raggiunto condizioni di forte criticità dal punto di vista della viabilità, poiché assolveva al doppio ruolo di asse primario di collegamento interregionale e internazionale e di asse di distribuzione urbana, in questi ultimi anni, è stato costruito il "passante di Mestre" (ora parte dell'A4), tracciato alternativo che permette di decongestionare il traffico che prima gravava la tangenziale soprattutto all'altezza di Mestre.

Per quanto riguarda la struttura attuale della mobilità, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) evidenzia quanto segue:

- in termini quantitativi sono preminenti gli spostamenti interni ai singoli comparti urbani (terraferma e centro storico insulare) rispetto agli spostamenti fra terraferma e città insulare. L'autonomia fra i due agglomerati è confermata dalla distribuzione degli spostamenti occasionali, mentre gli spostamenti per lavoro seguono le necessità imposte dalla localizzazione dei posti di lavoro (con attrazione di lavoratori da Mestre a Venezia). Questa struttura della mobilità dipende sia dalla caratterizzazione socioeconomica e territoriale dei due centri, sia dall'attuale configurazione dei servizi di collegamento fra terraferma e centro storico, che non presentano elevati standard di qualità e prestazioni;
- la mobilità dei residenti a Mestre e Marghera è caratterizzata contemporaneamente da una forte componente di viaggi non meccanizzati (a piedi e in bicicletta) e da una forte componente automobilistica (specie per spostamenti di lavoro), mentre risulta limitata la quota di uso dei mezzi pubblici, quest'ultima invece necessariamente elevata nell'ambito del sistema urbano lagunare;
- lungo le principali radiali di penetrazione esterne entrano giornalmente circa 108.000 veicoli: ben il 42% di tali spostamenti è di solo attraversamento del territorio, flussi quindi che non si fermano all'interno del Comune di Venezia. Quasi il 90% del traffico di attraversamento veicolare entra nell'area tramite le autostrade, mentre via Miranese, via Castellana, via Terraglio e la Riviera del Brenta, raccolgono il 52% dei flussi in ingresso nel Comune di Venezia;
- dall'analisi effettuata sul trasporto pubblico si è potuto osservare come la velocità commerciale decresca sistematicamente dalle tratte periferiche a quelle subcentrali e centrali; in particolare fra le quattro direttrici considerate la Miranese è quella che presenta velocità commerciale complessivamente più bassa;
- i livelli di incidentalità stradale registrati risultano alti, le elaborazioni evidenziano inoltre un trend di aumento nel numero di incidenti negli ultimi anni. Le strade più incidentate corrispondono al sistema tangenziale, sul quale avviene il 10% del totale numero di incidenti all'interno del territorio comunale e, in maniera minore, alle strade di accesso al centro cittadino: via Miranese, viale F.lli Bandiera, via Martiri della Libertà, via Orlanda, via Castellana, via Terraglio, via S. Donà, via Trieste e la S.S. 11;
- le analisi effettuate sulla qualità dell'aria hanno fatto registrare alti livelli di inquinamento atmosferico, prodotti, quali concause, anche dall'emissioni del traffico automobilistico. Anche per quanto riguarda l'inquinamento acustico si sono registrati livelli elevati, si tenga presente che in questo caso il traffico veicolare risulta essere la causa principale di tale fenomeno.

L'area urbana veneziana sviluppa il tema della viabilità in misura certamente più complessa rispetto a qualsiasi altra realtà italiana, con componenti di traffico diportistico, di servizi

pubblici di linea e non di linea, di uso privato, di trasporto di merci di elevata intensità, operanti in ambienti di elevata fragilità (problema del moto ondoso) e spesso assai ristretti (problema dell'incidentalità e della sicurezza).

Molti sono gli enti che intervengono a vario titolo in tema di navigazione: Capitanerie di Porto, Motorizzazione Civile, Regione, Comuni, etc. La Città Metropolitana di Venezia in particolare ha compiti e funzioni relative principalmente al riconoscimento della capacità professionale dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (taxi, motoscafi da noleggio, sandoli e gondole, trasporti di merci per conto terzi) e all'approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio di questi servizi.

A questa complessità di funzionamento fa riscontro altrettanta complessità della disciplina, che si basa su fonti normative diverse, emanate da molte autorità in tempi differenti, talvolta non uniformate e spesso difficilmente accessibili, tanto che solo recentemente (2001) il Sindaco del Comune di Venezia è stato individuato dallo Stato come soggetto incaricato di realizzare una unica regolamentazione coordinata del traffico atta a risolvere il dibattuto problema del moto ondoso.

Tale articolazione di competenze deriva dal fatto che le lagune venete, pur definite appartenenti al demanio marittimo quali tutte le lagune italiane, sono parzialmente sottratte alla competenza integrale dell'Autorità Portuale da una serie di norme speciali:

- l'art. 1269 del codice della navigazione, che affida parte delle competenze al Magistrato alle Acque di Venezia, poi ripreso dall'art. 515 del regolamento di esecuzione (navigazione marittima) e riconfermato con ampliamento dei poteri del Magistrato dalla legge specifica per le lagune di Venezia, Marano e Grado n. 366/63, sia relativi alla salvaguardia ambientale che alla polizia della navigazione;
- l'art. 1270 del codice della navigazione, che affida all'autorità della navigazione interna la competenza alla disciplina dei servizi pubblici di navigazione lagunare, poi ripreso dagli art. 519-520-521-522-523 del regolamento di esecuzione (navigazione marittima), competenza attualmente frazionata tra la Regione Veneto - Ispettorato di Porto (D.P.R. n. 5 del 14 gennaio 1972 e D.P.R. 24 luglio 1977) o enti delegati (Comune e Provincia con successive leggi regionali) e l'Ufficio Provinciale MCTC di Venezia.

Esistono inoltre norme specifiche relative ad aspetti particolari della navigazione lagunare, emanate in tema di salvaguardia della laguna di Venezia, quali la L. 16 aprile 1973, n. 171 in relazione alla protezione dall'inquinamento (emissioni dei propulsori).

All'evidente complessità del riparto delle competenze si somma la classificazione dell'intera laguna di Venezia quale zona di navigazione promiscua in base all'art. 24 del codice della navigazione e agli art. 4 del regolamento per l'esecuzione (navigazione marittima) e per la navigazione interna, in base alla quale le navi e il personale navigante sia della navigazione marittima, sia della navigazione interna, possono liberamente navigare in tutto l'ambito lagunare, indipendentemente dalla classificazione delle acque, restando sottoposti al regime di polizia vigenti per le acque in cui di volta in volta navigano e alla conseguente vigilanza degli organi che vi esercitano la propria giurisdizione.

Col tempo, tale situazione è tuttavia evoluta sino alla condizione attuale, in cui la totale libertà di navigazione consentita nell'immediato dopoguerra confligge con evidenti esigenze di salvaguardia ambientale, primariamente in relazione al continuo aumento del moto ondoso prodotto da unità circolanti sia nei canali urbani, sia in zone lagunari di particolare delicatezza (velme, barene, isole minori, etc.).

In particolare, il regime della navigazione marittima basato essenzialmente sul principio della libertà del mare male si sposa con l'esigenza di contenere i danni prodotti all'ambiente da unità non specificamente progettate per la navigazione in acque ristrette e con limiti di velocità assai ridotti (massimo 20 km/h), soprattutto per l'esercizio di attività commerciali di trasporto (in cui l'aumento della portata utile e della capacità di trasporto in termini di velocità spingono verso l'adozione di dimensioni e potenze in continuo aumento) e diportistiche (in cui prevalgono scafi con carene plananti a spigoli vivi, progettate per velocità teoricamente non raggiungibili in laguna e quindi caratterizzate da eccessivo moto ondoso prodotto alle basse velocità consentite).

La commistione di traffico portuale o comunque con provenienza esterna alla laguna e di traffico locale non consente l'applicazione di limiti rigorosi all'immissione indiscriminata in tutti gli ambiti di unità che non rispettino caratteristiche tecniche minime già da tempo allo studio da parte di enti diversi, in primo luogo da parte del Comune di Venezia direttamente interessato ai canali urbani, quali sono invece usualmente introdotti in ambiti anche meno delicati, quali i principali laghi italiani ed esteri.

2.1.3 Inquadramento programmatico dell'area in materia di rifiuti

In Regione Veneto ed in Provincia di Venezia la pianificazione programmatica in materia di rifiuti prevede ormai da tempo la realizzazione di un sistema integrato costituito da un insieme di attività e di impianti interconnessi che consentono di ottimizzare le attività di conferimento, raccolta differenziata, trasporto, recupero di materia e di energia, nonché di smaltimento dei rifiuti, limitando il conferimento in discarica agli scarti del trattamento non più recuperabili. Dunque la filosofia dominante sul territorio di riferimento è quella volta a privilegiare la differenziazione del rifiuto per ricavarne i maggiori quantitativi riciclabili o avviabili al recupero.

Il contesto programmatico dell'area comporta uno stretto rapporto di collaborazione ed una stringente attività di coordinamento fra le amministrazioni interessate e tra le quali l'Autorità Portuale al fine di non vanificare, nell'ambito di un processo d'intervento a cascata, alcune delle azioni di programmazione e di gestione attribuite ai diversi Enti.

In questo contesto, l'Autorità Portuale di Venezia è chiamata ad uniformare la propria azione pianificatoria ai principi espressi in sede Regionale nonché ai criteri disposti dalla Provincia di Venezia, in particolare per quel che riguarda il Bacino di Competenza veneziano (Bacino VE2 – veneziano).

A tale proposito, con DGR n. 264 del 5 marzo 2013 era stato adottato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" sulla base delle disposizioni di cui alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni; con successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015 è stata approvata la nuova versione del Piano, in cui sono state recepite di alcune osservazioni derivanti dall'esperimento delle procedure di consultazione e partecipazione.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, gli **obiettivi** riportati nel Piano sono i seguenti:

- a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
- d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
- e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;
- f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi riportati nel Piano per quanto riguarda i **rifiuti urbani** sono:

- a. l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;
- b. la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- c. stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- d. la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;
- e. stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione;
- f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi riportati nel Piano per quanto riguarda i **rifiuti speciali** sono:

- a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
 - c. dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - e. definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti;
 - f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'art. 206 del D. Lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.
4. La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 7 "Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 " Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."




Figura 4 - Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (DCRV n. 59 del 22/11/2004)




Figura 5 - Zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti

2.1.4 Considerazioni di sintesi

L'ambito di operatività dell'Autorità Portuale di Venezia è collocato in un contesto urbano fortemente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di detrattori ambientali la cui invasività può essere giudicata particolarmente alta se si tiene conto delle valenze storiche, paesaggistiche e ambientali del territorio.

Di queste considerazioni il presente Piano tiene conto allo scopo di programmare la gestione dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei rifiuti del carico, compatibilmente con le specifiche ambientali del territorio.

2.2 Analisi attuale e previsione dell'andamento del traffico di mezzi in ambito portuale

Per ragioni di redazione il presente piano prende a riferimento i traffici fino al 2015.

Per un'analisi dello stato attuale e previsionale dell'andamento dei traffici, viene di seguito riportato un estratto del Piano Operativo Triennale 2013/2015 - 2° aggiornamento (16 luglio 2015):

“Nel 2014 i traffici totali del porto di Venezia hanno registrato una diminuzione del 10,5%, attestandosi a circa 21,8 milioni di tonnellate di merci movimentate.

I cali più marcati si sono registrati nel settore petrolifero -37,9% e nel settore commerciale -1,5%, in controtendenza invece il settore industriale che ha registrato un +30,0% con 4 milioni di tonnellate movimentate.

La composizione complessiva dei traffici per settore subisce quindi alcune variazioni, il traffico commerciale continua a prevalere sugli altri in maniera sempre più netta. Nel 2014, la composizione dei traffici risulta: 56,6% commerciale (51,5% nel 2013), 18,5% (12,8% nel 2013) industriale, 24,9% petrolifero (35,7% nel 2013).

Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente registrato una flessione pari a -30,6%, con una perdita di circa 3 milioni di tonnellate, imputabili soprattutto alla scomparsa dei traffici di olio greggio (-3.650.000 tonnellate circa), in controtendenza i traffici di prodotti raffinati (+180.000 tonnellate circa) e le altre rinfuse liquide (+430.000 tonnellate circa) che però non hanno compensato la diminuzione degli sbarchi di olio greggio.

Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore agroalimentare, energetico, minerario, siderurgico e dell'edilizia (questi ultimi due compresi nella categoria “altre rinfuse solide”), ha visto aumentare i propri volumi di traffico rispetto al 2013, con una crescita di circa 500.000 tonnellate, pari al 7,7%. L'analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia forti differenze nell'andamento degli stessi. Il comparto del carbone registra un +32,8%, con circa 2.500.000 tonnellate, anche i cereali (+41,4%) registrano un'importante crescita delle movimentazioni. In calo invece gli andamenti dei traffici nei settori dei mangimi/semi oleosi (-9,4%), dei minerali (-10,4%) e delle altre rinfuse solide (-8,6%).

Il settore delle merci varie in colli è sostanzialmente stazionario rispetto al 2013 (-0,4% pari a circa 30.000 tonnellate). Questo risultato è stato determinato dal calo del traffico delle altre merci varie (tra cui i prodotti siderurgici) e dei ro-ro. Al contrario i contenitori sono cresciuti rispettivamente del 6,2% e del 2,1% rispetto al 2013. In TEU, i traffici sono passati da 446.000 TEU del 2013, a 456.000 TEU del 2014 con un incremento pari a 2,1 punti percentuali.

Per quanto riguarda il settore passeggeri, nel 2014, si è registrata una contrazione del 6,1%. I crocieristi hanno avuto un calo del 4,9% (91.000 unità), la componente “navi veloci” un calo dell’1,4% (-1.300 unità), mentre per i “traghetti” si registra una flessione del 25,3% (-35.000 unità).”

Tabella 1 - Serie storica composizione per settori del traffico del Porto di Venezia, 2002-2015 (migliaia di ton)

Descrizione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Commerciale	12.475	12.716	13.016	12.722	14.542	14.620	15.040	11.532	12.898	13.632	11.818	12.518	12.322	13.364
Industriale	5.799	5.971	5.994	5.835	5.033	4.452	4.347	3.310	3.048	2.774	3.743	3.105	4.040	4145
Petroli	11.274	11.440	10.746	10.542	11.361	11.142	10.860	10.350	10.445	9.916	9.861	8.727	5.416	7.595
TOTALE	29.551	30.129	29.758	29.101	30.939	30.217	30.247	25.192	26.391	26.322	25.422	24.350	21.779	25.104




Figura 6 - Andamento dell’incidenza dei vari settori di traffico al 2015

Di seguito verranno più approfonditamente analizzati i dati più recenti a disposizione relativi al traffico portuale caratteristico del Porto di Venezia che, insieme a quelli relativi ai quantitativi di rifiuti in gioco, permettono di definire le principali linee guida da adottare nella gestione dei rifiuti nei prossimi tre anni.

Come riportato nella Relazione Annuale 2013 del 10 aprile 2014, nel 2013 i traffici totali del porto di Venezia hanno registrato una diminuzione del 3,6%, per un totale di circa 24,4 milioni di tonnellate di merci movimentate rispetto all’anno precedente. I cali più marcati si sono registrati nel settore industriale - 16,2% e nel settore petrolifero - 10,9%, in controtendenza invece il settore commerciale che ha registrato un + 6,2% con 12,5 milioni di tonnellate movimentate.

La composizione complessiva dei traffici per settore subisce quindi alcune variazioni, il traffico commerciale continua a prevalere sugli altri in maniera sempre più netta. Nel 2013 la composizione dei traffici risulta: 51,5% commerciale (46,6% nel 2012), 12,8% (14,7% nel 2012) industriale, 35,7% petrolifero (38,7% nel 2012).

Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente registrato una flessione pari a - 10,2%, con una perdita di circa 1.100.000 tonnellate, imputabili soprattutto alla contrazione dei traffici di olio greggio (- 960.000 tonnellate circa), in calo anche i traffici di prodotti raffinati (- 100.000 tonnellate circa) e le altre rinfuse liquide (- 85.000 tonnellate circa). Rispetto al 2013 nel 2014 si è riscontrata un'ulteriore forte flessione correlata alla perdita del tonnellaggio relativo al petrolio greggio, aumentano comunque i traffici di prodotti raffinati ed in modo rilevante quelli relativi alle altre rinfuse liquide.

Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore agroalimentare, energetico, minerario, siderurgico e dell'edilizia (questi ultimi due compresi nella categoria "altre rinfuse solide"), ha visto aumentare i propri volumi di traffico rispetto al 2012, con una crescita di circa 85.000 tonnellate, pari all'1,3%. Nel 2014 l'aumento dell'8% circa.

L'analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia forti differenze nell'andamento degli stessi.

Il settore delle merci varie in colli ha registrato una crescita dei propri volumi di traffico dell'1,5% (pari a circa 120.000 tonnellate) rispetto al 2012. Questo risultato è stato determinato dall'aumento del traffico delle altre merci varie (tra cui i prodotti siderurgici) e dei contenitori cresciuti rispettivamente del 6,1% e del 4,1% rispetto al 2012. In TEU, i traffici sono passati da quasi 430.000 TEU del 2012, a quasi 447.000 TEU del 2013 con un incremento pari a 3,8 punti percentuali. Nel 2014 la situazione si è mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al 2013.

Il settore passeggeri nel 2013 ha fatto registrare un incremento del 3,6%. I crocieristi hanno avuto una crescita del 5,8% (102.000 unità), la componente "navi veloci" un calo del 9% (- 9.200 unità), mentre per i "traghetti" si registra una flessione del 12% (- 19.000 unità). Nel 2014 si è verificato un calo del 5% rispetto al 2013 per quanto riguarda il numero complessivo di navi e del 6% per quanto riguarda il numero di passeggeri.

Seguono alcune tabelle e grafici relativi alle statistiche sul traffico (fonte: Autorità Portuale di Venezia), riferiti al periodo compreso tra l'anno 2008 ed il 2014.

Tabella 2 - Dettaglio del traffico portuale in numeri, anni 2008 - 2015 (fonte: Autorità Portuale di Venezia)

Anno di riferimento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TONNELLAGGIO TOTALE	30.239.192	25.232.053	26.389.758	26.301.207	25.349.248	24.350.327	21.779.057	25.104.217
RINFUSE LIQUIDE	12.331.190	11.674.404	11.928.847	11.212.813	11.086.598	9.930.111	6.889.980	8.953.918
di cui:								
petrolio grezzo	5.768.566	5.789.306	5.485.443	4.411.577	4.613.272	3.654.703	0	15.792
prodotti raffinati	5.091.604	4.560.202	4.910.678	5.422.011	5.156.806	5.058.636	5.242.533	7.385.296
altre rinfuse liquide	1.471.020	1.324.896	1.532.726	1.379.225	1.316.520	1.216.772	1.647.447	1.552.830
RINFUSE SOLIDE	8.512.651	6.363.066	6.425.703	6.585.860	6.458.942	6.499.565	7.001.983	7.332.689
di cui:								
cereali	378.444	267.179	302.130	700.564	512.853	604.103	854.427	682.038
mangimi/foraggi/semi	1.591.451	1.462.883	1.549.555	1.355.156	1.206.694	1.492.324	1.351.023	1.270.754
carbone	3.172.421	2.379.098	1.937.803	1.604.000	2.500.178	1.882.069	2.501.075	2.876.849
minerali	779.463	444.505	618.022	573.094	500.576	425.970	381.359	357.885
fertilizzanti	31.062	20.325	9.156	20.487	4.421	3.000	3.181	7.376
altre rinfuse secche	2.559.810	1.789.075	2.009.037	2.332.559	1.734.220	2.092.099	1.910.918	2.137.787
MERCI VARIE IN COLLI	9.395.351	7.194.583	8.035.208	8.502.533	7.803.708	7.920.651	7.887.095	8.817.611
di cui:								
containers	3.751.050	3.677.147	3.957.497	4.643.216	4.126.004	4.294.314	4.560.664	5.211.765
ro - ro	2.614.039	1.876.185	1.786.798	1.640.661	1.424.597	1.235.657	1.115.604	806.912
altro	3.030.262	1.641.251	2.290.913	2.218.656	2.253.107	2.390.680	2.210.827	2.798.934
NUMERO DI NAVI TOTALI	4.974	4.275	4.189	4.082	3.745	3.553	3.366	3.402
NUMERO DI PASSEGGERI	1.720.703	1.888.174	2.058.815	2.239.751	1.998.960	2.072.642	1.945.322	1.755.355
di cui croceristi	1.215.598	1.420.490	1.599.054	1.777.073	1.739.501	1.841.477	1.750.698	1.601.042
NUMERO DI CONTAINERS	244.894	238.217	258.173	297.209	277.341	284.307	290.978	353.824
NUMERO DI CONTAINERS/TEU	379.072	369.474	393.913	458.363	429.893	446.428	456.068	560.301

Con riferimento al traffico passeggeri, viene di seguito riportata la distinzione per tipologia di passeggeri per il periodo 2008 - 2014.

Tabella 3 - Traffico passeggeri per tipologia – Anni 2008 -2015 (fonte: Autorità Portuale di Venezia)

Anno di riferimento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Traghetti	388.605	358.504	357.064	351.475	157.785	138.732	103.499	68.749
Crociere	1.215.598	1.420.490	1.599.054	1.777.073	1.739.501	1.841.477	1.750.698	1.601.042
Navi veloci	116.293	109.180	102.697	111.203	101.674	92.433	91.125	85.564
Totale	1.720.496	1.888.174	2.058.815	2.239.751	1.998.960	2.072.642	1.945.322	1.755.355




Figura 7 - Suddivisione in percentuale delle tipologie di passeggeri negli anni 2008-2015

3 Rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico

Di seguito viene riportata l'analisi dei dati relativi ai rifiuti conferiti negli anni 2008 - 2015.

Le seguenti informazioni relative a quantitativi di rifiuti movimentati e relative tipologie, sono state desunte dai MUD, che i gestori del servizio compilano annualmente anche in riferimento alle movimentazioni di rifiuti attinenti l'ambito portuale.

La totalità dei dati relativi ai rifiuti verrà dettagliata tramite tabelle relative alla produzione ed alcuni grafici di confronto, riguardanti il periodo 2011 – 2015.

La trattazione di commento sarà così suddivisa:

- Rifiuti solidi (di cui all'Allegato V della Convenzione Marpol 73/78);
- Residui del carico;
- Rifiuti liquidi (di cui agli Allegati I e IV della Convenzione Marpol 73/78).

3.1 Rifiuti solidi all'Allegato V della Convenzione Marpol 73/78

Per quanto riguarda la produzione dei **rifiuti solidi**, di cui all'All. V della Convenzione Marpol 73/78, di seguito vengono riportate due tabelle relative rispettivamente alla quantità totale di rifiuti prodotti negli anni 2008-2015 ed alle quantità per singole tipologie.

Tabella 4 - Produzione totale rifiuti solidi – All. V Convenzione Marpol 73/78, anni 2008 – 2015

TOTALE RIFIUTI SOLIDI ALL. V MARPOL							
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	kg	kg	Kg
1.947.616	1.716.533	2.009.844	2.745.704	3.714.359	4.195.452	3.837.321	3.563.355




Figura 8 - Andamento della produzione totale di rifiuti solidi negli anni 2008-2015.

Tabella 5 - Rifiuti solidi – All. V Convenzione Marpol 73/78, suddivisi per codice CER, anni 2008 – 2015

CER	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
060101*	acido solforico ed acido solforoso			451	23				95
060102*	acido cloridrico				4				
060104*	acido fosforico e fosforoso				318				
060106*	altri acidi			697	12		568		
060204*	idrossido di sodio e di potassio			101				280	
060205*	altre basi		98					370	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti						565		
060404*	rifiuti contenenti mercurio			2		4			
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri					185	29	40	
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri			278	51	60		23	235
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			270					
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri			10				54	
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	754	2.769	5.548	5.924	6.403	4.381	5.288	4458
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				742				
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					38			
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori					55			
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose			130		19	36		
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		41				6		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	5	265	291	450	572	351	445	97
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		3	463	383	315	56	743	47
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	8.408	19.830	6.575	14.529	18.184	5.295	5.005	44620
090104*	soluzioni fissative				198	197			
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio		6.040	16.461	9.853	7.543	3.451	16.688	6458
090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici						807		570
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento						94		

CER	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento					407			57
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111		1						
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia			1.055					
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose			53					
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento	2.494	3.804	2.023	20.210	10.223	12.928	42.567	20.186
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	616	3.867	4.679					
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose					1.748		2.130	5.587
120112*	cere e grassi esauriti					7			6
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		927	1.313	2.042	158	3.348	3.075	
130113*	altri oli per circuiti idraulici							209	
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	98	335		1.417	1.181	154	24	509
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301				110				
130403*	altri oli di sentina della navigazione							6.979	107
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		4	1.484	938		18		1747
130802*	altre emulsioni	90			504	215			
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati		228	2.335	40		286	241	
140603*	altri solventi e miscele di solventi		43		358	768	61		70
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		141	60	57	24	21		85
150101	Imballaggi in carta e cartone				2.320			42.420	68280
150102	imballaggi in plastica	145	34	220			10.570	10.760	8945
150103	imballaggi in legno	74.734	120.345	198.630	179.530	202.890	158.640	374.326	411920
150106	imballaggi in materiali misti					2.160		315	
150107	imballaggi in vetro	5.360	103.660	107.040	334.290	496.000	529.520	652.640	580980
150110*	imballaggi contenenti residui	28	141	1.223	2.089	5.208	2.922	5.492	2800
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti				12				
150202*	assorbenti, materiali filtranti	3.965	5.915	23.130	16.020	21.563	21.104	19.830	15952
150203	materiali filtranti		2.703	393	661	1.063	2.131	2.309	

CER	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	kg
160103	pneumatici fuori uso			460	873				
160107*	filtri dell'olio		79	497	297	422	185	531	656
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose				212				519
160211*	apparecchiature fuori uso	360	209	341	106	184	303	231	414
160213*	apparecchiature fuori uso	2.338	1.243	1.897	6.793	1.642	461	1.241	1827
160214	apparecchiature fuori uso		393	2.041	1.799	644	3.499	6.664	1347
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			108	118	429	374	110	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			541	504	1.060		76	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose							40	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		332	234		83		183	
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose				27	35		543	10
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04							4.981	24
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose						704	329	
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose						6	27	
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 160508		293		695			336	199
160601*	batterie al piombo	2.450	1.887	5.021	4.991	3.774	1.405	1.169	1403
160602*	batterie al nichel-cadmio		280	5.671	9	75	22	60	19
160604	batterie alcaline (tranne 160103)	77	744	1.551	1.074	655	68	727	441
160605	altre batterie ed accumulatori		40	25	43	93	40	148	4
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata						21	4	
160708*	rifiuti contenenti olio			3.666				982	2853
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose				407			33	
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose			2.060			3.190		59
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01							834	
170101	cemento				709				
170103	mattonelle e ceramica			600			3.010		14690

CER	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	kg
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 170106			1.120		1.890	4.040	1.018	
170202	vetro								380
170203	plastica								3690
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze								104
170401	rame, bronzo, ottone				195				
170402	alluminio	105		1.160	3.610	453	3.130	2.530	4957
170405	ferro e acciaio	12.450	30.780	33.455	57.715	58.513	53.780	75.895	55890
170407	metalli misti	1.200		1.671	10.106	2.260	5.253	526	5230
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose							2.180	124
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		83	445	303	414	1.688	92	191
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		270	1.915	939	338	1.645	1.403	2688
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 1706003*							1.935	
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose						93		
170904	rifiuti misti da demolizione e costruzione			216	8.390				
180103*	rifiuti sanitari	252	231	439	315	504	275	5.539	12448
180108*	medicinali citotossici e citostatici								31
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	5	218	98	507	70	79	32	6
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				20				
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi					115	207		
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11			6.156	12.579	1.205			
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		295	60					
190806*	resine a scambio ionico sature o esaurite								177
190810*	Miscele di oli e gas prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190811						419	2.285	5.283
190904	carbone attivo esaurito				170	157	257		
200101	carta e cartone	2.330	1.780	1.660	7.040	43.749	26.360	6.746	
200102	vetro							950	

CER	DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	kg
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense							701.640	565.830
200115*	sostanze alcaline				256				
200119*	pesticidi		3	4	3		6	29	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	84	629	762	707	617	1.058	922	2.285
200125	oli e grassi commestibili	32.508	13.310	14.159	27.677	3.734	7.893	12.187	11.689
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	222.600	149.240	199.200	228.580	245.560	242.350	39.320	
200139	plastica						1.850		
200140	metalli								4.150
200301	rifiuti urbani non differenziati	1.561.460	1.230.800	1.328.796	1.749.860	2.546.974	3.059.058	1.749.772	1.653.080
200307	rifiuti ingombranti	12.700	12.200	18.900	24.990	21.520	15.380	20.818	36.846

A seguire sono riportati i grafici riguardanti la ripartizione in percentuale delle varie tipologie di rifiuti solidi conferiti, per il periodo 2011 – 2015.




Figura 9 - Rifiuti All. V Convenzione Marpol 73/78 – anno 2011




Figura 10 - Rifiuti All. V Convenzione Marpol 73/78 – anno 2012




Figura 11 - Rifiuti All. V Convenzione Marpol 73/78 – anno 2013




Figura 12 - Rifiuti All. V Convenzione Marpol 73/78 – anno 2014




Figura 13 - Rifiuti All. V Convenzione Marpol 73/78 – anno 2015

Per quanto riguarda quindi i rifiuti solidi, di cui all'All. V della Convenzione Marpol 73/78, dalla lettura dei dati e con più immediatezza dal confronto dei grafici, si può desumere che la tipologia conferita in percentuale maggiore è costituita dai rifiuti urbani non differenziati.

Si tratta di una percentuale nettamente maggiore rispetto a quella che caratterizza la presenza delle rimanenti tipologie di rifiuto.

Tuttavia, la percentuale di rifiuto indifferenziato prodotto (e pertanto gestito) dal 2008 al 2012 presenta un andamento decrescente, seppure con un lieve aumento percentuale negli ultimi anni: da un valore pari all'80% nel 2008, si scende ad un valore pari al 72% nell'anno 2009 fino ad assestarsi su valori di 64-73% nel triennio 2011 - 2013. Nel 2014 e nel 2015 si rileva una brusca diminuzione della percentuale di rifiuto non differenziato rispetto agli anni precedenti.

Tra le tipologie di rifiuti che nel tempo stanno progressivamente assumendo importanza dal punto di vista quantitativo, ci sono gli imballaggi in vetro e legno, il legno diverso da quello di cui alla voce 200137, ferro ed acciaio nonché i rifiuti ingombranti.

Di seguito si riporta un grafico che evidenzia il trend di produzione nell'arco temporale 2008 - 2015 delle succitate categorie di rifiuti che vengono differenziate.




Figura 13 - Trend di crescita negli anni 2008–2015 dei rifiuti solidi quantitativamente predominanti e confronto con andamento dei rifiuti indifferenziati

In riferimento ai dati sopra riportati si può osservare che la percentuale relativa alle diverse frazioni di rifiuto differenziato sta aumentando.

Questo andamento è il risultato dell'implementazione di un sistema di gestione dei rifiuti fondato sempre più su procedure e modalità volte ad agevolare la differenziazione degli stessi rifiuti.

A seguire è inoltre riportato un grafico di confronto tra l'andamento della produzione di rifiuti urbani indifferenziati e l'andamento del traffico di passeggeri.

Dall'analisi dello stesso si può osservare che non emerge una particolare correlazione tra l'andamento della produzione di rifiuti indifferenziati e l'andamento negli anni del traffico di passeggeri.




Figura 14 - Linee di tendenza del numero di passeggeri totali, numero dei crocieristi e kg di rifiuti solidi indifferenziati prodotti dal 2008 al 2015

Quanto verificato può essere giustificato considerando che le navi non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti ad ogni toccata (si vedano Ordinanze APV 56/2012 e 148/2012 – Allegato 4) pertanto non è direttamente correlabile il quantitativo prodotto con il numero di passeggeri che approdano a Venezia.

3.2 Residui del carico

Per quanto concerne i **residui del carico** prodotti nell'ambito del Porto di Venezia, in seguito all'introduzione delle procedure di notifica previste dal D.lgs. n. 182/2003, i quantitativi devono essere comunicati da ogni singola nave, tramite la compilazione dello specifico modulo previsto dalla normativa.

In base ai dati a disposizione si evince che non vi è produzione di tale tipologia di rifiuti. La spiegazione di questa apparente anomalia è dovuta al fatto che i rifiuti del carico si originano da operazioni di scarico e successivo ricondizionamento della merce, oppure, possono essere costituiti da parte del carico che si ritiene non abbia più le caratteristiche originali e non sia più qualificabile come merce, come ad esempio carichi di cereali, sfarinati e derrate alimentari non più adatte al consumo e quindi destinate alla discarica/recupero (nel qual caso l'agenzia di riferimento della nave provvede allo smaltimento/recupero diretto quale rifiuto).

Spesso inoltre, succede che i residui del carico, nel caso di rinfuse solide come sfarinati, cereali, etc., vengano raccolti dalla superficie della banchina ed effettivamente presi in carico dai terminalisti, che di conseguenza si occupano anche del loro corretto smaltimento.

Nell'ambito del Porto di Venezia non ci sono invece problematiche legate ai rifiuti del carico derivanti dal trasporto delle rinfuse liquide, dal momento che ogni nave cisterna trasporta un'unica tipologia di merce; questo fa sì che venga meno la necessità di provvedere allo svuotamento ed al successivo lavaggio delle stesse cisterne, prima di effettuare un nuovo carico.

3.3 Rifiuti liquidi prodotti dalle navi Allegato I (acque di sentina), IV (acque settiche) della Convenzione Marpol 73/78

I **rifiuti liquidi** rappresentano una categoria rilevante di rifiuti da gestire attraverso la loro raccolta ed il successivo trattamento presso idoneo impianto di smaltimento; tali tipologie di rifiuti sono suddivise in:

- acque di sentina (oli, classificati come rifiuto speciale pericoloso), individuate all'Allegato I della Convenzione Marpol 73/78;
- acque settiche (rifiuti speciali non pericolosi), individuate all'Allegato IV della Convenzione Marpol 73/78.

Dall'analisi delle quantità prodotte negli anni oggetto di studio era emersa, come espresso in premessa, la necessità di realizzare un impianto fisso per il trattamento di tale tipologia di rifiuti. Tuttavia, sulla base di valutazioni successive, l'A.T.I. aggiudicataria del servizio ha proposto una soluzione migliore per la gestione di tali rifiuti sia dal punto di vista economico che da quello ambientale, rappresentata dall'utilizzo di un impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi già presente nel territorio, limitandone la realizzazione di un altro nuovo.

L'utilizzo di un impianto già esistente in ambito portuale trova inoltre giustificazione se si considera che vi è una certa incertezza sulla stima quantitativa dei rifiuti liquidi da trattare di anno in anno. L'ammontare degli stessi, infatti, non risulta strettamente correlato al traffico navale/crocieristico del Porto ma dipende dai conferimenti di rifiuti effettivamente eseguiti dalle navi.

Va a tale proposito evidenziato che secondo quanto disposto dalle normative non vi è obbligo, per la nave, di conferire i rifiuti ad ogni toccata. Il D.lgs. 182/03 e l'Ordinanza APV n. 56/2012, successivamente modificata dall'Ordinanza APV n. 148/12 (riportate per completezza in Allegato 4), prevedono infatti che la nave possa proseguire verso il porto successivo senza conferire i rifiuti a condizione che abbia una capacità di stoccaggio, per ciascuna delle specifiche tipologie di rifiuti, sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo.

Per tale motivo risulta difficoltoso effettuare accurate previsioni in merito alla quantità dei rifiuti che verranno conferiti, poiché questi presentano una certa variabilità in relazione alla capacità di stoccaggio residua delle navi che approdano a Venezia, nonché ai tragitti che le stesse navi effettuano prima e dopo la toccata presso il Porto di Venezia.

Di seguito (Tabelle 6 e 7) vengono riportati i dati relativi alla produzione di rifiuti liquidi, suddivisi in acque di sentina ed acque settiche, nel periodo 2008-2015.

Tabella 6 - Rifiuti liquidi - All. I (acque di sentina) Convenzione Marpol 73/78, anni 2008 – 2015

RIFIUTI DI CUI ALL'ALL. I DELLA MARPOL	ANNO							
	Quantità (ton)							
DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
altri oli di sentina della navigazione 130403* rifiuti contenenti olio 160708*	18.347,94	16.351,49	14.220,47	16.503,71	15.991,96	12.448,42	12.776,46	17.550,13

Per quanto riguarda le acque di sentina, classificate come “Oli” dall’Allegato I della Convenzione MARPOL, le stesse consistono principalmente in rifiuti codificati con CER 130403* - “altri oli di sentina della navigazione”.

La produzione di tali rifiuti ha mostrato un andamento decrescente dal 2008 al 2010, seguito da un lieve aumento pressoché stabile negli anni 2011 e 2012; tuttavia, nel 2013 e nel 2014 l’andamento si è invertito raggiungendo valori minimo per il periodo di tempo considerato. Mentre nel 2015 si ha nuovamente un significativo aumento.

Nella figura che segue viene rappresentato l’andamento della produzione in tonnellate di acque di sentina dal 2008 al 2015.




Figura 15 - Rifiuti All. I (acque di sentina) Convenzione Marpol 73/78, confronto anni 2008 – 2015

L’andamento del quantitativo conferito di acque settiche, codificate con CER 200304, viene invece riportato nella figura a seguire da cui si evince chiaramente l’estrema variabilità del loro conferimento; si può notare a tale proposito che spicca marcatamente la quantità di acque settiche gestite negli anni 2012 e 2013 rispetto agli anni precedenti ed Ai successivi 2014 e 2015.

Tabella 7 - Rifiuti All. IV (acque settiche) Convenzione Marpol 73/78, anni 2008 – 2015

RIFIUTI DI CUI ALL'ALL. IV DELLA MARPOL	ANNO							
	Quantità (ton)							
DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Acque settiche 200304	7.305,93	8.007,81	13.259,70	7.703,66	22.073,55	32.625,26	16.062,970	16.577,10




Figura 16 - Rifiuti All. IV Convenzione Marpol 73/78, confronto anni 2008 – 2015

La figura successiva riporta i valori relativi al traffico di passeggeri ed alla quantità di rifiuti liquidi gestiti.

Ancora una volta è possibile evidenziare la difficoltà di effettuare accurate previsioni in merito alla quantità dei rifiuti che verranno conferiti, poiché questi presentano una certa variabilità in relazione alla capacità di stoccaggio residua delle navi che approdano a Venezia e che ovviamente non sono costanti né per il numero, né per le caratteristiche, né per tragitti delle navi.

A seguire è riportato un grafico di confronto tra l'andamento della produzione di rifiuti liquidi delle due tipologie All. I ed All. IV della Convenzione Marpol e l'andamento del traffico di passeggeri dal 2008 al 2015.




Figura 17 - Andamento nel periodo 2008 - 2015 del numero di passeggeri e dei quantitativi di rifiuti liquidi

In conclusione, appare sostanzialmente evidente che la categoria più rilevante di rifiuti prodotti dalle navi in gestione nel porto di Venezia è costituita dai rifiuti liquidi.

I rifiuti solidi hanno infatti, dal punto di vista quantitativo, un ruolo secondario e sono composti principalmente da rifiuti urbani indifferenziati o assimilabili ad essi, oltre che da rifiuti destinati alla raccolta differenziata e, in quantità marginali, da rifiuti speciali pericolosi.

4 Disciplina delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi (Ordinanze APV e Capitaneria di Porto)

4.1 Procedure di raccolta e trattamento dei rifiuti da navi

Il presente paragrafo descrive le modalità che regolano il conferimento dei rifiuti da nave e dei residui del carico da parte delle navi che approdano alla scalo veneziano. Per agevolare la comprensione delle procedure di raccolta, le stesse sono state riferite a due macrocategorie, la prima, che chiameremo **Tipologia A – (Allegato V della Convenzione Marpol 73/78)**, relativa ai rifiuti da navi ed ai rifiuti del carico che per qualità sono assimilabili agli urbani non differenziati ed ai rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), mentre la seconda, denominata **Tipologia B (Allegato I e IV della Convenzione Marpol 73/78)**, comprende i liquami, le acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi.

4.1.1 La concessione del servizio di raccolta

La Legge 84/94, come già premesso, prevede che l’Autorità Portuale fornisca alle navi alcuni servizi di interesse generale a titolo oneroso, attraverso il regime della concessione pluriennale. Tale concessione è assegnata ad aziende o raggruppamenti di aziende attraverso lo strumento della Licitazione pubblica.

In ottemperanza alla normativa, APV ha pubblicato, in data 28 ottobre 2009, un bando di gara con procedura aperta e riguardante la finanza di progetto ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs. 163/2003 per l’affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 182/2003.

A conclusione del procedura di gara, la concessione per la gestione del servizio di raccolta rifiuti da navi e di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 182/2003, è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Veritas SpA, Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.C.p.A., Conepo Servizi Scarl, Berengo SpA, C.M.E.V. Società Cooperativa e Sacaim SpA.

APV ha quindi emesso l’Ordinanza n. 337 del 31/05/2010 con cui è stata disciplinata la concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1 giugno 2010 – 31 maggio 2030.

In particolare, la concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché acque nere) e dei residui del carico, prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia, attualmente e sino al 31 maggio 2030, è affidata alle società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.C.p.A. e CONEPO Servizi S.c.ar.l.

La concessione è articolata in maniera tale da accorpate i servizi di *“raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque di lavaggio e di sentina nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto di Venezia”* (Tipologia B - *Allegato I e IV della Convenzione Marpol 73/78*), e di *“raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Venezia”* (Tipologia A - *Allegati I e IV della Convenzione Marpol 73/78*), che precedentemente venivano gestiti come servizi separati, in ossequio a quanto contenuto nel vigente *“Piano triennale per la gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico del Porto di Venezia”*, redatto dall’Autorità Portuale ai sensi del D.lgs. n. 182/2003 ed approvato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto Legislativo.

Sempre con riferimento a tali servizi, si è provveduto ad adeguare, suddividendola per classi di stazza lorda e tipologia di naviglio, la quota fissa destinata alle navi, che fruiscono di una esenzione dall'obbligo di conferimento e destinata a parziale copertura degli oneri di gestione dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti, ai sensi dell'art. 8 del citato D.lgs. n. 182/2003.

Va a questo punto evidenziato che al momento della sua stesura, il "Piano per la gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Porto di Venezia - D.lgs. n. 182/2003. Revisione 2 – Anno 2011" prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto fisso di trattamento assegnato all'Associazione temporanea di imprese aggiudicataria del servizio di raccolta nonché della progettazione dell'impianto.

A dicembre del 2012, tuttavia, l'ATI ha presentato una proposta alternativa consistente nella possibilità di impiegare, per il trattamento dei rifiuti liquidi in parola, un impianto già esistente (denominato SG31) in ambito portuale piuttosto che realizzarne uno nuovo.

Anche alla luce dei contenuti del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti urbani e speciali, adottato dalla Giunta Regionale nel marzo 2013, che auspica la possibilità di valorizzare le capacità impiantistiche di smaltimento già esistenti, la Scrivente Autorità ha avallato la variante progettuale, proposta ufficialmente dall'ATI a maggio 2013, riguardante lo smaltimento dei rifiuti liquidi e, contestualmente, modificato le tariffe di conferimento dei rifiuti con proprio Decreto n. 1566 del 20/06/2013 (Allegato 3).

Nonostante questo, allo stato attuale, relativamente all'utilizzo dell'impianto SG31, l'A.T.I aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti da nave e residui del carico per il Porto di Venezia ha confermato che l'ipotesi proposta risulta al momento non operativa (prot. APV n. 5350 del 25/03/2016), in quanto legata alle decisioni della Regione Veneto in merito al progetto complessivo denominato Progetto Integrato Fusina (PIF) del quale l'adeguamento e il rewamping dell'SG31 sono parte integrante.

Pertanto il servizio continua ad essere garantito secondo le modalità già in essere e già approvate nel 2008.

A seguito di tale susseguirsi di aggiornamenti, si è resa pertanto necessaria la presente revisione del Piano di gestione.

4.1.2 Le procedure di raccolta dei rifiuti

Le procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi sono normate dalle Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto di Venezia e dall'Ordinanza APV n. 411 del 01/07/2015 (Allegato 4).

Tutte le navi in arrivo, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, prima dell'accesso al Porto di Venezia hanno l'obbligo di notificare alla Capitaneria di Porto:

- i quantitativi di rifiuti e di residui del carico che intendono conferire agli impianti portuali di raccolta. Tale comunicazione avviene attraverso la compilazione del "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi" (All. 1 dell'Ordinanza CP n. 56/2012 del 16/05/2012 – si veda Allegato 4 del presente Piano), elaborato sulla scorta delle disposizioni indicate nel D.lgs. n. 182/2003 e della Direttiva 2000/59/CE come modificata con Direttiva 2007/71/CE.
- i quantitativi di rifiuti e di residui del carico che intendono trattenere a bordo (e, conseguentemente, la quantità di rifiuti che intendono conferire presso il successivo porto di scalo);
- le quantità di rifiuti che saranno prodotte tra la notifica e il successivo porto di scalo (solo se la nave intende avvalersi della possibilità di conferire tutti i rifiuti al successivo porto di scalo).

L'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 56/2012 del 16/05/2012 così come modificata dall'Ordinanza n. 148/12 del 23/11/2012 (si veda il testo in Allegato 5), in sostituzione della precedente Ordinanza sul conferimento dei rifiuti n. 89/08 del 31/07/2008, ha introdotto disposizioni differenti, in materia di deroghe, per le navi che lasciano il porto di Venezia per un porto nazionale e per quelle che lo lasciano per un porto extra nazionale.

In ogni caso, per la notifica il Comandante della nave deve:

- se la nave è di stazza superiore a 50 tonnellate, pubblicare sul sistema LogIS-Nave-Web il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da nave":
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nel porto di Venezia;
 - b) in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore, prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente a quello di Venezia;
- se la nave è di stazza inferiore a 50 tonnellate, trasmettere via fax o mail alla Capitaneria di Porto il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da nave":
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nel porto di Venezia;
 - b) a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena il porto di scalo sia noto;
 - c) in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore, prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente a quello di Venezia.

L'utilizzo del modulo elettronico nel LogIS-Nave-Web consente di effettuare, in via preventiva, la quantificazione giornaliera dei rifiuti e dei residui del carico che le navi intendono conferire presso il Porto di Venezia.

Con Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 148/12 del 23/12/2012 (si veda Allegato 4), in seguito alle modifiche apportate al Decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente "disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriale", in materia di deroghe al conferimento dei rifiuti si stabiliscono le condizioni alle quali la nave può proseguire verso il successivo porto senza conferire i rifiuti. Tale possibilità è attuabile previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto che verrà rilasciata nelle seguenti ipotesi:

A. NAVI DESTINATE AD UN PORTO EU

L'autorizzazione a partire senza conferire viene rilasciata a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio, per ciascuna delle tipologie di rifiuti, sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo.

B. NAVI CON PRODOTTO LIQUIDO IMPOMPABILE

L'autorizzazione a partire senza conferire viene rilasciata a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, non sia in grado di fornire i prodotti da conferire alla ditta concessionaria per ragioni di natura tecnica (prodotto impompabile).

C. NAVI DESTINATE AD UN PORTO EXTRA EU

L'autorizzazione a partire senza conferire viene rilasciata a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio, per ciascuna delle tipologie di rifiuti, sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo e che lo stesso sia dotato di reception facility.

Per quanto detto e disciplinato, quindi, una volta avvenuta, prima dell'accesso al porto di Venezia, la notifica alla Capitaneria di Porto, i rifiuti vengono prelevati dai concessionari del servizio di raccolta e gestiti seguendo le procedure di seguito descritte.

Inoltre, secondo l'Ordinanza APV 411 del 01/07/2015, è previsto che le navi che sostano in porto per un periodo superiore alle 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile al gestore del servizio.

Per quanto riguarda le navi di provenienza extra UE, è necessario comunque che la nave conferisca tutti i rifiuti presenti a bordo. A partire dal secondo conferimento i rifiuti solidi saranno considerati di provenienza UE.

Di rilievo inoltre è ciò che concerne il conferimento di rifiuti speciali, per i quali è necessario che la nave comunichi al gestore del servizio, con almeno una settimana di anticipo, la propria intenzione a conferire presso il porto di Venezia tali tipologie di rifiuti, specificandone i codici CER ed eventuale codice ONU (se in regime di ADR), al fine di poter verificare la disponibilità di idonei impianti autorizzati per il conferimento degli stessi e di coordinare la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di imballo, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali.

La nave è anche tenuta a presentare in anticipo le schede tecniche relative al rifiuto e, ove richiesto, le analisi di caratterizzazione dello stesso.

Il trasbordo dei rifiuti solidi è a carico della nave e, nel caso di eventuale caduta del rifiuto in mare, l'Armatore sarà soggetto alle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore. Il peso dei sacchi di rifiuti solidi da movimentare deve risultare conforme, in termini di peso, alle disposizioni di sicurezza per la movimentazione dei carichi (max 25 kg/sacco).

Per quanto riguarda le acque di lavaggio, il ritiro delle stesse e la quotazione del servizio richiedono un preavviso di 36/48 ore prima dell'erogazione della prestazione del servizio con invio, da parte dell'Agenzia raccomandataria, delle schede prodotto.

Per ulteriori specifiche in merito alle procedure di raccolta dei rifiuti, si rimanda all'Ordinanza APV 411 del 01/07/2015 allegata al presente Piano (Allegato 4).

Procedura di raccolta rifiuti solidi, RSU o ad essi assimilabili e sanitari (tipologia A - Allegato V della Convenzione Marpol 73/78)

Il servizio prevede l'asporto dei rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel porto commerciale di Marghera, in quello turistico di Venezia, presso il Terminal di Fusina ed in quello petrolifero di S. Leonardo ed interessa le categorie di rifiuti dichiarati in Notifica dalle navi quali rifiuti alimentari, imballaggi in plastica, vetro o altro materiale, altri rifiuti, rifiuti associati al carico e rifiuti del carico.

Il servizio di microraccolta presso le navi ormeggiate nelle varie banchine è svolto con cadenza giornaliera.

Quotidianamente viene pianificata l'attività di raccolta e smaltimento tenuto conto delle seguenti fonti informative:

- copia delle notifiche;
- presenza di navi in porto;
- liste approdi/partenze (corporazione piloti di Venezia);
- richieste particolari di smaltimento.

I rifiuti sono conferiti dal personale di bordo della nave al personale della CONEPO Servizi S.c.a.r.l.

Si richiede all'utenza che i rifiuti vengano conferiti all'interno di sacchi a perdere in plastica, impermeabili, di adeguata robustezza e tali che il loro peso e il loro volume non ne impediscano la maneggevolezza; quando vengono conferiti i sacchi devono essere chiusi per evitare la dispersione dei rifiuti contenuti.

Nel tempo si sta cercando di raggiungere prestazioni sempre più elevate di differenziazione dei rifiuti; le diverse tipologie di rifiuti, differenziate all'origine sulla nave, quali legno, vetro, imballaggi, etc., vengono infatti già conferite in idonei impianti per il loro recupero. Tuttavia, per varie motivazioni, ivi compresa la presenza dell'impianto di produzione di CSS (combustibile solido secondario) gestito da ECOPROPROGETTO VENEZIA una parte del rifiuto viene tuttora conferito come indifferenziato ed avviato a tale impianto ; solo una minima percentuale pari al 5% dei rifiuti viene conferita in discarica.

La raccolta viene effettuata mediante mezzi nautici e/o mezzi terrestri, tali da poter consentire un agevole trasbordo a terra dei rifiuti, anche mediante la banchina.

Il servizio di conferimento/raccolta si articola in questo modo:

- il personale addetto alla raccolta raggiunge la nave ormeggiata, contatta il comando della nave e verifica con il personale di bordo il quantitativo e la tipologia di rifiuti che devono essere raccolti, nonché le modalità di conferimento;
- il personale addetto alla raccolta spiega al personale di bordo la procedura e le precauzioni da adottare per conferire i rifiuti;
- il personale di bordo effettua la movimentazione e il trasbordo dei rifiuti coadiuvato, quando necessario, dagli operatori del servizio di raccolta.

Tutte le fasi di conferimento sono presidiate e supervisionate dal personale di raccolta, ai fini della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

Vengono poi compilati dei bollettini di consegna del rifiuto dove, oltre alle indicazioni delle imbarcazioni, sono segnalati i quantitativi di rifiuto da smaltire.

Ciascun mezzo procede con la micro-raccolta fino a quando esaurisce la capacità di carico; a questo punto:

- se il mezzo è un natante, dirige verso i punti di raccolta presso i quali gli operatori provvedono a trasbordare i rifiuti su camion;
- se il mezzo è un camion, dirige direttamente verso l'impianto di trattamento.

Per quanto riguarda i residui del carico, come sopra riportato, sostanzialmente vengono ricompresi nel ciclo della gestione dei rifiuti da parte dei terminalisti.

Nel caso dei rifiuti sanitari ed extra UE, le procedure adottate dal gestore del servizio per la raccolta ed il trasporto sono svolte in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore (D.P.R. n. 254/2003), e si precisa che:

- alla segnalazione in Notifica della presenza di un rifiuto sanitario, segue un accertamento, operato telefonicamente dal gestore, sulla tipologia del rifiuto da raccogliere e trasportare;
- la raccolta ed il trasporto vengono effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi” ed il simbolo del rischio corrispondente alla tipologia di rifiuti sanitario;
- l’imballaggio prescelto ha le caratteristiche stabilite dalla legge per la categoria di trasporto corrispondente e deve risultare, pertanto, a norma di legge;
- l’intera fase di trasporto viene effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile, normalmente entro 8 ore;
- tali rifiuti sono attualmente trasportati e trattati a recupero mediante sterilizzazione presso l’impianto di Steriladria srl (Società partecipata da Ecoprogetto Venezia srl) con sede in Adria – Rovigo.

Procedura di raccolta rifiuti liquidi (tipologia B – Allegati I e IV della Convenzione Marpol 73/78)

Il servizio prevede l’asporto dei reflui provenienti dalle navi in sosta nel porto commerciale di Marghera, in quello turistico di Venezia ed in quello petrolifero di S. Leonardo ed interessa le categorie di rifiuti dichiarati in Notifica dalle navi.

Normalmente il servizio prevede che il comandante di una nave ormeggiata nel porto di Venezia concordi con il Gestore del Servizio di raccolta, anche tramite la propria agenzia marittima ed almeno 24 ore prima del conferimento, il servizio di raccolta di: acque di sentina, acque di lavaggio, morchie, acque nere.

Alla data e all’ora concordate, il natante con il quale è effettuata la raccolta ormeggia sottobordo alla nave che ha richiesto il servizio.

Possano presentarsi le seguenti circostanze:

- la nave è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi;
- la nave non è in grado di scaricare i rifiuti con propri mezzi;
- il rifiuto deve essere aspirato da fusti o altri contenitori.

Nave dotata di mezzi propri

Il personale addetto alla raccolta:

- effettua il collegamento, con manichetta e flangia, tra la nave e la bettolina;
- stende le panne galleggianti per il contenimento di eventuali sversamenti;
- previo nullaosta della Capitaneria di Porto di Venezia si procede col travaso del rifiuto.

L’operazione è presidiata dal personale addetto al servizio di raccolta ai fini della sicurezza e della tutela dell’ambiente.

Una volta completato il travaso del rifiuto, il personale addetto:

- sconnette flangia e manichetta;
- raccoglie le panne galleggianti;
- quantifica il rifiuto preso in carico e ne informa il Comando della nave;
- compila il formulario di accompagnamento dei rifiuti;

- disormeggia e rientra per scaricare il rifiuto nelle chiatte di stoccaggio per la decantazione.

Nave priva di mezzi propri per scaricare i rifiuti, oppure con rifiuti che devono essere aspirati da fusti o altri contenitori.

Una volta ormeggiato sottobordo o in prossimità della nave, il personale addetto al servizio di raccolta:

- con l'addetto della nave effettua un sopralluogo per visionare il percorso di stesura delle manichette necessarie a creare la linea di aspirazione e mandata del prodotto;
- colloca la pompa per l'aspirazione del rifiuto sulla nave e predispone flange e manichette;
- stende le panne galleggianti per il contenimento di eventuali sversamenti;
- previo nullaosta della Capitaneria di Porto si procede con l'aspirazione del rifiuto.

L'operazione è presidiata dal personale addetto al servizio di raccolta ai fini della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

Una volta completato il travaso del rifiuto, il personale addetto al servizio di raccolta:

- lava flange, manichette e pompa;
- smantella la linea di aspirazione/mandata e reimbarca la pompa;
- raccoglie le panne galleggianti;
- quantifica, per mezzo di sonde, il rifiuto preso in carico e ne informa il Comando della nave;
- compila il formulario di accompagnamento dei rifiuti;
- disormeggia e rientra alla base, dove il rifiuto viene scaricato nelle chiatte di stoccaggio per la decantazione.

Dopo che ha espletato le attività di raccolta (sia di Tipologia A che B), il Gestore del servizio provvede a registrare i quantitativi di tutti i rifiuti raccolti nei formulari di accompagnamento e nei registri di carico/scarico in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente (e provvede alla relativa compilazione del MUD secondo la periodicità prevista per legge).

Inoltre in funzione della tipologia di rifiuto conferito, gli operatori del Gestore del servizio di raccolta registrano le tipologie e i quantitativi di rifiuti conferiti da ciascuna nave in documenti interni, il cui scopo è quello di documentare il servizio anche ai fini della corretta imputazione dei costi all'utenza.

5 Impianti e mezzi utilizzati per la gestione dei rifiuti portuali

Nei precedenti paragrafi è stata fatta un'ampia disamina delle tipologie di rifiuti che determinano l'attivazione di servizi di raccolta e smaltimento altamente qualificati e variamente differenziati. La tabella che segue riassume con maggior precisione le modalità di trattamento (recupero e/o smaltimento) cui sono sottoposti i rifiuti di cui ai paragrafi precedenti del presente Piano, con una avvertenza sulla circostanza che le modalità di smaltimento sono frequentemente condizionate dal mercato della gestione dei rifiuti.

Nel seguito del presente Piano vengono specificati gli effettivi impianti di destinazione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalle navi e gestiti nel porto di Venezia negli anni presi in considerazione.

Tabella 8 - Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi prodotti (anni di riferimento 2011 - 2015)

CER	DESCRIZIONE	Modalità di trattamento	
		Recupero Voce prevalente: R13	Smaltimento Voce prevalente: D15
060101*	acido solforico ed acido solforoso		X
060102*	acido cloridrico		X
060104*	acido fosforico e fosforoso		X
060106*	altri acidi		X
060204	idrossido di sodio e di potassio	X	
060205	altre basi	X	
060404*	rifiuti contenenti mercurio	X	
070401*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080113*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori	X	
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		X
090104*	soluzioni fissative		X
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento		X
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		X
120112*	cere e grassi esauriti	X	
120301*	soluzioni acquose di lavaggio		X
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	

130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301	X	
130403	altri oli di sentina della navigazione	X	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		X
130802*	altre emulsioni	X	
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X	
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X	
150102	imballaggi in plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150107	imballaggi in vetro	X	
150110*	imballaggi contenenti residui	X	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti	X	
150203	materiali filtranti	X	
160103	pneumatici fuori uso	X	
160107*	filtri dell'olio	X	
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	
160211*	apparecchiature fuori uso	X	
160213*	apparecchiature fuori uso	X	
160214	apparecchiature fuori uso	X	
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		X
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 160508		X
160601*	batterie al piombo	X	
160602*	batterie al nichel-cadmio	X	
160604	batterie alcaline (tranne 160103)	X	
160605	altre batterie ed accumulatori	X	
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	
170101	cemento	X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 170106	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	
170402	alluminio	X	
170405	ferro e acciaio	X	
170407	metalli misti	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X
170904	rifiuti misti da demolizione e costruzione		X
180103*	rifiuti sanitari		D9
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	

180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		X
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		X
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X
190904	carbone attivo esaurito		X
200101	carta e cartone	X	
200115*	sostanze alcaline		X
200119*	pesticidi		X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	
200125	oli e grassi commestibili	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13/R3	D9
200307	rifiuti ingombranti	X	

5.1 Tipologia e capacità dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti

Si riporta di seguito l'elenco dei mezzi nautici e terrestri in dotazione di CONEPO Servizi S.c.a.r.l. e Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

La capacità dei mezzi è espressa sia in mc (per poterla raccordare ai documenti di Notifica delle navi che esprimono i quantitativi esclusivamente in tale unità di misura) che in kg; si precisa che quella indicata è la capacità media oppure quella riportata nella documentazione rilasciata dal costruttore del mezzo di trasporto; non è possibile indicare con maggior grado di dettaglio tale dato, in quanto lo stesso è rilevabile solo caso per caso, in funzione del peso specifico della tipologia di rifiuto da trasportare.

Ognuno dei mezzi deputati al trasporto dei rifiuti solidi (garbage) è autorizzato a trasportare più codici CER; in particolare dalle relative autorizzazioni, risulta che ogni singolo mezzo è abilitato al trasporto di tutte le tipologie di codice gestite nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti da navi. Pertanto, tutti i mezzi in questione possono essere utilizzati indifferentemente, secondo necessità per il trasporto dei rifiuti, ad esclusione dei codici relativi ai rifiuti liquidi.

Tabella 9 - Ditta CONEPO Servizi S.c.a.r.l.: Lista mezzi nautici di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi prodotti dalle navi

Denominazione	Targa	Stazza lorda	ADR	Portata (t)	Cap. (mc)	Lunghezza	Larghezza	Potenza
Ottomari	6V23742	13,11		25	1x10	14,4	3,35	110,10 Kw
Federica	RV06203	9,89		19,85	2x10	15,35	3,32	128 Kw
Giorgia	6V30132	8,36		14	1x18	13,84	2,8	96 hp
Annalisa	6V14075	5,78		20	1x13	12,25	2,61	48 cv
Monica	6V30134	12,54	SI	22	1x20	14,5	3	115 hp
Cinzia	6V13905	4,798		10	1x11	11,8	2,4	20 cv
Guglielmo	6V14793	6,45		18	1x11	11,1	2,65	56,40 Kw
Speedy	6V30610	4,976	SI	9	7	11,54	2,3	81 Kw

Per la movimentazione ed il trasporto acqueo dei rifiuti solidi sono inoltre impiegati un rimorchiatore/spintore, un pontone per scarico cassoni da barca e relativa gru semovente.

Tabella 10 - Ditta CONEPO Servizi S.c.a.r.l.: Lista mezzi terrestri di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi prodotti dalle navi

Denominazione	Targa	Massa complessiva (q.li)	ADR	Portata (t)
Mercedes Benz	CN023WZ	260		100
Renault Mid. 220	CF813JB	180	SI	80
Renault Mid. 220	CF759JB	180		80
Iveco Eurocargo	DH774SM	120	SI	24
Nissan Cabstar	DN514SC	35		12
Iveco 35/A	CZ147LN	35	SI	7
Renault Master	CF211YK	35	SI	12
Volkswagen Caddy	AZ202FC	17,3	SI	4
DAF AS85MC/E5	DD517KN	260	SI	80
DAF AC85XC	CJ177PZ	320		----
Renault Mid. 270	EJ763YW	180	SI	80
Spazzatrice Moro	ACJ177	112		----

Relativamente alla gestione dei rifiuti liquidi, i mezzi e gli impianti disponibili e autorizzati sono elencati in Tabella a seguire.

Tabella 11 - Impianti e mezzi nautici per la raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di acque nere, di acque di lavaggio e di sentina

Tipologia	Capacità di trasporto	
	[m ³]	[kg]
Motobarca Airone	15	14.175
Motocisterna Ecolaguna 3	200	236.250
Cisterna Ecolaguna 4 FZ	550	519.750
Cisterna su chiatta Ecolaguna 5	78	73.710
Cisterna su chiatta Ecolaguna 6	1122	1.060.290
Motobarca Gabbiano	3,5	15.120
Motobarca Ecolag X4	3,5	3.308
Motobarca Canal Bianco	1500	1.417.500
Motobarca Ecolaguna 1	120	141.750
Motobarca Ecolaguna 2	3	*
Motocisterna Ecolaguna 10	298	*
Motocisterna Ecolaguna 11	120	*
Motocisterna Ecolaguna 12	120	*

* la capacità in kg dipende dal materiale/rifiuto trasportato

Si deve porre in particolare evidenza che tra i mezzi nautici a disposizione del concessionario Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia ve ne sono due che sono attrezzati con un impianto che può servire sia come deposito intermedio di rifiuti liquidi, che come recupero di rifiuti oleosi, attraverso un processo di separazione passiva acqua-idrocarburi, utile al recupero di questi ultimi.

Le due chiatte/impianto denominate “*Canal Bianco*” e “*Ecolaguna 6*” sono ormeggiate presso la banchina del canale Industriale Sud a Porto Marghera. La “*Ecolaguna 6*”, in particolare, ha sostituito la più vetusta “*Canal Bianco*”.

L'impianto precedentemente autorizzato dalla Provincia di Venezia con provvedimento n. 89034 del 23 dicembre 2005, ha in seguito conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto della Regione del Veneto n. 92 del 28/12/2009 (di cui si riporta copia in Allegato 1) in seguito modificato/aggiornato con Decreti n. 23 del 6 aprile 2010 e n. 76 del 7 dicembre 2011 (si veda sempre Allegato 1).

I codici CER per i quali l'impianto è autorizzato sono stati definiti con il decreto stesso.

Il trattamento su chiatta delle acque di sentina prevede il prelievo ed il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione (navi) alla sede operativa mediante imbarcazioni di proprietà della società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia.

L'attività di stoccaggio e trattamento cui vengono sottoposti i rifiuti, consiste in un procedimento di separazione fisica tra i due componenti (acqua e idrocarburi), per effetto della loro diversa densità e della diversa polarità. Dal trattamento preliminare e dai successivi, ottenuti mediante opportuno travaso dei prodotti da una cisterna all'altra, si ottengono due frazioni:

- una frazione petrolifera (olio, idrocarburi) che vengono inviate, tramite trasportatori autorizzati, ad opifici e raffinerie,
- la frazione acquosa che viene trasferita ad impianti di smaltimento finale (depuratori) autorizzati, tramite imbarcazioni di proprietà.

Per i dettagli della chiatta/impianto, si rimanda al paragrafo successivo.

Gli altri mezzi nautici a disposizione della ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, impiegati per la raccolta dei rifiuti liquidi, sono tutti autorizzati per la raccolta ed il trasporto dei medesimi codici CER.

5.2 Percorsi delle diverse tipologie di rifiuto e loro destinazione finale

Le diverse tipologie di rifiuto sono gestite in maniera differente a seconda delle modalità di trasferimento sui mezzi dei due concessionari.

La destinazione finale dei rifiuti, come già detto, varia a seconda della tipologia trasportata.

In particolare, i **rifiuti urbani non differenziati**, costituenti la percentuale prevalente dei rifiuti prodotti da nave (46% nell'anno 2014 come evidenziato nei grafici al paragrafo 3.1), attualmente trovano destino presso l'impianto di produzione di CSS, analogamente gestito da V.E.R.I.T.A.S. – ECOPROGETTO VENEZIA Srl.

Presso tale destinazione oltre il 95% dei rifiuti viene recuperato, solo una minima percentuale (pari al 2% nell'anno 2014) è soggetta a smaltimento.

I **rifiuti solidi differenziati** sono conferiti presso ditte autorizzate al recupero/smaltimento degli stessi, ubicati in terraferma generalmente entro il territorio regionale.

Nella figura sottostante sono rappresentate tipologie, quantità di rifiuti differenziati e relativi impianti di destinazione; i rifiuti sono quasi completamente destinati a recupero, solo una piccola percentuale (pari a circa il 2% nel 2014) è soggetta a smaltimento.




Figura 18 – Principali impianti di conferimento dei rifiuti solidi (Allegato V Marpol) - anno 2014




Figura 19 – Principali impianti di conferimento e tipologia di rifiuti solidi conferiti (Allegato V Marpol) - anno 2014

Con riferimento ai rifiuti liquidi, durante l'anno 2014 la totalità delle acque di sentina (rifiuti di cui all'All. I della Marpol) è stata movimentata dalle navi all'impianto/chiatta di Marghera con n. 580 viaggi di prelievo; in seguito al trattamento, le fasi oleosa ed acquosa separate sono state

inviata con circa 463 viaggi ad impianti autorizzati, specializzati nel trattamento di reflui industriali ed in particolare acque oleose, acque di sentina, slops e tipologie simili.

Per il 2015 il numero di viaggi di prelievo è stato pari a 742 e il numero di viaggi a impianti è stato pari a 629.

Tali impianti sono collocati nel nord/centro Italia, per la maggior parte in corrispondenza di aree costiere presso le quali insistono infrastrutture portuali.

Il trasporto su gomma dei rifiuti viene effettuato da autotrasportatori autorizzati.

A seconda del codice in uscita dall'impianto/chiatta (CER 130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua - CER 130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua – CER 130403* altri oli di sentina della navigazione) i rifiuti sono stati inviati ai seguenti impianti specializzati:

- AMBIENTE MARE S.p.A. di Ravenna che svolge attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non;
- SAI S.p.A. di Ravenna che effettua attività di riciclaggio e trattamento di rifiuti industriali;
- A.O.C. ANTIPOLLUTION OPERATIVE CENTER S.r.l. di Genova, impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi;
- LABROMARE S.r.l. di Livorno che effettua smaltimento di rifiuti industriali solidi, liquidi, pericolosi e non;
- A.D.A S.r.l. di Conegliano; impianto di stoccaggio e trattamento di miscele e residui oleosi;
- DEPURACQUE SERVIZI S.r.l a Salzano in Provincia di Venezia , impianto di stoccaggio e trattamento di miscele e residui oleosi;
- DE LUCA SERVIZI a Vittorio Veneto in provincia di Treviso, ditta specializzata nel trattamento delle emulsioni oleose;
- G2 AMBIENTE srl in Provincia di Asti, specializzata nel recupero di rifiuti oleosi e nello smaltimento di rifiuti acquosi;
- ROVERETA srl in Provincia di Rimini, che effettua anche trattamento di acque, oli e fanghi oleosi;
- SE.FI. AMBIENTE srl a San Donà di Piave in Provincia di Venezia, specializzata nel settore della raccolta, del trasporto rifiuti e dello stoccaggio e smaltimento rifiuti.

Di seguito si riportano anche i grafici relativi agli anni 2014, 2015.




Figura 20 – Impianti di conferimento CER 13 05 07* per gli anni 2014 e 2015.




Figura 21 – Impianti di conferimento CER 13 05 06*






Figura 22 – Impianti di conferimento CER 13 04 03*



Sempre in riferimento all'anno 2014, le acque settiche (rifiuti di cui all'All. IV della Marpol) sono state prelevate e trasportate all'impianto di destinazione finale con n. 373 viaggi.

Per il 2015 il numero di viaggi sempre di acque settiche è stato pari a 319.

Le acque nere sono trasportate esclusivamente via mare, in quanto sempre conferite presso l'impianto di depurazione di V.E.R.I.T.A.S. di Fusina, situato nell'omonima area a sud della zona industriale di Porto Marghera.

Relativamente a tutte le tipologie di rifiuti prelevati da navi i percorsi via mare interessano il centro storico di Venezia (presso il quale sono collocate le banchine di Riva Sette Martiri, San Basilio e Marittima) con attraversamento di parte del Bacino San Marco e del Canale della Giudecca ed inoltre, il Canale Vittorio Emanuele, per raggiungere Porto Marghera (banchine San Leonardo, Bacino 1, Canale Nord, Molo A, Molo B, Canale Ovest, Canale Sud, nuovo Terminal di Fusina).

Per quanto concerne il servizio a terra, le aree interessate sono principalmente quelle di San Basilio e Marittima per quanto concerne il centro storico, il Canale Nord, il Molo A ed il Molo B per quanto concerne invece l'area di Porto Marghera.

5.3 Impianti di trattamento dei rifiuti

Le modalità di trattamento (recupero e smaltimento) dipendono dalle varie tipologie di rifiuti prodotti, con una avvertenza sul fatto che le relative modalità sono frequentemente condizionate dal mercato della gestione dei rifiuti. Può verificarsi infatti, che alcune tipologie di rifiuti di per sé recuperabili, non raggiungano quantitativi sufficientemente adeguati per essere avviati sul mercato del riutilizzo e risulti, invece, più conveniente in termini sia economici che organizzativi, la destinazione allo smaltimento.

Gli impianti gestiti da V.E.R.I.T.A.S. – ECOPROGETTO VENEZIA Srl, ricevono le tipologie di rifiuti per i quali gli stessi sono autorizzati. I rimanenti vengono invece inviati ad impianti esterni all'ambito specializzati in specifiche tipologie di recupero e/o smaltimento.

I gestori dei servizi di raccolta provvedono già in parte, all'attuazione di forme di raccolta differenziata dei rifiuti.

5.3.1 Impianto di produzione CSS

Ecoprogetto Venezia srl gestisce un impianto di recupero dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani finalizzato alla produzione di combustibile, meglio conosciuto come CDR (combustibile Derivato da Rifiuti), la cui attività è autorizzata con Decreto della Provincia di Venezia n. 2186/2011 del 28 settembre 2011.

Ecoprogetto dispone di due linee in grado di utilizzare il rifiuto secco proveniente dalla raccolta differenziata per produrre CSS (Combustibile Solido Secondario), da utilizzare in centrali termoelettriche (come quella dell'ENEL a Fusina), in cementifici e in termovalorizzatori.

In entrambe le linee produttive, i rifiuti in arrivo vengono prima triturati e, poi, caricati all'interno di "biocelle", box completamente chiusi e impermeabili dove avviene la biostabilizzazione dei residui organici. Questo processo, basato sulla tecnologia "Trockenstabilat® Ladurner", valorizza tutte le frazioni riutilizzabili, riducendo il peso complessivo dei rifiuti del 30% e aumentando il valore calorico del 35%.




Figura 23 – Rappresentazione della tecnologia "Trockenstabilat® Ladurner" (dal sito Ecoprogetto Veritas)

Il rifiuto biostabilizzato subisce, quindi, un processo di separazione in diverse frazioni:

- CSS
- metalli ferrosi e non ferrosi
- materiale inerte.

La fase di raffinazione del CSS avviene in ambiente isolato e protetto (per evitare la diffusione di polveri) e i vari parametri (ossigeno, umidità, etc.) vengono controllati automaticamente da sistemi computerizzati che ne regolano l'andamento. L'aria in uscita dalle biocelle, viene trattata dal sistema LARA®, che provvede a bruciare le sostanze "odorifere" in una camera di combustione, recuperando il calore generato. Il materiale ottenuto dopo la raffinazione (la "frazione leggera") può essere confezionato in 3 diverse modalità:

- passando attraverso una pressa e una filmatrice, da cui si ottiene così una palla di CDR (un metro cubo di volume, peso tra i 680 e i 720 chilogrammi);
- passando attraverso una bricchettatrice, che produce degli estrusi di materiale compresso ("brachette" o "pellets") di pochi centimetri di lunghezza;
- senza ulteriori trattamenti, ovvero tenuto sfuso, nel qual caso è definito "fluff".




Figura 24 – Schema del processo di separazione (dal sito Ecoprogetto Veritas)




Figura 25 – Rappresentazione del sistema LARA® (dal sito Ecoprogetto Veritas)

Negli impianti di produzione di CDR come quelli di Fusina, da 100 chilogrammi di rifiuto è possibile ricavare 55,7 kg di CDR e recuperare 3,7 kg di metalli, inviando a smaltimento o ulteriore lavorazione i 9,6 kg di residui di processo, principalmente inerti (per fare un paragone sul bilancio di massa, un impianto tradizionale produce “solo” 35 kg di CDR e destina allo smaltimento ben 49 kg di materiali).

Il CSS in bricchette prodotto a Fusina, che ha un potere calorifico molto elevato (arriva fino ai 20.000 KJ/Kg, nel 2009 si è attestato ad una media di 18.500), viene veicolato per la maggior parte alla Centrale termoelettrica ENEL "Palladio" di Fusina per realizzare un processo di co-combustione con il carbone.




Figura 26 – Recupero energetico da CDR in centrale termoelettrica (dal sito Ecoprogetto Veritas)

Grazie all'Accordo di Programma (del 1999) che ha coinvolto gli Enti Territoriali competenti (Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia) e i gestori dei cicli (Ecoprogetto Venezia e ENEL), è stato possibile sfruttare appieno le sinergie presenti nel sistema industriale di Porto Marghera per coniugare i benefici economici con quelli ambientali, riducendo i quantitativi di combustibili fossili utilizzati e le emissioni in atmosfera.

Attualmente, vengono veicolate alla Centrale ENEL circa 70.000 tonnellate di CDR all'anno ma si prevede di incrementare tali quantitativi sino a 100/105.000 tonnellate all'anno.

La prima linea di produzione di CDR (denominata CDR 1) di Ecoprogetto, in funzione dal 2002 e collaudata definitivamente nel 2004, ha una capacità tecnica di trattamento che arriva a 167.000 tonnellate all'anno. E' dotata di 15 biocelle dove avviene la biostabilizzazione dei residui organici dei rifiuti. Il CDR, dopo essere stato selezionato, viene confezionato in tre diverse tipologie: fluff (così come viene prodotto dall'impianto), bricchette e imballato, in base alle esigenze degli impianti di destinazione.

Ecoprogetto ha realizzato nel 2009 e messo in attività nel 2010, in esercizio provvisorio, una seconda linea di produzione di CDR con una capacità massima di 100.000 tonnellate in ingresso annue (denominata CDR 2), riconvertendo una sezione dell'impianto di trattamento della frazione umida. Le soluzioni tecnologiche adottate, le stesse della prima linea, sono state ottimizzate in base all'esperienza accumulata sul principio della biostabilizzazione del rifiuto all'interno delle biocelle. Grazie alla realizzazione della seconda linea, è stato possibile portare la capacità complessiva di trattamento a 250.000 tonnellate all'anno di rifiuti urbani in ingresso.

Il principale destino del CSS prodotto è la co-combustione con carbone presso la vicina centrale termoelettrica ENEL. Il CSS utilizzabile presso la centrale Palladio dell'ENEL è il 5% del carbone che la alimenta. Si utilizzano i pellets prodotti nelle pellettizzatrici presenti nella parte dell'impianto di Ecoprogetto dedicata al confezionamento del CDR.

5.3.2 Impianto per la depurazione delle acque settiche

La depurazione delle acque nere attualmente avviene presso l'impianto di depurazione di V.E.R.I.T.A.S. di Fusina. Come già indicato nella precedente revisione del Piano, si tratta di un impianto di tipo biologico a fanghi attivi, ubicato nella seconda zona industriale di Porto Marghera ed avente lo scarico nel canale industriale Malamocco.

L'impianto di depurazione di Fusina tratta scarichi misti, civili ed industriali, provenienti dagli insediamenti urbani della parte sud-ovest del territorio di Mestre, da 17 Comuni del Consorzio del Mirese e dalla zona dell'agglomerato industriale di Porto Marghera.

I reflui raccolti dal Porto di Venezia vengono trasportati in impianto via mare tramite bettoline e conferiti in impianto mediante pompaggio attraverso una condotta dedicata alle linee di trattamento.

L'impianto, avviato nell'anno 1985 (successivamente sono stati effettuati altri interventi), era stato dimensionato su tre linee di trattamento biologico in parallelo, con potenzialità di circa 110 mila abitanti equivalenti ciascuna ed era costituito dai seguenti stadi di trattamento:

- grigliatura iniziale e dissabbiatura/desoliazione,
- bacino di equalizzazione e sollevamento,
- bacini di denitrificazione e nitrificazione,
- sedimentazione finale,
- disinfezione e scarico finale,
- accumulo di emergenza per reflui non conformi,
- impianto chimico fisico per trattamento di reflui non conformi,
- linea fanghi con pre-ispessimento, digestione anaerobica, post-ispessimento, condizionamento e disidratazione.

Dal 2010 l'impianto ha svolto la propria attività in base all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV 3453 del 17/11/2009, successivamente integrata con Decreto n. 74 del 11/10/2012. Successivamente con Decreto del Segretario della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 59 del 04 settembre 2013 (Allegato 6) - "V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Impianto di depurazione di Fusina: costruzione della IV linea di trattamento acque - I lotto e progetto di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi. - Comune di localizzazione: Venezia - Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07". Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii – l'impianto è stato autorizzato al trattamento di un quantitativo giornaliero massimo di punta pari a 850,00 tonnellate/giorno con riferimento al solo codice CER 20 03 04 "Fanghi dalle fosse settiche", rispetto al valore massimo giornaliero di 470 tonnellate/giorno già autorizzato con il summenzionato decreto n. 74 del 11.10.2012, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabile pari a 56.000 tonnellate.

Il progetto di adeguamento ha previsto la realizzazione di una quarta linea, basata su uno sviluppo in 3 lotti successivi di opere. Sono previste alcune aggiunte e modifiche migliorative riguardanti le seguenti tecnologie di trattamento:

- grigliatura iniziale e dissabbiatura/desoleazione,
- bacino di equalizzazione e sollevamento,
- denitrificazione e nitrificazione,
- sedimentazione finale.




Figura 27 – Schema di processo dell’impianto di depurazione di Fusina (dal sito della Provincia di Venezia)

5.3.3 Impianto per il recupero delle acque di sentina

Le operazioni di stoccaggio e trattamento delle acque di sentina sono svolte presso un impianto/chiatta di proprietà della società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, ubicato presso il Canale Industriale Sud.

L'impianto precedentemente operava in base al Decreto Autorizzativo n. 89034/05 del 23 dicembre 2005 rilasciato dalla Provincia di Venezia, poi sostituito e revocato dal Provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 59/09 (ora D.lgs. n. 152/06 s.m.i), n. 92 del 28 dicembre 2009 della Regione del Veneto in allegato, comprendente le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti.

Tale Autorizzazione è stata poi successivamente modificata con Decreto n. 23 del 06/04/2010 (relativamente alla corretta individuazione dell'ubicazione dell'impianto) ed integrata con Decreto n. 76 del 07/12/2011 (relativamente alle operazioni condotte in impianto).

Attualmente vige il Decreto n. 71 del 03 novembre 2015 costituente autorizzazione al temporaneo cambio dell'impianto su chiatta e aggiornamento delle operazioni di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Con tale provvedimento è concesso, allo scopo di permettere le previste e necessarie verifiche dello scafo, il temporaneo spostamento dell'attività dalla chiatta denominata "Ecolaguna 6" all'analogha chiatta denominata "Canal Bianco", nonché, sono aggiornate le operazioni già assentite con il provvedimento di A.I.A. in essere.

In base a quanto previsto dall'attuale decreto vigente, sulla chiatta "Canal Bianco" sono autorizzate:

- nella cisterna n. 6, in aggiunta alle operazioni D15, anche le operazioni D13 e D14 rappresentative, rispettivamente, delle attività di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. e di accorpamento di rifiuti con medesimo codice CER e stessa caratteristica di pericolosità "HP", ma di diversa provenienza;
- nelle cisterne n. 1, n. 5 e n. 7 lo stoccaggio (operazione R13) dei rifiuti pericolosi riportati nell'Allegato A del DSRAT n. 92/2009 s.m.i.;
- nelle cisterne n. 1 e n. 5, in aggiunta all'operazione R13, è altresì autorizzata l'operazione R12, riferita ad attività di accorpamento di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con medesimo CER e caratteristica di pericolosità "HP" da avviare a successive operazioni effettuate nell'impianto chiatta "Canal Bianco";
- nella cisterna n. 7, in aggiunta all'operazione R13, è altresì autorizzata l'operazione R12 riferita ad attività di accorpamento (di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con medesimo CER e medesima caratteristica di pericolo "HP") e di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. (di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con CER diversi e medesima caratteristica di pericolo "HP") da avviare a successive operazioni effettuate in impianti terzi.

I rifiuti stoccabili possono pervenire solo dalle attività di raccolta svolte nell'ambito della Laguna di Venezia.

Le cisterne sono collegate tra loro da una linea di carico interna con tubazioni a tenuta; ogni cisterna è inoltre dotata di una valvola per la chiusura manuale del collegamento con la linea di carico, in maniera tale da poter essere collegata o scollegata dalla linea di carico individualmente o in modo simultaneo.

I rifiuti vengono quindi conferiti direttamente nelle cisterne di stoccaggio iniziale dei rifiuti (R13) prima del trattamento, dalle bettoline che ne effettuano il trasporto.

Essendo tali rifiuti essenzialmente dei miscugli costituiti di miscele di oli, idrocarburi ed acqua, le loro componenti si separano naturalmente in funzione della differente densità, tramite opportune movimentazioni da una cisterna all'altra.

Dal trattamento derivano materiali che non presentano caratteristiche tali da prevedere il recupero della frazione oleosa; per questi materiali, avviene in queste cisterne il deposito preliminare prima dello smaltimento (D15), fino al trasporto in impianti autorizzati.

Di seguito viene riportato lo schema della disposizione delle cisterne nell'impianto/chiatta "Canal Bianco".




Figura 28 - Configurazione impianto (All. A Decreto n. 92 del 28/12/09)

E' consentito il conferimento dei rifiuti di seguito elencati.

Tabella 12 - Rifiuti conferibili presso l'impianto

CER	DESCRIZIONE
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DI CARBONE
05 01	Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 03*	Morchie e fondi di serbatoi
05 01 05*	Perdite di olio
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPI
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri di stampa
08 03 19*	Oli dispersi
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio, con alcali, anodizzazione)
11 01 13*	Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 07*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10*	Oli sintetici per macchinari
12 01 09*	Oli per macchinari facilmente biodegradabili
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE GLI OLI COMBUSTIBILI ED OLI DI CUI AIO CAPITOLI 5,12 E 19)
13 01	Scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 01 05*	Emulsioni non clorurate
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02	Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 04	Oli di sentina
13 04 01*	Oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	Oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	Altri oli sentina della navigazione
13 05	Prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07	Rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	Petrolio
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08	Rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	Altre emulsioni
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 07	Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

6 Aspetti economici del servizio di gestione dei rifiuti

Dal punto di vista economico il servizio di gestione dei rifiuti da nave nel Porto di Venezia è attualmente normato dall'Ordinanza APV n. 411 del 01/07/2015 e vincolato da alcuni aspetti già descritti nella precedente versione del Piano e rimasti comunque invariati, che sono:

- qualità e quantità dei rifiuti nonché remuneratività del servizio,
- condizioni a cui si assesta il sistema di raccolta e smaltimento,
- dimensioni e tipologia del territorio servito,
- dimensione dei traffici e dinamiche della produzione dei rifiuti,
- sistema socio culturale,
- capacità di controllo e sorveglianza.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi dei servizi resi dai prestatori designati, incluso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, Autorità Portuale di Venezia in attuazione di quanto previsto dal D. lgs. n. 182/03 art. 8, ha stabilito che sono le navi a farsi totalmente carico delle spese dei servizi. A tal fine, mosso da interesse per la tutela ambientale il Porto ha determinato un regime tariffario volto ad incentivare il conferimento.

Le voci di costo necessarie alla determinazione della tariffa risultano naturalmente legate sia ai mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio (costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni e dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, spese di carburante), sia al personale che svolge il servizio (ore uomo, ma anche procedure collegate); a queste voci vanno a sommarsi le spese legate agli aspetti autorizzativi del servizio ed alle operazioni di smaltimento.

Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, il regime tariffario applicato dall'Autorità Portuale di Venezia è basato sulla distinzione della tariffa in una quota fissa (navi in deroga) ed una variabile (navi non in deroga). Lo scenario applicativo prevede che nella quota fissa siano ricompresi sia i costi della raccolta che dello smaltimento per le navi in deroga, mentre quella variabile consiste nei soli costi di smaltimento in funzione dei quantitativi di rifiuti e/o delle tempistiche del servizio fornito alle navi non in deroga. Ciò comporta che nella prima sono stati concentrati tutti i costi necessari allo svolgimento del servizio di raccolta anche al fine di ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 182/2003, Art. 8, comma 1, lasciando nella seconda i costi direttamente legati alle fluttuazioni della produzione. Secondo i dettami del D. Lgs. n. 182/03, le quote fisse della tariffa devono essere articolate in modo tale da assicurare la copertura di almeno il 35% dei costi fissi per la raccolta, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti, nonché gli oneri di investimento.

La norma impone l'applicazione della quota fissa della tariffa anche alle navi che scelgano di non conferire il rifiuto a Venezia e, quindi, di non avvalersi del servizio e dei relativi impianti; tale formula è stata valutata dal legislatore per scoraggiare eventuali quote di "evasione" ed incoraggiare il conferimento in ambito portuale.

Con Ordinanza APV n. 337 del 2010, nell'All. A2 recante "Linee guida per il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il Porto di Venezia", è stata infatti imposta l'applicazione della tariffa anche a navi che non conferiscono presso il Porto di Venezia, introducendo l'obbligo di pagamento di una quota fissa "a toccata", a fronte del rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione alla prosecuzione per altro porto. Questa prescrizione permane anche nell'Ordinanza APV n. 411 del 01/07/2015.

I contributi della quota fissa applicabili all'utenza sono stati, peraltro, distribuiti in misura proporzionale ai quantitativi di rifiuti affidabili dalle varie tipologie di navi che si rivolgono agli impianti portuali di raccolta, conformandosi così la tariffa, alle prassi in uso negli altri porti italiani.

Le tariffe, fisse e variabili, attualmente in vigore sono state stabilite con Ordinanza APV n. 411 del 01/07/2015 che costituisce aggiornamento della precedente n. 378 del 26 aprile 2013 (si veda Allegato 4).

In particolare, nell'Ordinanza APV n. 411 del 01/07/2015, sono dettagliate le modalità di calcolo della tariffa per il conferimento dei rifiuti liquidi e dei rifiuti solidi, nonché le tariffe fisse da applicarsi alle navi in deroga.

Considerato inoltre che l'allegato IV del D. Lgs. 182/2003 prevede che le tariffe possano essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione ed il funzionamento della nave sono tali che il comando nave possa dimostrare di produrre quantità ridotte di rifiuti e residui, è apparso opportuno introdurre con la recente Ordinanza degli sconti sulle deroghe nel caso di **navi "green"**. L'art. 5 dell'Ordinanza introduce quindi uno sconto pari al 50%, da applicare alle tariffe di deroga indicate alla voce D della tabella in Allegato 2 all'Ordinanza. Per ottenere lo sconto le compagnie dovranno presentare documentazione attestante la gestione ambientale e dei rifiuti all'Autorità Portuale di Venezia, Direzione Tecnica, che verificherà i presupposti necessari per applicare lo sconto.

Con la sottoriportata nota APV prot. n. 16089 del 3 novembre 2014, è stata chiarita la definizione di nave "green".



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

Venezia, - 3 NOV. 2014
Prot. 57915-AMB-DTEC/16089

Area di competenza
Area Ambiente

Autorità Portuale di Venezia
Santa Marta, Fabricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.venezias@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008



Spett.li Associazione Agenti Raccomandati e
Mediatori Marittimi del Veneto
Via Fapanni 37/6
30174 Mestre
info@assoagentiveneto.eu

Associazione Agenti e Mediatori Marittimi
della Provincia di Venezia
Galleria Giacomuzzi 6
30172 Mestre
c.a. Paolo Tonolo
direction@carlo-tonolo.it
c.a. Antonio Gusella
antonio.gusella@gusellashipping.eu
associazione@aammvenezias.it

CONEPO SERVIZI Scarl
Via Malcontenta 32
30176 Marghera - Venezia
Fax 041 9342111
m.zancanaro@conepo.it

Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia
Via F.lli Bandiera 55, int. 6
30175 Marghera Venezia
Fax 041/2529350
presidenza@guardieaifuochi.it

Veritas s.p.a.
Santa Croce 489
30135 Venezia
Fax 041/7291110
c.ghezzo@gruppo-veritas.it

P.C. Capitaneria di Porto di Venezia
Dorsoduro 1408
30123 Venezia
dm.venezias@pec.mit.gov.it
c.a. CP (CV) Alberto Pietrocola

Applicazione Ordinanza n. 401 del 07.10.2014 - Definizione requisiti e modalità di attestazione nave "green"

L'ordinanza in oggetto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 182/03 Allegato IV, dispone una riduzione sulle tariffe per le navi la cui gestione am-





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

bientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui, pertanto, ai sensi dell'Ordinanza n. 401 del 2014, sono considerate "green" le navi che dimostrano il rispetto di alti standard di protezione ambientale e l'impegno alla prevenzione dell'inquinamento e alla salvaguardia dell'ambiente.

Ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50% sulla tariffa in deroga per i rifiuti solidi di cui alle Voci D - Allegato 2 all'Ordinanza 401/2014 (esclusi i rifiuti alimentari per i quali vige l'obbligo di conferimento giornaliero), dovrà essere predisposta una dichiarazione da presentare ad ogni richiesta di deroga, secondo il modulo allegato alla presente nota circa:

1. l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme ISO 14001, EMAS (o equivalenti) da cui si evinca uno specifico modello di gestione dei rifiuti;
2. il possesso dei requisiti che seguono organizzazione di adeguati sistemi di stoccaggio differenziato dei rifiuti all'interno della nave (tali da evitarne promiscuità); la differenziazione deve riguardare anche le procedure di conferimento.

Per una più semplice gestione da parte degli operatori, la dichiarazione sarà a breve integrata nella documentazione LOGIS.

Le attività di controllo potranno essere svolte a campione a bordo nave, da parte degli organi competenti, e saranno volte alla verifica delle modalità operative di differenziazione e conferimento, nonché a valutare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Le attività potranno avere luogo anche a seguito di richiesta da parte del soggetto autorizzato alla raccolta dei rifiuti in porto. Qualora nel corso delle attività di controllo siano individuate non conformità relative alla gestione dei rifiuti o difformità rispetto alle dichiarazioni fornite, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Distinti saluti

Direttore Tecnico
Dot. Ing. Nicola Torricella

Allegato: c.s.

Autorità Portuale di Venezia
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.port.venice.it

PEC
autoritaportuale.venezias@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008



7 Allegati

- 1. Autorizzazione Integrata Ambientale - ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scpa
Regione del Veneto Decreto n. 92 del 28 dicembre 2009, come modificato con Decreto n. 23 del 6 aprile 2010 e n. 76 del 7 dicembre 2011
Regione del Veneto Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 03 novembre 2015
Provvedimento novembre 2015 proroga AIA al 2021**
- 2. Ordinanze dell’Autorità Portuale di Venezia per la Concessione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da nave e dei residui del carico nell’ambito del Porto di Venezia**
- 3. Decreto del Presidente di APV n. 1566 del 20 giugno 2013**
- 4. Ordinanza APV n. 411 del 1 luglio 2015 – Aggiornamento tariffario**
- 5. Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia n. 56/12 del 16 maggio 2012 e n. 148/12 del 23 novembre 2012**
- 6. Decreto n. 59 del 04 settembre 2013**
- 7. Comunicazione prot. APV n. 5350 del 25/03/2016**

Allegato 1

Autorizzazione Integrata Ambientale - ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scpa

Regione del Veneto Decreto n. 92 del 28 dicembre 2009, come modificato con Decreto n. 23 del 6 aprile 2010 e n. 76 del 7 dicembre 2011

Regione del Veneto Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 03 novembre 2015

Provvedimento novembre 2015 proroga AIA al 2021



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 92 del 28 dicembre 2009

OGGETTO: Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), e ubicazione impianto su chiatta sito in Canale industriale sud di Porto Marghera (VE), via dell'elettricità 7 Malcontenta (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia". DDGRV n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E IL TERRITORIO

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- (2) VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- (4) VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (5) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
- (6) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005";
- (7) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Mod. B - copia

- (8) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005;
- (9) CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- (10) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante “*Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, «attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»*”;
- (11) VISTA la Legge 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;
- (12) PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 in forma “ridotta” in data 24/05/2007 e, in forma “completa”, in data 28/01/2008, per il punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007
- (13) CONSIDERATO che con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 115 del 13/09/2007 è stata rilasciata alla ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), sulla base della succitata istanza, l'Autorizzazione Integrata Ambientale “*provvisoria*” relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal D. Lgs. n. 59/05 allegato I, individuata al punto 5.1, ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere, con scadenza il 31/12/2008, successivamente integrato con DSRAT n. 76 del 05/08/2008 e poi prorogato con DSRAT n. 122 del 24/12/2008 fino al 31/12/2009;
- (14) VISTO l'avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 con nota prot. n. 195951/57.19 del 11/04/2008;
- (15) PRESO ATTO che in data 24/04/2008 la ditta ha provveduto alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale (*Corriere del Veneto*) dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 59/2005 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione via telefax in data 24/04/2008;
- (16) PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto (15), non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati sia entro che oltre i termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 59/2005;
- (17) PRESO ATTO che con nota trasmessa in data 16/11/2007, la Ditta ha chiesto, per motivi di ottimizzazione dello spazio disponibile in banchina, di sostituire la chiatta autorizzata dalla Provincia di Venezia con provvedimento n. 89034/05 del 23/12/2005 e denominata “Canal Bianco” con la chiatta denomina “Ecolaguna 6”, caratterizzata da dimensioni diverse da quelle in esercizio;
- (18) PRESO ATTO che in data 10/12/2007 la Società ha altresì precisato che l'istanza di sostituzione della chiatta non intende modificare i contenuti del provvedimento provinciale n. 89034/05

Mod. B - copia

2/9

- del 23/12/2005 ed in particolare, non intende variare i volumi di stoccaggio e di conferimento giornaliero dei rifiuti, le operazioni di recupero/smaltimento svolte e le tipologie di rifiuti autorizzate;
- (19) **CONSIDERATO** che la richiesta di sostituzione della chiatta è stata valuta dalla Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente che ha reso il parere favorevole con prescrizioni n. 3490 in data 20/12/2007;
- (20) **DATO ATTO** che sulla base del parere di cui al precedente punto (19), è stato emanato il DSRAT n. 76 del 05/08/2008 che integra il precedente DSRAT n. 115 del 13/09/2007 dando atto della possibilità, assentita dalla CTRA, di porre in essere la sostituzione della chiatta denominata "Canal Bianco" con la chiatta denominata "Ecolaguna 6" nel pieno rispetto dei contenuti del parere stesso;
- (21) **PRESO ATTO** che in data 08/09/2008 la ditta ha altresì presentato il Manuale Operativo e il Programma dei Controlli riferito alla chiatta "Ecolaguna 6" così come prescritto dalla CTR sez. Ambiente nel citato parere n. 3490/07.
- (22) **PRESO ATTO** che con nota prot. n. 524879/57.19 del 10/10/2008 la Regione Veneto ha chiesto agli Organi di Controllo - Provincia ed ARPAV-DAP di Venezia - di esprimere un parere sul Programma dei Controlli e sul Manuale Operativo di cui al precedente punto (21).
- (23) **PRESO ATTO** che con nota prot. n. 85447 del 18/12/2008 la Provincia di Venezia ha comunicato che, sulla base di una verifica condotta congiuntamente con ARPAV-DAP di Venezia in data 3 dicembre 2008, il Programma dei Controlli presentato dalla ditta può ritenersi approvabile con le seguenti prescrizioni:
- Capitolo 1 Pag. 4 *"la cadenza delle verifiche ispettive deve essere almeno semestrale, così come previsto dall'art. 26 delle L. R. n. 3 del 2000"*.
 - Capitolo 7 pagg. 29/30 *"Le certificazioni analitiche dovranno essere riferite ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale"*.
- (24) **PRESO ATTO** che nella nota di cui al punto (23), la Provincia di Venezia ha inoltre evidenziato la necessità che la ditta comunichi agli Enti competenti (Regione, Provincia e ARPAV) ogni eventuale variazione del Programma dei Controlli, comprese quelle derivanti dall'utilizzo di sistemi di Gestione Ambientale in sostituzione del programma stesso;
- (25) **DATO ATTO** che la Ditta, in data 17/12/2009 (prot. regionale n. 704754/57.19), ha infine trasmesso la versione definitiva dell'elaborato denominato Programma di Monitoraggio e Controllo (vers. del 30/11/2009), redatto sulla base delle osservazioni di cui ai precedenti punti (23) e (24);
- (26) **VISTA** la nota prot. n. 77763 del 18/12/2009, con cui la Provincia di Venezia ha trasmesso il proprio parere in merito al PMC di cui al punto precedente, comunicando che *"si ritiene approvabile il programma di controllo presentato dalla ditta"*;
- (27) **VISTA** altresì la nota prot. n. 159656/09/VA del 18/12/2009 con cui ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha informato che *"si ritiene approvabile il Programma di Controllo della Ditta, così come presentato dalla Ditta in data 17/12/2009, nella versione ufficiale comprendente le correzioni formali richieste da Provincia ed ARPAV"*;
- (28) **DATO ATTO** altresì che, essendo l'impianto ormeggiato all'interno dei SIC/ZPS IT3250030 – "Laguna medio-inferiore di Venezia" e IT3250046 – "Laguna di Venezia", la Ditta ha presentato, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 689466/5701 in data 06/12/07, alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto uno studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale;
- (29) **PRESO ATTO** che con nota prot. n. 207297/57.10 del 16/04/09, i suddetti Uffici regionali hanno preso

- atto di quanto dichiarato dal professionista incaricato e reso un parere favorevole subordinatamente ad alcune prescrizioni e che tali prescrizioni riguardano le misure da mettere in atto durante la sostituzione della chiatta “Canal Bianco” con la chiatta denomina “Ecolaguna 6”;
- (30) PRESO ATTO che l’istante ha presentato, con prot. n. 271946/5719 del 19/05/09, integrazioni alla domanda di AIA richiedendo, in particolare l’eliminazione:
- dei codici CER 16 07 09* e CER 19 08 09 dalla lista dei rifiuti autorizzati;
 - dell’attività di gestione rifiuti identificata come D13;
- (31) PRESO ATTO che con la nota di cui al punto precedente, la Ditta ha inoltre comunicato la riorganizzazione sull’utilizzo delle cisterne posizionate a bordo della chiatta, allegando un layout dell’impianto;
- (32) VISTO che sulla base dell’istanza presentata agli Uffici regionali e degli incontri tecnici intercorsi, è emerso che l’attività della Ditta consiste in:
- messa in riserva dei rifiuti in ingresso, costituiti da miscele di prodotti petroliferi con percentuale variabile di acqua (**R13**);
 - separazione fisica mediante decantazione di fluidi aventi caratteristiche organolettiche e tensiometriche differenti, finalizzata all’ottenimento di una frazione acquosa da avviare a smaltimento e di una frazione idrocarburica da avviare a recupero; nel caso in cui la frazione idrocarburica venga utilizzata senza la necessità di ulteriori trattamenti, l’operazione svolta si prefigura come **R 3**, mentre nel caso in cui tale frazione debba essere avviata ad ulteriori impianti di raffinazione/recupero, l’operazione svolta in impianto sarà individuata come **R 12**;
 - deposito preliminare esclusivamente per le tipologie di rifiuti che, in entrata all’impianto, non possono essere sottoposte ad operazioni di recupero (**D 15**).
- (33) VISTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 18, del D. Lgs. n. 59/2005, ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l’indicazione delle autorizzazioni sostituite;
- (34) RITENUTO di sostituire, con il presente provvedimento, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto rilasciata dalla Provincia di Venezia con DDP n. 89034/05 del 23/12/2005;
- (35) PRESO ATTO che la Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26/05/2009 recante “*Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- (36) RITENUTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L. R. n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Venezia, competente per territorio, e debbano essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale e con le modalità da essa richieste;
- (37) PRESO ATTO che la ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. 5474 rilasciata il 07/04/2007 da Certiquality Srl, via G. Giardino, 4, 20123 - Milano;
- (38) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni con sede legale in via Fratelli Bandiera,

55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), per l'attività prevista dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59, nell'all. I, al punto 5.1, per un periodo di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento come previsto dall'articolo 9 del D. Lgs n. 59/2005, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

DECRETA

1. Alla Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, P. IVA e C.F. n. 00902950278, con sede legale in Via Fratelli Bandiera, n. 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto su chiatta ubicato in Canale Industriale Sud di Porto Marghera (VE), Via dell'elettricità n. 7, Malcontenta, in Comune di Venezia, per l'attività soggetta al D. Lgs. n. 59/05, individuata al punto 5.1 dell'allegato I della medesima disposizione di legge;
2. Il soggetto gestore dell'impianto di cui trattasi è la Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, con sede legale in Via Fratelli Bandiera, n. 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), ossia lo stesso soggetto titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di cui trattasi ha validità 6 (sei) anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004;
4. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV-DAP di Venezia l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza di detta certificazione; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Venezia di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;
5. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire dalla data di rilascio del provvedimento in argomento, fatte salve ulteriori determinazioni;
6. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Venezia – entro e non oltre 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento – le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, a favore della Provincia di Venezia, in conformità alla DGRV n. 2528/99 e s.m. ed i. e secondo le modalità stabilite dalla medesima Amministrazione provinciale di Venezia, la quale è tenuta a verificarne la congruità. Tali garanzie dovranno essere prorogate almeno tre mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 2528/99;
7. Gli importi delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV 2528/99 sono ridotti del quaranta per cento ai sensi dell'articolo 210, comma 3, lettera h), del D. Lgs. n. 152/2006, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004; l'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni. La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali variazioni delle certificazioni.
8. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
 - polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria.

In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni.

Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.

9. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m. ed i. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Venezia l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
10. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV-DAP di Venezia variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso;
11. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.

Autorizzazioni ambientali sostituite/ricomprese dalla autorizzazione integrata ambientale

12. Ai sensi del comma 14, art. 5, del D. Lgs. n. 59/2005 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 (per le operazioni degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 successivamente specificate) e sostituisce, revocandolo, il Provvedimento dirigenziale della Provincia di Venezia n. 89034/05 del 23 dicembre 2005.

Operazioni svolte e rifiuti ammessi in impianto/chiatta Ecolaguna 6

13. Nell'impianto/chiatta oggetto della presente istanza possono essere svolte le seguenti operazioni individuate ai sensi degli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 s.m. ed i.:
 - messa in riserva dei rifiuti in ingresso, costituiti da miscele di prodotti petroliferi con percentuale variabile di acqua (**R13**);
 - separazione fisica mediante decantazione di fluidi aventi caratteristiche organolettiche e tensiometriche differenti, finalizzata all'ottenimento di una frazione acquosa da avviare a smaltimento e di una frazione idrocarburica da avviare a recupero; nel caso in cui la frazione idrocarburica venga utilizzata senza la necessità di ulteriori trattamenti, l'operazione svolta si prefigura come **R 3**, mentre nel caso in cui tale frazione debba essere avviata ad ulteriori impianti di raffinazione/recupero, l'operazione svolta in impianto sarà individuata come **R 12**;
 - deposito preliminare esclusivamente per le tipologie di rifiuti che, in entrata all'impianto, non possono essere sottoposte ad operazioni di recupero (**D 15**).
14. Nell'impianto/chiatta "Ecolaguna 6" è ammesso il conferimento dei rifiuti riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che è parte integrante e sostanziale dello stesso;
15. La capacità complessiva dei rifiuti in chiatta non può superare le 1040 tonnellate, secondo la suddivisione sotto riportata:

<i>Denominazione cisterna</i>	<i>Operazione effettuata</i>	<i>Capacità massima autorizzata in t</i>
1, 5 e 7	Stoccaggio miscele di prodotti petroliferi con diversa percentuale di acqua	415
3 e 4	Separazione fisica delle miscele	260
2	Stoccaggio della frazione oleosa separata	105
8	Stoccaggio della frazione acquosa separata	155
6	Deposito di sole miscele o rifiuti che non permettono il recupero di sostanze oleose	105
<i>Totale autorizzato</i>		<i>1040</i>

16. Non è ammesso il conferimento nell'impianto/chiatta di rifiuti pericolosi il cui punto di infiammabilità sia inferiore o uguale a 60° C;
17. I rifiuti stoccabili potranno provenire solo dall'attività di raccolta svolta nell'ambito della Laguna di Venezia;
18. Presso l'impianto/chiatta dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m. ed. i. Deve essere inoltre accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, separazione ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta;
19. È fatto obbligo alla Ditta di indicare nel registro di carico e scarico la cisterna di stoccaggio dei rifiuti.

Rumore

20. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia ai sensi del DPCM 14 novembre 1997. In particolare dovranno essere attuate misure di contenimento del rumore prodotto dal compressore ormeggiato sulla banchina che portino la pressione sonora massima al recettore più prossimo alla sorgente a 65 dB (A) nelle 24 ore.

Odori

21. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene che potranno eventualmente verificarsi nelle fasi di carico/scarico delle cisterne nonché ad assicurare il corretto, costante e pieno funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico del compressore.

Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) e obblighi di comunicazione

22. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC), presentato in data 17/12/2009, prot. regionale n. 704754/57.19, (versione del 30/11/2009) redatto ai sensi della L. R. n. 3/2000 e del D. Lgs. n. 59/05, cui hanno dato parere favorevole Provincia di Venezia e l'ARPAV-DAP di Venezia con le note prot. n. 77763 del 18/12/2009 e prot. n. 159656/09/VA del 18/12/2009;
23. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia ogni eventuale variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Venezia e di ARPAV-DAP di Venezia;
24. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione Veneto, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi

di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 c) del D. Lgs. n. 59/2005;

25. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
26. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e (ove presente) del controllore indipendente dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;
27. Ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D. Lgs. n. 59/2005, l'ARPAV effettuerà con oneri a carico del gestore, nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, due controlli amministrativo/tecnico/gestionale di cui uno analitico.

Ulteriori condizioni da rispettare durante l'esercizio dell'impianto/chiatta

28. Le operazioni effettuate sulla chiatta devono essere svolte senza pericolo per la salute dell'uomo e secondo modalità e procedimenti che non possono recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare :
 - le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate. Copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli interessati;
 - con periodicità almeno annuale devono essere effettuate verifiche campionarie sul rispetto delle suddette caratteristiche, svolte da laboratori riconosciuti, i cui risultati devono essere conservati presso l'impianto, allegati al quaderno di manutenzione, ed esibiti a richiesta degli incaricati dei controlli;
 - i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie, ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi, non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. Con periodicità almeno semestrale devono essere effettuate verifiche campionarie sul rispetto delle suddette caratteristiche, svolte da laboratori riconosciuti, i cui risultati devono essere conservati presso l'impianto allegati al quaderno di manutenzione ed esibiti a richiesta degli incaricati dei controlli;
 - i prodotti ottenuti dal recupero devono in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni per la loro immissione in commercio previste dalle normative di riferimento, copia delle quali deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli incaricati dei controlli;
 - restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione: a tal fine, dovranno essere integrati col registro di carico-scarico i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione, in analogia con quanto previsto per i formulari di identificazione, al fine di consentire la verifica della destinazione dei rifiuti recuperati in sede di controllo.
29. Durante l'orario di lavoro, dovrà essere garantita la presenza fissa di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
30. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, via fax all'ARPAV-DAP di Venezia, alla Provincia di Venezia ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone la provenienza e i motivi della loro esclusione ed indicando

nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

31. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle cisterne. Inoltre, la dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza;
32. Il presente provvedimento revoca il D.S.R.A.T. n. 115 del 13/09/2007 come integrato dal D.S.R.A.T. n. 76 del 05/08/2008 e prorogato dal D.S.R.A.T. n. 122 del 24/12/2008;
33. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
34. Sono allegati al presente provvedimento:
 - a. **Allegato A**: elenco dei rifiuti conferibili in impianto secondo codice CER;
 - b. **Allegato B**: layout dell'impianto.
35. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta GUARDIE AI FUCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
36. Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241 s. m. i., nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO**
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO



Attesto che la presente copia, composta di n° 9 (nove) fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 30 DIC 2009

+ 2 fogli ALLEGATO A
+ 1 foglio ALLEGATO B

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
IL DIRIGENTE REGIONALE
Ing. Roberto Morandi

Roberto Morandi

Mod. B - copia

9/9

**Elenco dei rifiuti conferibili presso l'impianto/chiatta individuati secondo codice CER**


CER	DESCRIZIONE
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 03 *	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 05 *	Perdite di olio
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIUOSTRI PER STAMPI
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri di stampa
08 03 19 *	Oli dispersi
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETTALLURGIA NON FERROSA
11 01	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio, con alcali, anodizzazione)
11 01 13 *	Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose
12 01 07 *	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 10 *	Oli sintetici per macchinari
12 01 19 *	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 5, 12 E 19)
13 01	scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 04*	emulsioni clorate
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 04	oli di sentina
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 07	rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 *	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio

13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti	
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	
13 08 02*	Altre emulsioni	
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)	
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUAPREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)	
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	





Layout impiantistico





DECRETO N. 23 DEL 6 aprile 2010

OGGETTO: Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), e ubicazione impianto su chiatta sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia". Rettifica dell'indirizzo di ubicazione dell'impianto riportato nel DSRAT n. 92 del 28 dicembre 2009. DDGRV n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E IL TERRITORIO

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- (2) VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- (4) VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (5) VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4;
- (6) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 59/2005";
- (7) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- (8) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "Emanazione di linee guida per

Mod. B - copia

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.lgs. 59/2005;

- (9) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante *“Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, «norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, «attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»*”;
- (10) VISTA la Legge 19 dicembre 2007, n. 243, di conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;
- (11) RICHIAMATO il DSRAT n. 92 del 28 dicembre 2009 con cui è stata rilasciata alla Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'attività individuata al punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005;
- (12) PRESO ATTO che l'indirizzo riportato nel succitato provvedimento, a causa di mero errore materiale, risulta essere diverso da quello in cui è sito l'impianto e che pertanto risulta necessario rettificarlo con la seguente esatta indicazione: *“ubicazione impianto su chiatta sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7, Malcontenta (VE).”*

DECRETA

1. Di fare salve tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 28 dicembre 2009, rettificando ogni riferimento all'ubicazione dell'impianto con la seguente esatta individuazione:

“Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), e ubicazione impianto su chiatta sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE).”

2. Di dar corso alla comunicazione del presente provvedimento alla Ditta GUARDIE AI FUCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO
Ing. Roberto Casarin**

FIRMATO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 76 DEL 7 dicembre 2011

OGGETTO: Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), e ubicazione impianto su chiatta sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE).
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Punto 5.1 dell'All. VIII della parte II del D.lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.: Impianto di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia". Modifica ed integrazione del DSRAT n. 92 del 28 dicembre 2009.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- ⁽¹⁾ **RICHIAMATO** il proprio precedente decreto n. 92 del 28 dicembre 2009, che rilascia alla ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - MARGHERA (VE), l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE);
- ⁽²⁾ **DATO ATTO** che la Ditta è autorizzata, come da prescrizione n. 13, a svolgere le seguenti operazioni individuate ai sensi degli Allegati B e C della Parte IV del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.:
- messa in riserva dei rifiuti in ingresso, costituiti da miscele di prodotti petroliferi con percentuale variabile di acqua (R 13);
 - separazione fisica mediante decantazione di fluidi aventi caratteristiche organolettiche e tensiometriche differenti, finalizzata all'ottenimento di una frazione acquosa da avviare a smaltimento e di una frazione idrocarburica da avviare a recupero; nel caso in cui la frazione idrocarburica venga utilizzata senza la necessità di ulteriori trattamenti, l'operazione svolta si prefigura come R 3, mentre nel caso in cui tale frazione debba essere avviata ad ulteriori impianti di raffinazione/recupero, l'operazione svolta in impianto sarà individuata come R 12;
 - deposito preliminare esclusivamente per le tipologie di rifiuti che, in entrata all'impianto, non possono essere sottoposte ad operazioni di recupero (D 15).
- ⁽³⁾ **CONSIDERATO** inoltre che, con prescrizione n. 23 del succitato Decreto di AIA, l'Autorità competente ha stabilito che:
- "Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia ogni eventuale variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC è soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Venezia e di ARPAV-DAP di Venezia".*
- ⁽⁴⁾ **PRESO ATTO** che, in adeguamento a quanto previsto dalla DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, con nota in data 30 marzo 2011 (prot. regionale n. 154638/63.01.05), la Ditta ha trasmesso a Regione Veneto, Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia una nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (Emissione 13/02/2011, Rev. n. 00);
- ⁽⁵⁾ **VISTA** pertanto, la nota regionale prot. n. 169929 del 07/04/2011, con cui gli Uffici Regionali

Mod. B - copia

- competenti hanno chiesto a Provincia di Venezia ed ARPAV-DAP di Venezia di fornire un proprio parere sulla versione del Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso dalla Ditta in data 30/03/2011;
- (6) PRESO ATTO che, in risposta alla richiesta regionale di cui al precedente punto (5), ARPAV-DAP di Venezia ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 121073/11/VA del 21/10/2011, mentre la Provincia di Venezia non ha fornito alcun riscontro;
- (7) VISTO pertanto il parere positivo espresso da ARPAV-DAP di Venezia (nota prot. n. 121073/11/VA del 21/10/2011) con cui sono stati tuttavia evidenziati i seguenti aspetti:
- *“la Dichiarazione ai fini del Certificato di navigabilità risulta in scadenza il 05/07/2011”;*
 - *“si parla di accorpamenti tra rifiuti aventi CER diversi nella stessa vasca: tale tipologia di operazione non sembra essere tra quelle autorizzate, di cui all’art. 13 del provvedimento autorizzatorio”;*
 - *“l’estensore dice ‘Nel caso venga effettuato accorpamento di rifiuti in entrata aventi ulteriori caratteristiche di pericolo diverse tra loro, il rifiuto ottenuto avrà per default quali ‘H’ di pericolo la sommatoria dei singoli CER’. Si ritiene che questo modo di operare configuri ‘miscelazione in deroga all’art. 187’, e pertanto da autorizzarsi esplicitamente nell’AIA”.*
- (8) VISTA la nota del 08/11/2011 (acquisita al prot. regionale n. 518085), con cui la Ditta, nel dar riscontro a quanto evidenziato da ARPAV-DAP di Venezia nel proprio parere, di cui al precedente punto (7), ha precisato quanto segue:
- “Secondo quanto previsto dalla nuova definizione di miscelazione di cui all’art. 187 del D.lgs. 152/06 s.m.i. [...] l’Azienda effettuerà accorpamenti esclusivamente tra rifiuti con lo stesso CER ma con le medesime caratteristiche di pericolo H (stessi H e non anche ulteriori).*
- Nel caso in cui l’Azienda effettui accorpamenti tra rifiuti con CER differenti ma con le medesime caratteristiche di pericolo H (stessi H e non anche ulteriori), non si tratta di miscelazione in deroga”*
- proponendo, a tal proposito, di utilizzare la causale R 12 con questa ulteriore specifica, oltre a quella già presente nell’AIA vigente;
- (9) DATO ATTO che, sulla base di quanto affermato nella nota del 08/11/2011, la Ditta ha allegato alla stessa una nuova versione della pagina n. 28 del PMC, eliminando la frase:
- “Nel caso venga effettuato accorpamento di rifiuti in entrata aventi ulteriori caratteristiche di pericolo diverse tra loro, il rifiuto ottenuto avrà per default quali ‘H’ di pericolo la sommatoria dei singoli CER”*
- sia perché non più rispondente all’intervenuta normativa in materia di miscelazioni sia perché, nella realtà dei fatti, non rappresentante un’operazione effettuata dalla ditta in impianto;
- (10) PRESO ATTO che, nella medesima nota del 08/11/2011, la Ditta ha altresì allegato la Dichiarazione ai fini del Certificato di Navigabilità rilasciata in data 09/06/2011 e con scadenza il 05/07/2012;
- (11) PRESO ATTO che, per poter consentire la visita quadriennale ai fini del rinnovo del succitato Certificato di Navigabilità, la Ditta ha individuato, nella Procedura P12 Rev. 02 *“Gestione delle manutenzioni delle attrezzature e dei presidi”*, Capitolo 6.2 *“Attrezzature e mezzi di mare”*, pagg. 5-6, contenuta nella cartella *“Documentazione”* allegata al PMC del 30/03/2011, la tempistica e le modalità con cui effettuare le operazioni di manutenzione per consentire la visita stessa;
- (12) DAT ATTO che, sempre nella comunicazione di cui al punto (8), la Ditta ha chiesto che nel provvedimento di aggiornamento dell’AIA venissero riportati i riferimenti alle modalità di effettuazione delle manutenzioni alle singole cisterne costituenti l’impianto chiatta, secondo

- quanto indicato nella succitata Procedura P12 Rev. 02 "Gestione delle manutenzioni delle attrezzature e dei presidi";
- ⁽¹³⁾ RITENUTO opportuno, sulla base del parere favorevole espresso in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo da ARPAV-DAP di Venezia, prendere atto del PMC presentato dalla ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni in data 30/03/2011 (Emissione 13/02/2011, Rev. n. 00) e relativo all'impianto chiatta di cui trattasi;
- ⁽¹⁴⁾ VALUTATO altresì opportuno, sulla base di quanto sopra, modificare il Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 28 dicembre 2009, specificando che, nell'attuare l'operazione R. 12, la ditta effettua un'operazione di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.;
- ⁽¹⁵⁾ VALUTATO altresì di integrare il DSRAT n. 92/2009 con i riferimenti alle modalità di effettuazione delle manutenzioni alle singole cisterne costituenti l'impianto chiatta, per quanto riportato nelle precedenti premesse;
- ⁽¹⁶⁾ RITENUTO inoltre di fare salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 2009 s.m.i.;

DECRETA

1. Il punto n. 13 del Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 28 dicembre 2009 è così sostituito:
 13. *Nell'impianto/chiatta oggetto della presente istanza possono essere svolte le seguenti operazioni individuate ai sensi degli allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.:*
 - a. *messa in riserva dei rifiuti in ingresso, costituiti da miscele di prodotti petroliferi con percentuale variabile di acqua (R13);*
 - b. *accorpamento/miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità (H), da sottoporre alle successive operazioni di cui alla lettera c. (R12);*
 - c. *separazione fisica mediante decantazione di fluidi aventi caratteristiche organolettiche e tensiometriche differenti, finalizzata all'ottenimento di una frazione acquosa da avviare a smaltimento e di una frazione idrocarburea da avviare a recupero; nel caso in cui la frazione idrocarburea venga utilizzata senza la necessità di ulteriori trattamenti, l'operazione svolta si prefigura come R3, mentre nel caso in cui tale frazione debba essere avviata ad ulteriori impianti di raffinazione/recupero, l'operazione svolta in impianto sarà individuata come R12;*
 - d. *deposito preliminare esclusivamente per le tipologie di rifiuti che, in entrata all'impianto, non possono essere sottoposte ad operazioni di recupero (D15).*
2. Il punto n. 22 del Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 28 dicembre 2009 è così sostituito:
 22. *Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC), presentato in data 30/03/2011, prot. regionale n. 154638, (Emissione 13/02/2011, Rev. n. 00), cui ha dato parere favorevole ARPAV-DAP di Venezia con nota prot. n. 121073/11/VA del 21/10/2011;*
3. Il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 28 dicembre 2009 è integrato con il seguente punto n. 19 bis:
 - 19 bis. *Le manutenzioni ordinarie delle attrezzature e dei mezzi di mare devono essere gestite secondo la Procedura P12 Rev. 02 "Gestione delle manutenzioni delle attrezzature e dei presidi", Capitolo*

6.2 "Attrezzature e mezzi di mare", contenuta nella cartella "Documentazione" allegata al PMC del 30/03/2011.

4. Di fare salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 92 del 2009 s.m.i.;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26.05.2009;
6. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta GUARDIE AI FUCHI DEL PORTO DI VENEZIA Società cooperativa per Azioni, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, ad ARPAV- Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

**IL SEGRETARIO REGIONALE
PER L'AMBIENTE**
Ing. Mariano CARRARO

FIRMATO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 71 del 03 novembre 2015

Ditta **GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA**, Società cooperativa per Azioni (C. F. 00902950278), sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), e ubicazione dell'impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Punto 5.1 dell'All. VIII della parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i. - Decreti Segretario regionale Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T.) n. 92 del 28.12.2009, n. 23 del 6.04.2010 e n. 76 del 7.12.2011. Autorizzazione al temporaneo cambio dell'impianto su chiatta e aggiornamento delle operazioni di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento è concesso, allo scopo di permettere le previste e necessarie verifiche dello scafo, il temporaneo spostamento dell'attività dalla chiatta denominata "Ecolaguna 6" all'analoga chiatta denominata "Canal Bianco", nonché, aggiornate le operazioni già assentite con il provvedimento di A.I.A. in essere.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza della ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia del 30.06.2015, acquisita al prot. regionale con n. 278977 del 07/07/2015;
nota della Regione Veneto prot. n. 330692 del 12.08.2015;
nota dell'ARPAV-DAP di Venezia prot. n. 91995/15 del 22.09.2015 e nota della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 85476 del 19.10.2015.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T.) n. 92 del 28.12.2009, con cui è stata rilasciata alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), una autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la gestione dell'impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE).

VISTO il D.S.R.A.T. n. 23 del 6.04.2010 che rettifica il D.S.R.A.T. n. 92 del 28.12.2009 con il corretto riferimento all'ubicazione dell'impianto.

VISTO il D.S.R.A.T. n. 76 del 7.12.2011 che modifica e integra il D.S.R.A.T. n. 92 del 28.12.2009 mediante la sostituzione dei punti prescrittivi n. 13 e n. 22 e l'inserimento del nuovo punto prescrittivo n. 19 bis.

VISTA la nota della ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia datata 30.06.2015, acquisita al prot. regionale con n. 278977 in data 07.07.2015, che chiede una "modifica non sostanziale dell'A.I.A." tesa ad ottenere l'inserimento, tra le operazioni già autorizzate e svolte in impianto, anche dell'operazione D13 e la sostituzione temporanea dell'impianto su chiatta denominata "Ecolaguna 6", attualmente autorizzato in A.I.A. con il D.S.R.A.T. n. 92/2009 s.m.i., con un analogo impianto su chiatta denominata "Canal Bianco".

VISTA la documentazione allegata alla citata nota del 30.06.2015 costituita da: un layout della chiatta "Ecolaguna 6" riferito allo stato attuale e un layout della medesima chiatta con evidenziate la modifica proposta riguardante l'inserimento dell'Operazione D13 nella cisterna 6; un estratto del Programma di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) con le modifiche riguardanti l'istanza in argomento; il Certificato di navigabilità della chiatta "Ecolaguna 6"; il Certificato di navigabilità e il Certificato di idoneità della chiatta "Canal Bianco"; la licenza per Navi minori e Galleggianti rilasciata alla chiatta "Canal Bianco"; una relazione tecnica che considera il cambio di chiatta; un layout della chiatta Canal Bianco e una documentazione fotografica.

DATO ATTO che con la nota prot. n. 330692 del 12.08.2015 la Regione Veneto ha chiesto agli Enti di Controllo di esprimere un proprio parere in merito alle modifiche non sostanziali proposte, al fine di procedere nei termini stabiliti dall'art. 29- nonies del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. con la conclusione del procedimento.

VISTA la nota prot. n. 91995/15 del 22.09.2015 con cui ARPAV-DAP di Venezia ha reso un parere in merito all'istanza presentata dalla ditta.

VISTO l'art 216-bis comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., recante indicazioni in merito alla gestione degli oli usati.

RITENUTO che, coerentemente con le autorizzazioni rilasciate ad altri impianti che effettuano attività di gestione degli oli usati in Veneto, alla miscela costituita esclusivamente da oli usati, così come definiti dall'art. 183 lett. c) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., può essere attribuito il "codice prevalente" del rifiuto costituente la miscela stessa, mentre negli altri casi, quando la miscela è costituita da altri tipi di rifiuto o di sostanze, il codice da attribuire dovrà appartenere al capitolo 19.

DATO ATTO che sulla scorta delle considerazioni esposte dall'ARPAV DAP di Venezia nella succitata nota prot. n. 91995/15, l'attività di accorpamento di partite di rifiuti aventi medesimo CER e stesse caratteristiche di pericolo "HP" ma provenienze diverse, debba essere codificata con causali D14 e R12, rispettivamente per la filiera di smaltimento e di recupero.

PRESO ATTO che, nel merito delle modifiche del P.M.C. presentate dalla Ditta, l'ARPAV-DAP di Venezia ha rilevato, nella comunicazione prot. n. 91995/15, che:

- in casi eccezionali, nei quali risulta impossibile acquisire le schede dei prodotti lubrificanti utilizzati nella nave, è obbligatorio ottenere dal responsabile della nave stessa una "dichiarazione" che attesti la natura e la tipologia dell'olio utilizzato dal natante;
- è necessario aggiornare l'elenco puntato di pagina 28, dando la corretta definizione di "miscelazione" (in deroga all'art. 187 del D. lgs. n. 152/2006 s.m.i.) in luogo di quella definita come "accorpamento" di rifiuti;
- in considerazione dell'influenza esercitata dall'evoluzione normativa sulla questione, l'Agenzia ritiene che le modalità di attribuzione delle classi di pericolosità HP non debbano far parte del PMC ma debbano essere di volta in volta applicate ai singoli casi.

VISTA la nota della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 85476 del 19.10.2015 con cui sono state condivise le osservazioni espresse da ARPAV-DAP e, contestualmente, fatta presente la necessità che la ditta presenti un'appendice alla polizza fideiussoria prestata a copertura dell'attività svolta nella Chiatta denominata "Ecolaguna 6". In tale appendice, il fideiussore è tenuto ad estendere la copertura finanziaria anche alla Chiatta denominata "Canal Bianco" per un periodo di tempo pari a quello di utilizzo richiesto. È inoltre richiesta l'estensione anche della polizza RCI alla chiatta in questione.

VISTA la nota della ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia datata 19.10.2015, acquisita al prot. regionale con n. 420164 in data 19.10.2015, nella quale, in previsione di possibili avverse condizioni meteorologiche e di ulteriori necessità tecniche, è chiesto di considerare 90 gg. quale durata massima delle attività di cui alla precedente nota datata 30.06.2015.

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti e di quanto espresso da ARPAV-DAP di Venezia e Provincia di Venezia con le note su richiamate, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e pertanto risulta possibile rilasciare un'autorizzazione che legittima la Ditta Guardie ai Fuochi di Venezia a svolgere, in aggiunta alle operazioni già autorizzate, anche dell'operazione D13 e a sostituire, temporaneamente, l'impianto su chiatta denominata "Ecolaguna 6", attualmente autorizzato in A.I.A. con il D.S.R.A.T. n. 92/2009 s.m.i., con l'impianto su chiatta denominata "Canal Bianco".

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. e in particolare l'art. 216-bis, comma 2.

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con Delibera del Consiglio regionale del 29 aprile 2015, n. 30.

decreta

1. La ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia è autorizzata ad effettuare le attività già svolte in forza dell'A.I.A. rilasciata con il DSRAT n. 92/2009 s.m.i., utilizzando, in luogo dell'impianto su chiatta denominata "Ecolaguna 6", l'analogo impianto su chiatta denominata "Canal Bianco", in conformità all'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
2. La presente autorizzazione è temporanea e strettamente correlata alla necessità di effettuare le operazioni di "messa a secco" e verifica dello scafo, nonché, di eventuale manutenzione della chiatta "Ecolaguna 6". Per tale ragione, la validità del presente atto è di 90 giorni a far data dal giorno di sostituzione del natante.
3. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente a Regione, Città Metropolitana di Venezia e al Dipartimento Arpav di Venezia, il giorno di sostituzione del natante, di cui al punto precedente.

4. In ragione di quanto espresso in premessa e segnatamente ai rilievi sollevati dal Dipartimento Arpav di Venezia, sulla chiatta impianto denominata "Canal Bianco" sono autorizzate:
- a. nella cisterna n. 6, in aggiunta all'operazione D15, anche le operazioni D13 e D14 rappresentative, rispettivamente, delle attività di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e di accorpamento di rifiuti con medesimo CER e stessa caratteristica di pericolosità "HP", ma di diversa provenienza.
 - b. nelle cisterne n. 1, n. 5 e n. 7 lo stoccaggio (operazione R13) dei rifiuti pericolosi riportati nell'Allegato A del DSRAT n. 92/2009 s.m.i.
 - c. nelle cisterne n. 1 e n. 5, in aggiunta all'operazione R13, è altresì autorizzata l'operazioni R12 riferita ad attività di accorpamento di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con medesimo CER e caratteristica di pericolo "HP" da avviare a successive operazioni effettuate nell'impianto su chiatta "Canal Bianco".
 - d. nella cisterna n. 7, in aggiunta all'operazione R13, è altresì autorizzata l'operazione R12 riferita ad attività di accorpamento (di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con medesimo CER e medesima caratteristica di pericolo "HP") e di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. (di rifiuti pericolosi, provenienti da partite differenti, con CER diversi e medesima caratteristica di pericolo "HP") da avviare a successive operazioni effettuate in impianti terzi.
5. Con riferimento alle attività di miscelazione non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., indicate con operazioni D13 (di cui al precedente punto 4, lett. a) e R12 (di cui al precedente punto 4, lett. d), alla miscela costituita esclusivamente da oli usati così come definiti dall'art. 183, lett. c) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., può essere attribuito il "codice prevalente" del rifiuto costituente la miscela stessa, mentre, negli altri casi, ovverossia, a miscele costituite da più rifiuti o sostanze, il codice da attribuire dovrà appartenere al capitolo 19.
6. I precedenti punti n. 4, lett. a), b), c), d) e n. 5, integrano le prescrizioni del decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 92 del 28.12.2009 per la chiatta "Ecolaguna 6".
7. La ditta è tenuta ad aggiornare il P.M.C. in conformità alla presente autorizzazione e secondo le indicazioni fornite da ARPAV-DAP di Venezia con la comunicazione prot. n. 91995 del 22.09.2015.
8. Prima del ripristino dell'attività sulla chiatta denominata "Ecolaguna 6" la Ditta è tenuta a presentare un certificato di collaudo funzionale della piattaforma in conformità a quanto stabilito dall'art. 25 della L. R. 3/2000.
9. La ditta è tenuta a presentare un'appendice alla polizza fideiussoria prestata a copertura dell'attività svolta nella Chiatta denominata "Ecolaguna 6", estendendo la copertura finanziaria anche alla Chiatta denominata "Canal Bianco" per il periodo di utilizzo richiesto; analogamente la ditta è tenuta inoltre ad estendere la polizza RCI alla chiatta in questione.
10. Quanto richiamato al precedente punto 9, deve essere regolarizzato entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca del presente atto. Rimane fatto salvo che l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento nel tempo di idonee di garanzie finanziarie.
11. Prima del ripristino dell'attività sull'impianto chiatta denominata "Ecolaguna 6", la ditta è tenuta a presentare a Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. M. n. 272/2014; l'eventuale relazione di riferimento deve essere presentata entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento.
12. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31.03.2013, n. 33.
13. Di incaricare la Sezione Tutela Ambiente, della trasmissione del presente provvedimento alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera - VE; alla Città Metropolitana di Venezia - Servizio Ambiente, Via Forte Marghera, 191, 30173 - Mestre - VE; al Comune di Venezia - Direzione Ambiente, Edificio Ex Carive, Sestiere San Marco 4023 - Venezia; all'A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Venezia, Via Lissa, 6, 30174 - Mestre - VE; all'Osservatorio regionale sui rifiuti, via S. Barbara, 5/A, 31100 - Treviso e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
14. Di comunicare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Alessandro Benassi



CANALE INDUSTRIALE SUD

CISTERNA 2 FRAZIONE OLEOSA	CISTERNA 1 R12/R13		CISTERNA 5 R12/R13	CISTERNA 7 R12/R13
CISTERNA 8 FRAZIONE ACQUOSA	CISTERNA 3 R3/R12		CISTERNA 4 R3/R12	CISTERNA 6 D13/D14/D15

BANCHINA DI ORMEGGIO

Mod. B - copia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19 OTT 2015 Protocollo N° 420930 Class: C. 101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA, Soc. coop. per Azioni. Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreti Segretario regionale Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T.) n. 92 del 28.12.2009, n. 23 del 6.04.2010 e n. 76 del 7.12.2011. Impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", ubicato in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE).
Comunicazione ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

TRASMESSA VIA PEC

Alla
Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL
PORTO DI VENEZIA Soc. Coop. per Azioni
Via F.lli Bandiera, 55, int. 6
30175 - Marghera - Venezia
guif@pec.guardieaifuochi.it

E, p. c. Alla
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Ambiente
protocollo.provincia.venezias@pecveneto.it

All'
ARPAV
Direzione Generale
protocollo@pec.arpav.it

All'
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Ve
dapve@pec.arpav.it

Si fa riferimento all'istanza presentata da codesta Ditta in data 27.05.2015, prot. reg.le n. 223257 del 28.05.2015 tendente ad ottenere il rinnovo/proroga dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con la D.S.R.A.T. n. 92 del 28.12.2009 s.m.i. relativa all'installazione su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", ubicata in Canale industriale sud di Porto Marghera, via

**Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente**

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> - PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dell'elettronica, 7, Malcontenta (VE), per l'attività indicata al punto 5.1 dell'Allegato VIII, alla Parte II^a del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 come modificato dal d.lgs. 04.03.2014, n. 46.

Con la presente si richiama la nota circolare prot. 512093 del 28/11/2014 del Direttore del Dipartimento Ambiente, con la quale sono state fornite indicazioni circa la durata delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n. 152/2006, introdotte dal citato d. lgs. n. 46/2014.

Codesta Ditta pertanto è legittimata alla prosecuzione dell'attività IPPC di cui sopra, per un periodo equivalente alla durata dell'autorizzazione originaria, nelle more dell'avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente
del Settore Tutela Atmosfera
Ing. Roberto Morandi

Il Dirigente del Settore Rifiuti
Dott. Carlo Giovanni Moretto
Rif. P.O. Piani Studi e Programmi
Arch. Tarcisio Sanavia 041 279 2420

Comunicazione di servizio

Si comunica che è stata attivata la casella di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento Ambiente con il seguente indirizzo: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Si prega pertanto di trasmettere tutta la corrispondenza al suddetto indirizzo, avendo cura, ove possibile, di specificare la Sezione (Tutela Ambiente o Coordinamento Attività Operative) e/o il Settore destinatario della comunicazione. Si chiede inoltre di apporre ad oggetto della pec la medesima dicitura dell'oggetto della comunicazione che si trasmette. Si raccomanda peraltro di inviare eventuali allegati in solo formato .pdf (NON COMPRESSO, NON .ZIP, NON .DOC, NON .XLS), come previsto dalla normativa ed indicato nel sito Internet della Regione del Veneto alla pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it> – PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

2

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

Allegato 2

Ordinanze dell'Autorità Portuale di Venezia per la Concessione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da nave e dei residui del carico nell'ambito del Porto di Venezia



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 337 del 31 MAG. 2010

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1° giugno 2010 – 31 maggio 2030.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia;

Visto l’art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all’Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

Visto il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all’art. 1, lettera B) individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate Porto di Venezia;

Visto il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l’ “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;

Vista l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 89 del 31 luglio 2008, concernente gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Venezia;

Visti gli esiti del bando di gara con procedura aperta emanato in data 28 ottobre 2009 e riguardante la finanza di progetto ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n° 182/2003;



Autorità Portuale di Venezia

Tenuto conto che con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia emanato in data odierna si è provveduto alla nomina del promotore relativamente alla summenzionata procedura di gara;

In virtù dei poteri conferiti,

ordina:

Articolo 1.

Con effetto dal **1° giugno 2010** la concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1° giugno 2010 – 31 maggio 2030 è affidata all'A.T.I. VERITAS S.p.A. - Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Soc. Coop. p.A. – CO.NE.PO. Servizi S.c.a r.l. – Berengo S.p.A. – C.M.E.V. Soc. Coop. – SACAIM S.p.A. quale promotore individuato per la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n° 182/2003.

Articolo 2.

E' fatto obbligo agli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi e dei residui del carico di corrispondere al concessionario, e per esso alla società CO.NE.PO. Servizi S.c.a r.l., gli importi previsti dal tariffario e secondo le modalità contenute nel relativo regolamento di erogazione di cui rispettivamente agli allegati "A1" e "A2" della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo agli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico di corrispondere al concessionario, e per esso alla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Soc. Coop. p.A., gli importi previsti dal tariffario e secondo le modalità contenute nel relativo regolamento di erogazione di cui rispettivamente agli allegati "B1" e "B2" della presente Ordinanza.

Articolo 3.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono contestualmente abrogate le Ordinanze nn° 235/2006, 271/2008, 275/2008, 276/2008, 296/2009 e 297/2009.

Venezia, 31 MAG. 2010

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo COSTA

- all. c.s.



Autorità Portuale di Venezia

All. "A1" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAR, 2010

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti solidi per l'anno 2010 con aggiornamento ISTAT NIC per gli anni successivi

RIFIUTI SOLIDI			€.
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	S1A	€ 43,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	S1B	€ 60,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	S1C	€ 120,00
	Tariffa fissa - esenzione - fino a tsl 13.000	S2A	€ 30,00
	Tariffa fissa - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	S2B	€ 50,00
	Tariffa fissa - esenzione - oltre 20.000	S2C	€ 70,00
	Tariffe variabili Quota per servizio prestato	Tariffa per servizio prestato - fino a tsl 13.000	S3A
Tariffa per servizio prestato - da tsl 13.001 a 20.000		S3B	€ 32,00
Tariffa per servizio prestato - oltre 20.000		S3C	€ 42,50
Tariffa per servizio prestato - navi militari***		S3D	€ 42,50
Tariffa per servizio prestato a S. Leonardo		S3E	€ 160,50
Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di sabato e festivi su navi mercantili e yacht		S3F	€ 26,50
Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di sabato e festivi su navi passeggeri		S3G	€ 214,00
Tariffe Variabili Quota Oraria	Compenso orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (08:00-17:00) da corrispondere anche per frazione d'ora	S4A/h	€ 53,50
	Incremento orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (dopo le 17:00) o per servizi che si protraggono sottobordo oltre 30 minuti per cause imputabili alla nave da corrispondere anche per frazione d'ora	S4B/h	€ 26,50
Tariffe Variabili Quota Metro Cubo o Frazione	Rifiuti umidi differenziati	S5A/mc	€ 64,00
	Rifiuti differenziati conferiti per singola tipologia (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.)	S5B/mc	€ 74,50
	Rifiuti indifferenziati	S5C/mc	€ 80,00
Per quanto non specificato (navi in disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti			

*** ai sensi del D. Lgs 152/03 art.3 le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo stato, se impiegate solo per servizi statali e fini non commerciali sono escluse dall'ambito di applicazione. La tariffa S3D viene applicata alle sole navi che conferiscono



Autorità Portuale di Venezia

All. "A2" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE NAVI CHE SCALANO IL PORTO DI VENEZIA

Tutte le navi prima dell'accesso in porto hanno l'**obbligo di notificare** all'*Autorità Marittima di Venezia* il **quantitativo di rifiuti** presenti a bordo e che intende scaricare all'impianto portuale.

Tutte le navi, ad esclusione delle navi da guerra le quali si attengono alle disposizioni emanate dal *Ministero della Difesa* come previsto dall'*art. 3 punto 2 del Dlgs. 182/03*, a prescindere dalla loro bandiera e stazza, che fanno scalo o operano nel *Porto di Venezia* sono **tenute a conferire al Gestore dell'Impianto portuale i rifiuti notificati all'Autorità Marittima con il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi", prima che la nave lasci il Porto di Venezia.**

Le navi, durante la sosta nell'ambito portuale di *Venezia*, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla propria capacità di stoccaggio per le varie tipologie di prodotti.

Le navi che sostano in porto per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile al Gestore dell'Impianto portuale.

La presente disposizione non si applica alle navi in disarmo, per le quali verrà stabilito un termine di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

La nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver adempiuto al conferimento dei rifiuti previo rilascio di **specifica autorizzazione** da parte dell'*Autorità Marittima*. A fronte di tale autorizzazione la nave è comunque tenuta a riconoscere una **quota fissa "a toccata"** per la fruizione di tale autorizzazione, come indicato nel tariffario in vigore.

Il Comando nave, ovvero l'agenzia marittima raccomandataria, è tenuta a comunicare ed a inviare al *Gestore* copia della suddetta autorizzazione **con almeno 24 ore di anticipo.**

Per il conferimento di **rifiuti speciali** è necessario che la nave comunichi al *Gestore dell'Impianto portuale*, con **almeno una settimana di anticipo**, la propria intenzione a conferire i rifiuti presso il porto di *Venezia* specificandone i relativi **codici di identificazione** ed eventuale codice **ONU** (se in regime ADR per trasporto merci pericolose), al fine di poter verificare la disponibilità dei centri di destinazione e coordinare la corretta applicazione delle vigenti normative in materia di **imballo, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali**. Il produttore risulta responsabile della tipologia, provenienza, imballo ed etichettatura dei rifiuti che dichiara di conferire al *Gestore dell'Impianto portuale*. Per tali rifiuti speciali verrà formulata una quotazione specifica di smaltimento e di trasporto sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti conferiti. La nave è tenuta a presentare anticipatamente le schede tecniche dei prodotti che intende conferire e, ove richiesto, le analisi di caratterizzazione del rifiuto, secondo le istruzioni e le procedure indicate del destinatario dei rifiuti.

La verifica di **non conformità** del prodotto conferito potrà determinare costi aggiuntivi secondo l'anomalia rilevata dal destinatario dei rifiuti, sia per lo smaltimento che per eventuali ulteriori analisi di caratterizzazione del prodotto che si rendessero necessarie.

Per la stampa di ogni *Formulario di Identificazione Rifiuto* verrà addebitato un costo di emissione.



Autorità Portuale di Venezia

La raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene indistintamente **via acqua o via terra (tariffa unificata)** con uso di imbarcazioni, autocarri o contenitori a terra, secondo la specifiche necessità e disposizioni del comando nave, compatibilmente con la disponibilità di accesso in banchina.

Il trasbordo dei rifiuti è a carico della nave sotto la supervisione e coordinamento del *Gestore dell'Impianto*, fatti salvi accordi diversi tra le parti.

Il peso dei sacchi da movimentare (e più in generale dei rifiuti in genere) deve risultare conforme in termini di peso alle disposizioni di sicurezza per la movimentazione dei carichi (max 25 kg / sacco).

I rifiuti sono asportati a fronte di un tariffario per singolo **metro cubo o frazione**.

Il volume dei rifiuti per il calcolo dei costi risulta quello effettivamente **rilevabile a bordo dei mezzi di trasporto** del *Gestore dell'Impianto* e non quello del materiale stivato sulla nave (non sempre coincidenti a causa della movimentazione).

Il peso medio dei rifiuti per singolo metro cubo è così classificato:

Fascia A: fino a **100 kg/mc** (R.S.U e rifiuti assimilabili)

Fascia B: da **100 kg/mc** fino a **200 kg/mc** (rifiuti misti)

Fascia C: oltre **200 kg/mc** (rifiuti compattati, escluso vetro frantumato o altro rifiuto recuperabile concordato)

Per i rifiuti di Fascia B il valore dei metri cubi viene calcolato con rapporto di conversione in volume **pari a 2 (due)**.

Per i rifiuti di Fascia C il valore verrà di volta concordato tra le parti in base al peso effettivo, e comunque con rapporto di conversione in volume **non inferiore a 3 (tre)**.

In caso di eventuale discordanza nella stima del rapporto di conversione in volume, potrà esser dedotto il volume dal riferimento di peso **indicato dal destinatario** dei rifiuti sul documento di accettazione.

I rifiuti recuperabili devono essere conferiti **distintamente dai rifiuti indifferenziati** per permettere il trasporto in forma separata.

Per ragioni di sicurezza è **fatto divieto** a personale non autorizzato dal *Gestore dell'Impianto* di salire sui **mezzi di trasporto e/o** contenitori del *Gestore*, anche se per sistemare il carico.

È fatto assoluto **divieto di scaricare o abbandonare rifiuti in banchina**. Eventuali richieste di servizio dopo la partenza della nave per rifiuti che dovessero essere lasciati in banchina per esigenze della stessa previo consenso del responsabile di banchina, verranno imputate alla nave con le tariffe applicabili **alla data dello scarico** in banchina.

Il tempo medio stabilito per il conferimento dei rifiuti di bordo è di massimo 30 minuti, fatto salvo per quantitativi rilevanti o diversi accordi tra le parti.

Nel caso che il servizio venga annullato dal Comando nave quando il personale operativo risulti già sottobordo e senza preventiva comunicazione al *Gestore dell'Impianto*, verrà addebitato il tempo d'attesa del mancato servizio.

Per ogni conferimento verrà emesso dal *Gestore dell'Impianto* un **comprovante di servizio** che dovrà essere vidimato dal *Comando nave* o chi per esso.

Recapiti Gestore Impianto rifiuti solidi:

SOCIETÀ:	Conepo Servizi Scarl - P.Iva 00254260276
SEDE:	via Malcontenta 32 - 30176 Venezia Marghera
TELEFONO:	+39 041 921377 - 932460
FAX:	+39 041 9342111 - 933367
MAIL:	info@conepo.it



Autorità Portuale di Venezia

All. "B1" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti liquidi per l'anno 2010 con aggiornamento ISTAT NIC per gli anni successivi

RIFIUTI LIQUIDI			€.
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	L1A	90,50
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	L1B	215,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	L1C	230,00
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - fino a tsl 13.000	L2A	44,50
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	L2B	108,00
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - oltre 20.000	L2C	114,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - fino a tsl 13.000	L3A	44,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - da tsl 13.001 a 20.000	L3B	44,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - oltre 20.000	L3C	44,50
Tariffe Variabili	Bilge Water - Sentina tariffa al metro cubo	LB/mc	38,00
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00)	LB1/h	140,00
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00)	LB2/h	150,00
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00)	LB3/h	150,00
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00)	LB4/h	174,00
	Acque Settiche tariffa al metro cubo	LS/mc	67,50
	Acque di Lavaggio tariffa al metro cubo	LT/mc	38,00
Per quanto non specificato (navi di disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti			



Autorità Portuale di Venezia

All. "B2" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

ADDEBITI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, PRETRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI (ACQUE DI LAVAGGIO E DI SENTINA, SLOP, ACQUE NERE E ACQUE GRIGIE) PRODOTTI DALLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI VENEZIA.

Per i servizi citati (ad esclusione del prelievo di acque nere e/o acque grigie) l'addebito comprende, oltre al tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum, anche i seguenti tempi:

- a) il tempo di andata impiegato dalla bettolina per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- b) il tempo di ritorno impiegato dalla bettolina per raggiungere, dal luogo di ormeggio della nave, la sede dell'impianto di trattamento (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- c) il tempo impiegato per la scarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:

▪ per quantitativi di rifiuto raccolto fino a 30 m ³	addebito 1 ora
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 31 m ³ a 60 m ³	addebito 2 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 61 m ³ a 90 m ³	addebito 3 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 91 m ³ a 120 m ³	addebito 4 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 121 m ³ a 150 m ³	addebito 5 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 151 m ³ a 180 m ³	addebito 6 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 181 m ³ a 210 m ³	addebito 7 ore
▪ e così via...	

I tempi di cui alle lettere a) e b) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave (anche nel caso di servizio di prelievo di acque nere e/o grigie).

Per l'utilizzo della pompa viene applicata una tariffa fissa di € 300,00.-.

Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 45,00.- (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.

Per prelievi, di acque nere e/o grigie, inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 540,00.- (soggetto a revisione annuale), oltre all'addebito del costo di utilizzo della pompa e delle pratiche amministrative.

Si rende necessario, da parte di tutte le agenzie che richiedono per conto della nave l'autorizzazione alla deroga o l'esenzione al conferimento dei rifiuti, l'invio, alla Cooperativa, della copia del documento di richiesta comprensivo della Stazza Lorda della nave.

Recapiti Gestore Impianto rifiuti liquidi:

SOCIETÀ: **Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.c.p.a.** P.Iva 00902950278

SEDE: Via F.lli Bandiera, 55/6 – 30175 Venezia Marghera

TELEFONO: +39 041 920100

FAX: +39 041 2529350

MAIL: operativomare@guardieaifuochi.it



**GUARDIE AI FUOCHI
DEL PORTO DI VENEZIA**
Società Cooperativa per azioni
Vigilanza antincendio
Difesa (varmi) speciali acque
Prevenzione di incendio e di furto
dalla nave nei porti di Venezia e Chioggia

Marghera, 27 ottobre 2009 **CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA**
Sezione Tecnica Portuale



Spettabile
Capitaneria di Porto - Venezia
Sezione Tecnica
Dorsoduro, 1408
30100 Venezia

Oggetto: Tempi di navigazione

In riferimento alla precedente comunicazione riguardante i tempi di navigazione dall'ormeggio Guardie ai Fuochi situato in testata Canale sud ai vari ormeggi operativi del porto commerciale di Venezia riportiamo i tempi che tengono conto dei limiti di velocità nei vari canali come da ordinanza n° 118/08 della Capitaneria di Porto di Venezia.

• Canale Industriale Sud	25 minuti
• Canale industriale ovest	50 minuti
• Molo B	35 minuti
• Molo A	40 minuti
• Canale nord	45 minuti
• Canale Brentelle	40 minuti
• Petroven	40 minuti
• Marittima	60 minuti
• S. Basilio	60 minuti
• Riva 7 Martiri	80 minuti
• Bacini	105 minuti
• S. Leonardo	80 minuti
• Boe Alberoni	80 minuti
• Rada Malamocco	110 minuti
• Pali Salute	60 minuti

Tenuto conto che durante il trasferimento è possibile ritardare i tempi di percorrenza causa transito di navi in entrata o uscita o altro naviglio si ritiene di aumentare di ulteriori 10 minuti i tempi sopra riportati.

Distinti saluti.

Presidente
Foretti Adame

Sede legale e amministrativa
Via D. Basilio, 35 tel. 0
30175 Marghera Venezia
Tel. +39.041.920.100 Fax +39.041.25.29.350
Email: amministrazione@guardieaifuochi.it
cod.fisc. e part. IVA 07020900278
Iscrizione Reg. Imprese Venezia n° 00902950278
CCIAA R.E.A. n° 174056
Iscrizione Albo Società Cooperative n° A137433

Sede operativa:
Via dell'Industria, 7
30175 Marghera Venezia
Tel. +39.041.54.70.374
Fax +39.041.54.70.337
E-mail: operativa@guardieaifuochi.it
In Corsia Venezia, 1408
30016 Chioggia Venezia
tel. +39.041.55.00.070



TOTALE P. 01



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

ORDINANZA N. 378 DEL 26.04.2013

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia. Aggiornamento tariffario per il periodo 1° maggio 2013 – 9 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, lettera B) individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate;

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l' "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA DEDICA INTORNO AL MARE



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 89 del 31 luglio 2008, concernente gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Venezia;

VISTA altresì l'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 maggio 2010 concernente la "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1° giugno 2010 – 31 maggio 2030";

VISTA l'Ordinanza A.P. n° 352 del 15 giugno 2011 che aggiorna le tariffe del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012 in base al valore dell'indice ISTAT NIC per il settore rifiuti, abrogando pertanto gli allegati "A1", "B1" e "B2" della precedente Ordinanza n° 337/2010;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO UNICO

Con effetto dal 1° maggio 2013 è fatto obbligo agli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi nonché del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico di corrispondere al concessionario, e per esso rispettivamente alle società CO.NE.PO. Servizi S.c.a r.l. e Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Soc. Coop. p.A., gli importi previsti dai tariffari di cui agli allegati "A1-2013", "B1-2013" e "B2-2013" della presente Ordinanza.



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA DEDICA INTORNO AL MARE



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono contestualmente abrogati gli allegati "A1-2011", "B1-2011" e "B2-2011" di cui alla precedente Ordinanza n° 352/2011.

All. c.s.

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Paolo Costa

*- copia conforme all'originale depositato
presso l'Autorità Portuale di Venezia -*



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

All. "A1-2013" all'Ordinanza A.P. n° 378 del 26.04.2013

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti solidi per il periodo 01/05/2013-09/01/2014

RIFIUTI SOLIDI			€.
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	S1A	€ 45,12
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	S1B	€ 83,95
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	S1C	€ 125,92
	Tariffa fissa - esenzione - fino a tsl 13.000	S2A	€ 31,48
	Tariffa fissa - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	S2B	€ 52,47
	Tariffa fissa - esenzione - oltre 20.000	S2C	€ 73,45
Tariffe variabili Quota per servizio prestato	Tariffa per servizio prestato - fino a tsl 13.000	S3A	€ 27,80
	Tariffa per servizio prestato - da tsl 13.001 a 20.000	S3B	€ 33,58
	Tariffa per servizio prestato - oltre 20.000	S3C	€ 44,59
	Tariffa per servizio prestato - navi militari***	S3D	€ 44,59
	Tariffa per servizio prestato a S.Leonardo	S3E	€ 168,42
	Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di sabato e festivi su navi mercantili e yacht	S3F	€ 27,80
	Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di sabato e festivi su navi passeggeri	S3G	€ 224,57
Tariffe Variabili Quota Oraria	Compenso orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (08:00-17:00) da corrispondere anche per frazione d'ora	S4A/h	€ 56,14
	Incremento orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (dopo le 17:00) o per servizi che si protraggono sottobordo oltre 30 minuti per cause imputabili alla nave da corrispondere anche per frazione d'ora	S4B/h	€ 27,80
Tariffe Variabili Quota Metro Cubo o Frazione	Rifiuti umidi differenziati	S5A/mc	€ 67,16
	Rifiuti differenziati conferiti per singola tipologia (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.)	S5B/mc	€ 78,18
	Rifiuti indifferenziati	S5C/mc	€ 83,95
Per quanto non specificato (navi in disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti			

*** si sensi del D.Lgs 182/03 art.3 le navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali sono escluse dall'ambito di applicazione. La tariffa S3C viene applicata alle sole navi che conferiscono



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

All. "B1-2013" all'Ordinanza A.P. n° 378 del 26.06.2013

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti liquidi per il periodo 01/05/2013-09/01/2014

RIFIUTI LIQUIDI			€.
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	L1A	94,97
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	L1B	225,62
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	L1C	241,36
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - fino a tsl 13.000	L2A	46,69
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	L2B	113,33
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - oltre 20.000	L2C	120,16
	Tariffa fissa agevolata catamarani - fino a tsl 13.000	L3A	46,69
	Tariffa fissa agevolata catamarani - da tsl 13.001 a 20.000	L3B	46,69
	Tariffa fissa agevolata catamarani - oltre 20.000	L3C	46,69
Tariffe Variabili	Bilge Water - Sentina tariffa al metro cubo	LB/mc	25,00
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00)	LB1/h	146,91
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00)	LB2/h	157,41
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00)	LB3/h	157,41
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00)	LB4/h	182,59
	Acque Settiche tariffa al metro cubo	LS/mc	70,83
	Acque di Lavaggio tariffa al metro cubo	LT/mc	39,87
Per quanto non specificato (navi di disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti			



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

All. "B2-2013" all'Ordinanza A.P. n° 378 del 26.06.2013

ADDEBITI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, PRETRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI (ACQUE DI LAVAGGIO E DI SENTINA, SLOP, ACQUE NERE E ACQUE GRIGIE) PRODOTTI DALLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI VENEZIA.

Per i servizi citati (ad esclusione del prelievo di acque nere e/o acque grigie) l'addebito comprende, oltre al tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum, anche i seguenti tempi:

- il tempo di andata impiegato dalla bettolina per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- il tempo di ritorno impiegato dalla bettolina per raggiungere, dal luogo di ormeggio della nave, la sede dell'impianto di trattamento (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- il tempo impiegato per la discarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:
 - per quantitativi di rifiuto raccolto fino a 30 m³ addebito 1 ora
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 31 m³ a 60 m³ addebito 2 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 61 m³ a 90 m³ addebito 3 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 91 m³ a 120 m³ addebito 4 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 121 m³ a 150 m³ addebito 5 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 151 m³ a 180 m³ addebito 6 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 181 m³ a 210 m³ addebito 7 ore
 - e così via...

I tempi di cui alle lettere a) e b) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave (anche nel caso di servizio di prelievo di acque nere e/o grigie).

Per l'utilizzo della pompa viene applicata una tariffa fissa di € 314,82.-.

Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 47,22.- (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.

Per prelievi, di acque nere e/o grigie, inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 566,76.- (soggetto a revisione annuale), oltre all'addebito del costo di utilizzo della pompa e delle pratiche amministrative.

Si rende necessario, da parte di tutte le agenzie che richiedono per conto della nave l'autorizzazione alla deroga o l'esenzione al conferimento dei rifiuti, l'invio, alla Cooperativa, della copia del documento di richiesta comprensivo della Stazza Lorda della nave.

Recapiti Gestore Impianto rifiuti liquidi:

SOCIETÀ: **Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.c.p.a.** P.Iva 00902950278

SEDE: Via F.lli Bandiera, 55/6 – 30175 Venezia Marghera

TELEFONO: +39 041 920100

FAX: +39 041 2529350

MAIL: operativomare@guardieaifuochi.it



**AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA**

ORDINANZA N. 352 DEL 15 GIU 2011

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia. Aggiornamento tariffario per il periodo 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, lettera B) individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate Porto di Venezia;

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l' "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 89 del 31 luglio 2008, concernente gli elementi di valutazione e le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che scalano il porto di Venezia;

VISTA altresì l'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 maggio 2010 concernente la "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smalti-



**AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA**

mento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel



**AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA**

All. "B1-2011" all'Ordinanza A.P. n° 352 del 15 GIU 2011

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti liquidi per l'anno 2011 con aggiornamento ISTAT NIC per gli anni successivi

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifi

Tariffe Fisse	Tariffa fissa - na Tariffa fissa - na Tariffa fissa - na Tariffa fissa - es Tariffa fissa - es Tariffa fissa - es
Tariffe variabili Quota per servizio prestato	Tariffa per serviz Tariffa per serviz Tariffa per serviz Tariffa per serviz Tariffa per serviz Maggiorazione p e festivi su navi r Maggiorazione p e festivi su navi r
Tariffe Variabili Quota Oraria	Compenso orari prestabilito (08.00 frazione d'ora Incremento orari prestabilito (dopo sottobordo oltre 1 da corrispondere
Tariffe Variabili Quota Metro Cubo o Frazione	Rifiuti umidi diffe Rifiuti differenzial plastica, lattine, e o Frazione Rifiuti indifferenzi
	Per quanto non s l'importo sarà co

*** ai sensi del D.Lgs 182/03 art.3 le navi militari e servizi statali e fel non commerciali sono esc

RIFIUTI LIQUIDI		€.	
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	L1A	94,97
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	L1B	225,62
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	L1C	241,36
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - fino a tsl 13.000	L2A	46,69
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	L2B	113,33
	Tariffa fissa agevolata traghetti - esenzione - oltre 20.000	L2C	120,15
	Tariffa fissa agevolata catamarani - fino a tsl 13.000	L3A	46,69
	Tariffa fissa agevolata catamarani - da tsl 13.001 a 20.000	L3B	46,69
	Tariffa fissa agevolata catamarani - oltre 20.000	L3C	46,69

Tariffe Variabili	Bilge Water - Sentina tariffa al metro cubo	LB/mc	39,87
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00)	LB1/h	146,91
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00)	LB2/h	157,41
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00)	LB3/h	157,41
	Bilge Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00)	LB4/h	182,59
	Acque Settiche tariffa al metro cubo	LS/mc	70,83
	Acque di Lavaggio tariffa al metro cubo	LT/mc	39,87

Per quanto non specificato (navi di disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti





AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

All. "B2-2011" all'Ordinanza A.P. n° 352 del 15/11/2011

ADDEBITI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, PRETRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI (ACQUE DI LAVAGGIO E DI SENTINA, SLOP, ACQUE NERE E ACQUE GRIGIE) PRODOTTI DALLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI VENEZIA.

Per i servizi citati (ad esclusione del prelievo di acque nere e/o acque grigie) l'addebito comprende, oltre al tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum, anche i seguenti tempi:

- a) il tempo di andata impiegato dalla bettolina per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- b) il tempo di ritorno impiegato dalla bettolina per raggiungere, dal luogo di ormeggio della nave, la sede dell'impianto di trattamento (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- c) il tempo impiegato per la scarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:
 - per quantitativi di rifiuto raccolto fino a 30 m³ addebito 1 ora
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 31 m³ a 60 m³ addebito 2 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 61 m³ a 90 m³ addebito 3 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 91 m³ a 120 m³ addebito 4 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 121 m³ a 150 m³ addebito 5 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 151 m³ a 180 m³ addebito 6 ore
 - per quantitativi di rifiuto raccolto da 181 m³ a 210 m³ addebito 7 ore
 - e così via...

I tempi di cui alle lettere a) e b) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave (anche nel caso di servizio di prelievo di acque nere e/o grigie).

Per l'utilizzo della pompa viene applicata una tariffa fissa di € 314,82.-.

Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 47,22.- (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.

Per prelievi, di acque nere e/o grigie, inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 566,76.- (soggetto a revisione annuale), oltre all'addebito del costo di utilizzo della pompa e delle pratiche amministrative.

Si rende necessario, da parte di tutte le agenzie che richiedono per conto della nave l'autorizzazione alla deroga o l'esenzione al conferimento dei rifiuti, l'invio, alla Cooperativa, della copia del documento di richiesta comprensivo della Stazza Lorda della nave.

Recapiti Gestore Impianto rifiuti liquidi:

SOCIETÀ: **Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.c.p.a.** P.Iva 00902950278
SEDE: Via F.lli Bandiera, 55/6 – 30175 Venezia Marghera
TELEFONO: +39 041 920100
FAX: +39 041 2529350
MAIL: operativomare@guardieaifuochi.it



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

ORDINANZA N. 351 DEL 6 GIU. 2011

Concessione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali alla Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia.

Ripartizione delle spese per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Venezia;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza n° 325 del 31 dicembre 2009, concernente "Concessione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali alla Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia per il triennio 2010-2012";

RITENUTO necessario riformulare la ripartizione delle spese per il servizio in questione a carico delle imprese interessate sulla base dei dati di traffico relativi all'anno 2010;



AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

Articolo unico

E' fatto obbligo alle imprese/aziende, interessate al servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali, di corrispondere per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 in favore della concessionaria "Soc. Coop. Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia" le quote di competenza indicate nell'allegata tabella che forma parte integrante della presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

- all. c.s.



Pagina 2 di 2



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 337 del 31 MAG. 2010



Autorità Portuale di Venezia

All. "A1" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti solidi per l'anno 2010 con aggiornamento ISTAT NIC per gli anni successivi

RIFIUTI SOLIDI		€.
Tariffe Fisse	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	S1A € 43,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	S1B € 80,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	S1C € 120,00
	Tariffa fissa - esenzione - fino a tsl 13.000	S2A € 30,00
	Tariffa fissa - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	S2B € 50,00
	Tariffa fissa - esenzione - oltre 20.000	S2C € 70,00
Tariffe variabili Quota per servizio prestato	Tariffa per servizio prestato - fino a tsl 13.000	S3A € 20,50
	Tariffa per servizio prestato - da tsl 13.001 a 20.000	S3B € 32,00
	Tariffa per servizio prestato - oltre 20.000	S3C € 42,50
	Tariffa per servizio prestato - navi militari***	S3D € 42,50
	Tariffa per servizio prestato a S. Leonardo	S3E € 160,50
	Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di sabato e festivi su navi mercantili e yacht	S3F € 26,50
Tariffe Variabili Quota Oraria	Compenso orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (08:00-17:00) da corrispondere anche per frazione d'ora	S4A/h € 53,50
	Incremento orario per motobarca a disposizione ad orario prestabilito (dopo le 17:00) o per servizi che si protraggono sottobordo oltre 30 minuti per cause imputabili alla nave da corrispondere anche per frazione d'ora	S4B/h € 26,50
Tariffe Variabili Quota Cubo o frazione	Rifiuti umidi differenziati	S5A/mc € 64,00
	Rifiuti differenziati conferiti per singola tipologia (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.)	S5B/mc € 74,50
	Rifiuti indifferenziati	S5C/mc € 80,00
Per quanto non specificato (navi in disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti		

*** al sensi del D.Lgs 182/03 art.3 le navi militari da guerra ad assistenza o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, sia l'impiego solo per servizi speciali e tali non commerciali sono escluse dall'ambito di applicazione. La tariffa S3D viene applicata alle sole navi che espletano



Autorità Portuale di Venezia

Tenuto conto che con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia emanato in data odierna si è provveduto alla nomina del promotore relativamente alla summenzionata procedura di gara;

In virtù dei poteri conferiti,



Autorità Portuale di Venezia

All. "A2" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE NAVI CHE SCALANO IL PORTO DI VENEZIA

Tutte le navi prima dell'accesso in porto hanno l'obbligo di notificare all'Autorità Marittima di Venezia il quantitativo di rifiuti presenti a bordo e che intende scaricare all'impianto portuale.

Tutte le navi, ad esclusione delle navi da guerra le quali si attengono alle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa come previsto dall'art. 3 punto 2 del D.lgs. 182/03, a prescindere dalla loro bandiera e stazza, che fanno scalo o operano nel Porto di Venezia sono tenute a conferire al Gestore dell'Impianto portuale i rifiuti notificati all'Autorità Marittima con il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi", prima che la nave lasci il Porto di Venezia.

Le navi, durante la sosta nell'ambito portuale di Venezia, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla propria capacità di stoccaggio per le varie tipologie di prodotti.

Le navi che sostano in porto per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile al Gestore dell'Impianto portuale.

La presente disposizione non si applica alle navi in disarmo, per le quali verrà stabilito un termine di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

La nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver adempiuto al conferimento dei rifiuti previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. A fronte di tale autorizzazione la nave è comunque tenuta a riconoscere una quota fissa "a toccata" per la fruizione di tale autorizzazione, come indicato nel tariffario in vigore.

Il Comando nave, ovvero l'agenzia marittima raccomandataria, è tenuta a comunicare ed a inviare al Gestore copia della suddetta autorizzazione con almeno 24 ore di anticipo.

Per il conferimento di rifiuti speciali è necessario che la nave comunichi al Gestore dell'Impianto portuale, con almeno una settimana di anticipo, la propria intenzione a conferire i rifiuti presso il porto di Venezia specificandone i relativi codici di identificazione ed eventuale codice ONU (se in regime ADR per trasporto merci pericolose), al fine di poter verificare la disponibilità dei centri di destinazione e coordinare la corretta applicazione delle vigenti normative in materia di imballo, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali. Il produttore risulta responsabile della tipologia, provenienza, imballo ed etichettatura dei rifiuti che dichiara di conferire al Gestore dell'Impianto portuale. Per tali rifiuti speciali verrà formulata una quotazione specifica di smaltimento e di trasporto sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti conferiti. La nave è tenuta a presentare anticipatamente le schede tecniche dei prodotti che intende conferire e, ove richiesto, le analisi di caratterizzazione del rifiuto, secondo le istruzioni e le procedure indicate del destinatario dei rifiuti.

La verifica di non conformità del prodotto conferito potrà determinare costi aggiuntivi secondo l'anomalia rilevata dal destinatario dei rifiuti, sia per lo smaltimento che per eventuali ulteriori analisi di caratterizzazione del prodotto che si rendessero necessarie.

Per la stampa di ogni Formulario di Identificazione Rifiuto verrà addebitato un costo di emissione.



Autorità Portuale di Venezia

La raccolta dei rifiuti indifferenziati avviene indistintamente **via acqua o via terra (tariffa unificata)** con uso di imbarcazioni, autocarri o contenitori a terra, secondo la specifiche necessità e disposizioni del comando nave, compatibilmente con la disponibilità di accesso in banchina.

Il trasbordo dei rifiuti è a carico della nave sotto la supervisione e coordinamento del *Gestore dell'Impianto*, fatti salvi accordi diversi tra le parti.

Il peso dei sacchi da movimentare (e più in generale dei rifiuti in genere) deve risultare conforme in termini di peso alle disposizioni di sicurezza per la movimentazione dei carichi (max 25 kg / sacco).

I rifiuti sono asportati a fronte di un tariffario per singolo metro cubo o frazione.

Il volume dei rifiuti per il calcolo dei costi risulta quello effettivamente rilevabile a bordo dei mezzi di trasporto del *Gestore dell'Impianto* e non quello del materiale stivato sulla nave (non sempre coincidenti a causa della movimentazione).

Il peso medio dei rifiuti per singolo metro cubo è così classificato:

Fascia A: fino a 100 kg/mc (R.S.U e rifiuti assimilabili)

Fascia B: da 100 kg/mc fino a 200 kg/mc (rifiuti misti)

Fascia C: oltre 200 kg/mc (rifiuti compattati, escluso vetro frantumato o altro rifiuto recuperabile concordato)

Per i rifiuti di Fascia B il valore dei metri cubi viene calcolato con rapporto di conversione in volume pari a 2 (due).

Per i rifiuti di Fascia C il valore verrà di volta concordato tra le parti in base al peso effettivo, e comunque con rapporto di conversione in volume non inferiore a 3 (tre).

In caso di eventuale discordanza nella stima del rapporto di conversione in volume, potrà esser dedotto il volume dal riferimento di peso indicato dal destinatario dei rifiuti sul documento di accettazione.

I rifiuti recuperabili devono essere conferiti distintamente dai rifiuti indifferenziati per permetterne il trasporto in forma separata.

Per ragioni di sicurezza è fatto divieto a personale non autorizzato dal *Gestore dell'Impianto* di salire sui mezzi di trasporto c/o contenitori del *Gestore*, anche se per sistemare il carico.

È fatto assoluto divieto di scaricare o abbandonare rifiuti in banchina. Eventuali richieste di servizio dopo la partenza della nave per rifiuti che dovessero essere lasciati in banchina per esigenze della stessa previo consenso del responsabile di banchina, verranno imputate alla nave con le tariffe applicabili alla data dello scarico in banchina.

Il tempo medio stabilito per il conferimento dei rifiuti di bordo è di massimo 30 minuti, fatto salvo per quantitativi rilevanti o diversi accordi tra le parti.

Nel caso che il servizio venga annullato dal Comando nave quando il personale operativo risulti già sottobordo e senza preventiva comunicazione al *Gestore dell'Impianto*, verrà addebitato il tempo d'attesa del mancato servizio.

Per ogni conferimento verrà emesso dal *Gestore dell'Impianto* un comprovante di servizio che dovrà essere vidimato dal *Comando nave* o chi per esso.

Recapiti *Gestore Impianto rifiuti solidi*:

SOCIETÀ:

Conepo Servizi Scari - P. Iva 00254260276

SEDE:

via Malcontenta 32 - 30176 Venezia Marghera

TELEFONO:

+39 041 921377 - 932460

FAX:

+39 041 9342111 - 933367

MAIL:

info@conepo.it

Pagi



Autorità Portuale di Venezia

All. "B1" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG, 2010

Prospetto tariffe servizio per raccolta rifiuti liquidi per l'anno 2010 con aggiornamento ISTAT NIC per gli anni successivi

RIFIUTI LIQUIDI		€.
Tariffe Fisso	Tariffa fissa - navi in deroga - fino a tsl 13.000	L1A 90,50
	Tariffa fissa - navi in deroga - da tsl 13.001 a 20.000	L1B 215,00
	Tariffa fissa - navi in deroga - oltre 20.000	L1C 230,00
	Tariffa fissa agevolata traghetto - esenzione - fino a tsl 13.000	L2A 44,50
	Tariffa fissa agevolata traghetto - esenzione - da tsl 13.001 a 20.000	L2B 106,00
	Tariffa fissa agevolata traghetto - esenzione - oltre 20.000	L2C 114,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - fino a tsl 13.000	L3A 44,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - da tsl 13.001 a 20.000	L3B 44,50
	Tariffa fissa agevolata catamarani - oltre 20.000	L3C 44,50

Tariffe Variabili	Bigli Water - Sentina tariffa al metro cubo	LB/mc 38,00
	Bigli Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00)	LB1/h 140,00
	Bigli Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00)	LB2/h 150,00
	Bigli Water - Sentina tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00)	LB3/h 150,00
	Bigli Water - Sentina tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00)	LB4/h 174,00
	Acque Settiche tariffa al metro cubo	LS/mc 67,50
	Acque di Lavaggio tariffa al metro cubo	LT/mc 38,00

Per quanto non specificato (navi di disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc)
l'importo sarà concordato tra le parti



Autorità Portuale di Venezia

All. "B2" all'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 MAG. 2010

ADDEBITI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO, PRETRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI (ACQUE DI LAVAGGIO E DI SENTINA, SLOP, ACQUE NERE E ACQUE GRIGIE) PRODOTTI DALLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI VENEZIA.

Per i servizi citati (ad esclusione del prelievo di acque nere e/o acque grigie) l'addebito comprende, oltre al tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum, anche i seguenti tempi:

- il tempo di andata impiegato dalla bettolina per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- il tempo di ritorno impiegato dalla bettolina per raggiungere, dal luogo di ormeggio della nave, la sede dell'impianto di trattamento (sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati);
- il tempo impiegato per la scarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:

▪ per quantitativi di rifiuto raccolto fino a 30 m ³	addebito 1 ora
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 31 m ³ a 60 m ³	addebito 2 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 61 m ³ a 90 m ³	addebito 3 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 91 m ³ a 120 m ³	addebito 4 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 121 m ³ a 150 m ³	addebito 5 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 151 m ³ a 180 m ³	addebito 6 ore
▪ per quantitativi di rifiuto raccolto da 181 m ³ a 210 m ³	addebito 7 ore
▪ e così via...	

I tempi di cui alle lettere a) e b) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave (anche nel caso di servizio di prelievo di acque nere e/o grigie).

Per l'utilizzo della pompa viene applicata una tariffa fissa di € 300,00.-.

Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 45,00.- (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.

Per prelievi, di acque nere e/o grigie, inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 540,00.- (soggetto a revisione annuale), oltre all'addebito del costo di utilizzo della pompa e delle pratiche amministrative.

Si rende necessario, da parte di tutte le agenzie che richiedono per conto della nave l'autorizzazione alla deroga o l'esenzione al conferimento dei rifiuti, l'invio, alla Cooperativa, della copia del documento di richiesta comprensivo della Stazza Lorda della nave.

Recapiti Gestore Impianto rifiuti liquidi:

SOCIETÀ: **Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia S.c.p.a.** P.Iva 00902950278
 SEDE: Via F.lli Bandiera, 55/6 - 30175 Venezia Marghera
 TELEFONO: +39 041 920100
 FAX: +39 041 2529350
 MAIL: oprativomare@guardieaifuochi.it

Piano di rac
Pagina 110 di 15.

15-NOV-2009 18:21

15-NOV-2009 18:21

GUARDIE AI FUOCHI

TECNICA DI VENEZIA

PAG 01/01

041 2529350 P.01/01



**GUARDIE AI FUOCHI
DEL PORTO DI VENEZIA**
 Società Cooperativa per azioni
 Capitale Sociale
 € 10.000.000,00
 Partecipazioni
 € 10.000.000,00
 Sede in Venezia - Calle
 S. Maria della Salute n. 1420

Marghera, 27 ottobre 2009 CAPITANERIA DI PORTO
 VENEZIA
 Sezione Tecnica Portuali



Spettabile
 Capitaneria di Porto - Venezia
 Sezione Tecnica
 Dorsoduro, 1408
 30100 Venezia

Oggetto: Tempi di navigazione

In riferimento alla precedente comunicazione riguardante i tempi di navigazione dall'ormeggio Guardie ai Fuochi situato in testata Canale sud ai vari ormeggi operativi del porto commerciale di Venezia riportiamo i tempi che tengono conto dei limiti di velocità nei vari canali come da ordinanza n° 118/08 della Capitaneria di Porto di Venezia.

• Canale Industriale Sud	25 minuti
• Canale industriale ovest	50 minuti
• Molo B	35 minuti
• Molo A	40 minuti
• Canale nord	45 minuti
• Canale Brentelle	40 minuti
• Petroven	40 minuti
• Marittima	80 minuti
• S. Basilio	60 minuti
• Riva 7 Martiri	80 minuti
• Bacini	105 minuti
• S. Leonardo	80 minuti
• Boe Alberoni	80 minuti
• Rada Malamocco	110 minuti
• Pali Salute	60 minuti

Tenuto conto che durante il trasferimento è possibile ritardare i tempi di percorrenza causa transito di navi in entrata o uscita o altro naviglio si ritiene di aumentare di ulteriori 10 minuti i tempi sopra riportati.

Distinti saluti.

Il Presidente
 Forretti Adamo

Sechi Ing. & C. s.p.a.
 Via F.lli Bandiera, 55/6
 30175 Venezia Marghera
 Tel. +39 041 920100 Fax +39 041 25 29 350
 e-mail: sechi@sechi.it
 cod.fisc. 8 part. IVA 01922950278
 Iscrizione Reg. Imprese tributo n° 08162950278
 CCIAA E.E.A. n° 174655
 Indirizzo 916 Società Cooperativa n° A152493

Sechi s.p.a. s.p.a.
 Via F.lli Bandiera, 7
 30175 Marghera Venezia
 Tel. +39 041 25 29 378
 Fax +39 041 24 75 217
 e-mail: sechi@sechi.it
 Via Canal S. Basilio, 1420
 30115 Chioggia Venezia
 Tel. +39 041 55 60 476



SINCERT

TOTALE P. 01

Allegato 3

Decreto del Presidente di APV n. 1566 del 20 giugno 2013



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

DECRETO N. 1566 DEL 20.06.2013

Finanza di progetto, ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 182/2003.

Approvazione variante contrattuale.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTO il bando di gara con procedura aperta pubblicato in data 28 ottobre 2009 e riguardante la finanza di progetto ex art. 153, commi 1-14, del D.lgs. 163/2003 per l'affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 182/2003;

VISTO il Decreto n. 1291 del 31/05/2010 con cui è stato nominato, quale soggetto promotore per l'affidamento della concessione di cui al punto precedente, il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Veritas SpA, Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Scpa, Conepo Servizi Scarl, Berengo SpA, C.M.E.V. Società Cooperativa e Sacaim SpA;

VISTA l'Ordinanza APV n. 337 del 31/05/2010 con cui è stata disciplinata la concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1° giugno 2010 – 31 maggio 2030;

VISTA l'Ordinanza APV n. 352 del 15/06/2011 con cui sono state aggiornate le tariffe del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi per il periodo 1° giugno 2011 - 31 maggio 2012;





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

VISTA la lettera d'ordine prot. n. 7451 del 21/05/2010, trasmessa all'ATI aggiudicataria per l'affidamento della concessione in argomento;

PRESO ATTO CHE con nota prot. 76909/CG/sb del 29/10/2012 (prot. APV 17044 del 30.12.0.2012) l'ATI aggiudicataria ha manifestato una proposta migliorativa, consistente nella possibilità di impiegare un impianto di trattamento già esistente in ambito portuale (denominato SG31 e gestito dalla Ditta SIFAGEST Scarl), anziché realizzarne uno;

VISTA la Disposizione di Servizio n. 380 del 19/02/2013, con cui è subentrato, quale Responsabile del Procedimento, il Direttore Tecnico - l'ing. Nicola Torricella.

VISTA la nota prot. n. 4938 del 25/03/2013 con cui APV ha chiesto all'ATI aggiudicataria informazioni di dettaglio in merito alla proposta migliorativa;

VISTO il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali, adottato dalla Giunta regionale con DGRV n. 264 del 05/03/2013, in cui viene espressamente sottolineata l'importanza di valorizzare la capacità impiantistica degli impianti esistenti, limitando pertanto la realizzazione di nuovi impianti che possono creare impatti ulteriori in un territorio già pesantemente industrializzato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 152, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la disposizione di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di varianti in corso d'opera, è applicabile anche alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici tramite finanza di progetto e successiva gestione funzionale ed economica delle opere;

CONSIDERATO che da tale sopravvenuta disposizione regolamentare (Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 264 del 2013), ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, deriva l'esigenza di adeguamento del progetto preliminare, presentato dal soggetto promotore in sede di offerta per l'aggiudicazione della concessione, tramite finanza di progetto.

CONSIDERATO altresì che, comunque, nell'ambito della procedura di affidamento di concessioni di lavori pubblici tramite finanza di progetto, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, l'amministrazione aggiudicatrice ha sempre la possibilità di richiedere, al promotore prescelto, di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute e che è onere del promotore accettare le modifiche progettuali necessarie.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

VISTA la nota prot. n. 6156 del 12/04/2013, con cui APV ha definito che la variante si deve scstanziare in due step temporali successivi: il primo in cui viene applicato uno sconto alle tariffe (poiché vi è l'eliminazione degli investimenti necessari alla realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti da nave), il secondo in cui vengono ridotte le tariffe base per effetto dello smaltimento dei rifiuti liquidi presso un impianto ubicato in ambito portuale e quindi una riduzione dei costi di trasporto presso impianti terzi ubicato al di fuori del territorio regionale.

CONSIDERATO quindi che, sebbene le modifiche progettuali, concordate tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto promotore, incidano sul diritto di gestione dell'opera attribuito a quest'ultimo, con riduzione dei proventi percepiti dagli utenti, a titolo di controprestazione del servizio, pur tuttavia le stesse modifiche non producono trasferimento della responsabilità di gestione in capo all'Autorità Portuale di Venezia, rimanendo fermo l'utilizzo di risorse totalmente a carico del soggetto proponente, come da offerta presentata.

CONSIDERATO altresì che, anche a seguito delle modifiche apportate all'offerta, presentata dal promotore, non si riscontra comunque spostamento dell'originaria alea contrattuale, prevista in sede di gara, in quanto, pur eliminato il rischio di costruzione dell'opera, permangono pur sempre, in capo al soggetto promotore, sia il rischio di disponibilità, attinente alla fase operativa e gestionale del servizio, sia il rischio di domanda, legato alla variabilità della domanda del servizio stesso da parte degli utenti finali e quindi non è modificata la natura di contratto di concessione, di cui alla procedura aperta bandita dall'Autorità Portuale di Venezia.

VISTA la nota prot. n. 27333 del 24/04/2013 (prot. APV n. 7214 del 06/05/2013), con cui l'ATI ha trasmesso la proposta di variante;

VISTA la nota prot. APV n. 8103 del 21/05/2013, con cui il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Presidente ed al Segretario Generale una relazione inerente la proposta di variante in argomento;

VISTA la nota integrativa APV n. 9432 del 11/06/2013 avente ad oggetto "Errata corrige nota prot. n. 8103 del 21/05/2013";

CONSIDERATO che la proposta finale dell'ATI prevede che non verrà più realizzato un impianto di trattamento da destinare a proprietà di APV, ma che le tariffe verranno ridotte, rispetto alla formulazione fatta in sede di gara, della quota parte prevista dagli investimenti necessari alla realizzazione dell'impianto di gestione dei rifiuti da nave;



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

PRESO ATTO che tale proposta è stata oggetto di approfondita e completa istruttoria e che la Segreteria Tecnica di APV ha espresso parere favorevole per l'approvazione della variante;

RITENUTO, che in base ad una valutazione discrezionale tecnico-amministrativa, l'interesse pubblico alla riduzione del corrispettivo, posto a carico dell'utenza, a titolo di controprestazione per la fruizione del servizio offerto dal concessionario, prevalga sul recessivo interesse pubblico alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque di sentina;

IN VIRTÙ DEI POTER CONFERITI

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per quanto riportato nelle premesse, viene approvata la variante relativa all'aggiornamento delle tariffe di conferimento rifiuti.

IL PRESIDENTE

- Prof. Paolo Costa -

Allegato 4

Ordinanza APV n. 411 del 1 luglio 2015 – Aggiornamento tariffario



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 411 DEL 01.07.2015

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia. Aggiornamento tariffario.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/1994, che all'art. 1, lettera B) individua, quale servizio di interesse generale, la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate;

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l'Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

VISTE le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia n° 56 e n° 148 del 2012, concernenti le linee guida circa il conferimento dei rifiuti da parte delle navi che fanno scalo nel porto di Venezia;

VISTA altresì l'Ordinanza A.P. n° 337 del 31 maggio 2010 concernente la "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1° giugno 2010 – 31 maggio 2030";

VISTA l'Ordinanza A.P. n° 378 del 26 aprile 2013 che aggiorna le tariffe del servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi per il periodo 1° maggio 2013 – 09 gennaio 2014, abrogando pertanto gli allegati "A1-2011", "B1-2011" e "B2-2011" della precedente Ordinanza n° 352/2011;

TENUTO CONTO che per l'anno 2013 le tariffe non sono state adeguate secondo l'indice ISTAT applicabile;

DATO ATTO che, nella proposta formulata per l'aggiornamento delle tariffe, l'ATI ha richiesto di mantenere le stesse condizioni applicate per l'anno 2013 delle tariffe applicate per lo smaltimento delle acque di sentina a causa del ritardo dell'utilizzo dell'impianto SG31 gestito da SIFAGEST Srl;

CONSIDERATO che in fase di revisione del Piano di gestione rifiuti ai sensi del D.lgs. 182/03, è emerso che il sistema tariffario attualmente in vigore necessita di essere rivisto in funzione del traffico e dei rifiuti conferiti nel porto di Venezia e delle modifiche degli ultimi anni;

CONSIDERATO che il sistema tariffario deve risultare coordinato con le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia, ed in particolare con l'Ordinanza n° 56 del 2012 ed il modulo di notifica ad essa allegato;

CONSIDERATO l'articolo 8 del D.lgs. 182/2003, relativo al regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, e l'allegato IV del medesimo Decreto, che prevedono che l'autorità competente determini le tariffe definendo:

- a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 182/2003, che può essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
- b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta,



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

CONSIDERATO inoltre che l'allegato IV del D.lgs. 182/2003 prevede che le tariffe possano essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione e il funzionamento della nave sono tali che il comando nave possa dimostrare di produrre quantità ridotte di rifiuti e residui, appare opportuno introdurre sconti sulle deroghe nel caso di navi "green";

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Venezia prot. 7361 del 21.03.2014;

VISTA la proposta tariffaria formulata dall'ATI con nota prot. n. 52532/CG del 28/07/2014 per i servizi di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti liquidi e solidi raccolti dalle navi;

VISTA l'ordinanza 401 del 7 ottobre 2014

Viste le riunioni tenutesi con gli Agenti e i concessionari del servizio di raccolta e conferimento rifiuti in data 31 ottobre 2014, 27 febbraio 2015, 16 aprile 2015 e 24 giugno 2015

Viste le richieste formulate in merito all'applicazione delle nuove tariffe previste dall'Ordinanza 401 del 2014 dagli Agenti e dai concessionari del servizio

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1

Con effetto dal 1 luglio 2015 è fatto obbligo agli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi nonché del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico di corrispondere al concessionario, e per esso rispettivamente alle società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Soc. Coop. p.A. e CONEPO Servizi S.c.a r.l. gli importi previsti dai tariffari di cui agli Allegati 1 e 2 della presente Ordinanza.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 2: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI AL GESTORE DEL SERVIZIO

Le tariffe da corrispondere al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi sono riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza. Qualora il servizio non sia eseguito, nei casi consentiti dalla norma e certificati dalla Capitaneria di Porto, la tariffa da corrispondere, per toccata, al gestore del servizio sarà quella corrispondente alla "Deroga"/"Esenzione" (Voci C/D della Tabella in Allegato 1 alla presente ordinanza).

ART.2.1 Onere per prestazione del servizio per recupero e smaltimento rifiuti liquidi: tariffa LB5

Nel caso delle acque settiche (Sewage), per le quali si deve far riferimento alla tariffa LB5 di cui all'Allegato 1, l'onere di prelievo e smaltimento, viene calcolato solo in funzione dei quantitativi conferiti (e non in funzione del tempo impiegato per il servizio):

**TARIFFA Sewage = tariffa variabile X mc sewage conferito + costo a) +
eventuale costo b)**

Le voci a) e b) sono di seguito illustrate:

- a) Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 47,22 (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.
- b) Per l'utilizzo della pompa, nel caso in cui quella della nave non possa essere utilizzata, viene applicata una tariffa fissa di € 314,82;

Per prelievi di quantitativi di sewage (acque grigie/nere) inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 570.

Nel caso in cui venga richiesta la presenza di bettolina sottobordo h24, per esempio dalle navi militari che sono prive di casse, la tariffa giornaliera da corrispondere al gestore del servizio è calcolata secondo la seguente formula:



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

TARIFFA Sewage^{bettolina H24} = tariffa variabile LB5-A (per le prime tre ore) + Tariffa oraria LH5-B X Tempo di servizio oltre le prime 3h + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito

ART.2.2 Onere per prestazione del servizio per recupero e smaltimento rifiuti liquidi: altre tariffe

Nel caso in cui il servizio di raccolta sia eseguito da parte del concessionario, le tariffe per il conferimento dei rifiuti liquidi sono calcolate, quindi, in funzione delle tempistiche del servizio.

La tariffa da corrispondere è calcolata secondo la seguente formula:

TARIFFA rifiuti liquidi = Tariffa oraria X Tempo di servizio + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito + costo a) + eventuale costo b)

Dove la tempistica comprende:

- 1) Il tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum;
- 2) tempo di andata impiegato dalla bettolina/camion per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (nel caso della bettolina il calcolo viene fatto sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati – Allegato 3); nel caso di camion il tempo per gli ormeggi della Sezione di Marghera sono 15' e per gli ormeggi della Sezione di Marittima sono 25';
- 3) il tempo di ritorno impiegato dalla bettolina/camion per raggiungere, dal luogo di ormeggio della nave, la sede dell'impianto di trattamento (nel caso della bettolina il calcolo viene fatto sulla base dei tempi certificati dalla Capitaneria di Porto di Venezia alla presente allegati – Allegato 3); nel caso di camion il tempo per gli ormeggi della Sezione di Marghera sono 15' e per gli ormeggi della Sezione di Marittima sono 25';
- 4) il tempo impiegato per la scarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

RIFIUTO RACCOLTO	TEMPO ADDEBITATO
Fino a 30 mc	1 ora
31-60 mc	2 ore
61-90 mc	3 ore
91-120 mc	4 ore
121-150 mc	5 ore
151-180 mc	6 ore
181-210 mc	7 ore
...	...

- 5) I tempi di cui ai punti 1) e 2) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave.

Le voci a) e b) sono di seguito illustrate:

- a) per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 47,22 (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.
- b) per l'utilizzo della pompa, nel caso in cui quella della nave non possa essere utilizzata, viene applicata una tariffa fissa di € 314,82;

Tutte le agenzie devono provvedere alle necessarie comunicazioni, ivi comprese quelle verso il concessionario, secondo quanto previsto dalla ordinanza in materia della Capitaneria di Porto vigente.

Per prelievi di sewage (acque grigie/nere) inferiori o uguali a 8 m³ viene addebitato un costo fisso di € 570.

Il conferimento dei rifiuti e la conseguente applicazione della tariffa LH1-4 C via camion può avvenire solo per quantitativi inferiori a 4 mc e su navi ormeggiate su banchine che consentano l'arrivo del camion.

Nei casi indicati con "*" nell'Allegato 1, così come nel caso di rifiuti speciali pericolosi, le tariffe dovranno essere concordate con il concessionario del servizio in base alle necessarie analisi di classificazione del rifiuto ed alla conseguente definizione del corretto codice CER.



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 3: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI AL GESTORE DEL SERVIZIO

Le tariffe da corrispondere al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi sono riportate in Allegato 2 alla presente Ordinanza. Qualora il servizio non sia eseguito, nei casi consentiti dalla norma e certificati dalla Capitaneria di Porto, la tariffa da corrispondere, per toccata, al gestore del servizio sarà quella corrispondente alla "Deroga"/"Esenzione" (Voci D/E della Tabella in Allegato 2 alla presente ordinanza).

Nel caso in cui il servizio di raccolta sia eseguito da parte del concessionario, la tariffa da corrispondere è calcolata secondo la seguente formula:

TARIFFA rifiuti solidi = Tariffa oraria X Tempo di servizio + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito

Le tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi sono calcolate, quindi, in funzione delle tempistiche del servizio prestato sottobordo, certificato da Memorandum. Nel calcolo delle tariffe orarie si dovrà tener conto delle eventuali maggiorazioni riportate alla voce B della tabella in Allegato 2.

Il conferimento dei rifiuti solidi a mezzo camion è consentito negli accosti della sezione di Marittima (incluso S. Marta e S. Basilio).

Nei casi indicati con "*" nell'Allegato 2, così come nel caso di rifiuti speciali pericolosi, le tariffe dovranno essere concordate con il concessionario del servizio in base alle necessarie analisi di classificazione del rifiuto e alla conseguente definizione del corretto codice CER.

In ragione dei costi di smaltimento e di servizio obbligatori (trasporto dei rifiuti fino ad inceneritore/discarda autorizzati nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, a prescindere dal volume raccolto) il valore minimo che sarà fatturato dal concessionario è stabilito in 1 (uno) metro cubo.



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE

Pagina 7 di 11



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 4: PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA NAVI CHE FANNO SCALO NEL PORTO DI VENEZIA

Tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, prima dell'accesso in porto hanno l'obbligo di notificare all'Autorità marittima di Venezia il quantitativo di rifiuti presenti a bordo e che intendono scaricare agli impianti portuali, secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza, secondo le relative disposizioni formulate da parte della Capitaneria di Porto di Venezia nonché secondo quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali.

Tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, ad esclusione delle navi da guerra le quali si attengono alle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa, come previsto dall'articolo 3, punto 2 del D.lgs. 182/2003, a prescindere dalla loro bandiera e stazza, che fanno scalo o operano nel Porto di Venezia, sono tenute a conferire al concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti, i rifiuti notificati all'Autorità Marittima con il "*Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi*", prima che la nave lasci il Porto di Venezia.

Le navi, durante la sosta in porto non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla propria capacità di stoccaggio suddivisa per le varie tipologie.

Le navi che sostano in porto per un periodo superiore alle 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile al gestore del servizio. La presente disposizione non si applica alle navi in disarmo per le quali verrà stabilito un termine, di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

I rifiuti a bordo di navi provenienti da porti extra UE vanno gestiti separatamente in relazione ai dettami di sicurezza normativamente previsti.

Per le navi di provenienza extra U.E. è necessario comunque che la nave conferisca tutti i rifiuti presenti a bordo. A partire dal secondo conferimento i rifiuti solidi saranno considerati di provenienza U.E.. Eventuali anomalie quantitative riscontrabili tra il primo e il secondo conferimento saranno segnalate alla Capitaneria di Porto di Venezia per i controlli e le verifiche necessarie.



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE

Pagina 8 di 11



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

La nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver conferito i rifiuti previo rilascio di deroga/esenzione da parte dell'Autorità Marittima. A fronte di tale autorizzazione specifica, la nave è comunque tenuta a riconoscere la corresponsione della tariffa di "deroga"/"esenzione".

Per il conferimento di rifiuti speciali è necessario che la nave comunichi al gestore del servizio, con almeno una settimana di anticipo, la propria intenzione a conferire presso il porto di Venezia tali tipologie di rifiuti, specificandone i codici CER ed eventuale codice ONU (se in regime di ADR), al fine di poter verificare la disponibilità di idonei impianti autorizzati per il conferimento degli stessi e di coordinare la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di imballo, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali. Per tali rifiuti, la cui specifica tariffa non è definita negli Allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza, verrà formulata da parte del concessionario del servizio una specifica quotazione, sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti conferiti.

La nave è tenuta a presentare in anticipo le schede tecniche relative al rifiuto e, ove richiesto, le analisi di caratterizzazione dello stesso. La verifica della non conformità dei rifiuti conferiti con quanto dichiarato, potrà determinare costi aggiuntivi, secondo l'anomalia rilevata dal destinatario dei rifiuti, sia per lo smaltimento che per le ulteriori analisi di caratterizzazione che si rendessero necessarie.

Il trasbordo dei rifiuti solidi è a carico della nave, sotto la supervisione e il coordinamento del concessionario del servizio, fatti salvi diversi accordi tra le parti. Il conferimento da nave direttamente all'imbarcazione di raccolta, nel caso di distanza tra il punto di sbarco sulla murata nave ed il bordo contenitore dei rifiuti sia superiore a 7 (sette) metri o in caso di condizioni meteorologiche avverse, deve essere effettuato con ausilio di idonea attrezzatura atta a prevenire l'eventuale caduta di materiale in acqua, ovvero portando i rifiuti ad un piano inferiore. Nel caso di eventuale caduta del rifiuto in mare, l'Armatore sarà soggetto alle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore.

Il peso dei sacchi di rifiuti solidi da movimentare deve risultare conforme, in termini di peso, alle disposizioni di sicurezza per la movimentazione dei carichi (max 25 kg/sacco). Per ragioni di sicurezza, inoltre, è fatto divieto al personale non autorizzato di salire sui mezzi di trasporto e/o contenitori del concessionario del servizio, anche se per sistemare il carico.

I rifiuti sono asportati a fronte di un tariffario per singolo metro cubo o frazione. Il volume dei rifiuti per il calcolo dei costi risulta quello effettivamente



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

te rilevabile a bordo dei mezzi di trasporto del concessionario del servizio e non quello del materiale stivato a bordo nave (non sempre coincidenti a causa della movimentazione). Il peso medio dei rifiuti per singolo metro cubo è così valutato:

Fascia A: fino a 100 kg/mc (RSU e rifiuti assimilabili);

Fascia B: da 100 kg/mc a 200 kg/mc (rifiuti misti): per tali rifiuti il valore dei metri cubi viene calcolato con rapporto di conversione in volume pari a 2 (due);

Fascia C: oltre 200 kg/mc (rifiuti compattati, escluso il vetro frantumato o altro rifiuto recuperabile concordato): per tali rifiuti il valore dei metri cubi verrà di volta in volta concordato tra le parti in base al peso effettivo e comunque con rapporto di conversione in volume non inferiore a 3 (tre).

In caso di eventuale discordanza nella stima del rapporto di conversione in volume, il valore potrà essere dedotto dal riferimento di peso indicato dal destinatario dei rifiuti sul documento di accettazione.

Nel caso dei Rifiuti ALIMENTARI food waste (CER 20 01 08) caratterizzati da peso specifico particolarmente elevato, il calcolo del costo del servizio in base alla tariffa al mc di cui al punto C) dell'Allegato 2, è necessariamente assoggettato alla preventiva verifica dell'effettivo peso conferito a destino, con conseguente applicabilità dell'unità di misura superiore. Per esigenza di chiarezza nei confronti dell'Armatore, nel Memorandum sarà riportata la dicitura: "*W/M taxation will be applied for food waste only*".

I rifiuti recuperabili devono essere conferiti distintamente dai rifiuti indifferenziati.

Da parte del gestore del servizio sarà emesso, per ogni conferimento, un documento comprovante il servizio. Tale documento dovrà essere vidimato dal comando nave o chi per esso.

È fatto divieto assoluto di scaricare o abbandonare rifiuti in banchina.

Il ritiro delle acque di Lavaggio e la quotazione del servizio richiedono un preavviso di 36/48 ore prima dell'erogazione della prestazione del servizio con invio, da parte dell'Agenzia raccomandataria, delle schede prodotto. All'arrivo della nave dovrà essere consegnato un campione rappresentativo del prodotto in modo tale che possa essere analizzato e conseguentemente possa essere data conferma della effettiva possibilità di erogazione del servizio. Il preventivo di spesa potrà essere comunicato solo dopo aver ricevuta



PORTO DI VENEZIA
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE

Pagina 10 di 11



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

to il risultato delle analisi da parte dell'impianto di smaltimento con il relativo costo dello stesso. Per quanto sopra si precisa che, in mancanza di tempestiva comunicazione, il servizio richiesto non potrà essere erogato.

ARTICOLO 5: SCONTI

Come indicato dall'allegato IV del D.lgs. 182/2003 è prevista una riduzione delle tariffe se la gestione ambientale, la concezione e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

Lo sconto viene applicato sulle tariffe di deroga indicate alla voce D della tabella in Allegato 2 in misura pari al 50%. Per ottenere lo sconto le compagnie dovranno presentare documentazione attestante la gestione ambientale e dei rifiuti all'Autorità Portuale di Venezia, Direzione Tecnica, che verificherà i presupposti necessari per applicare lo sconto.

ARTICOLO 6: SANZIONI

Sono previste sanzioni secondo quanto disposto dalla Capitaneria di Porto di Venezia, nei casi di dichiarazioni circa le tipologie di rifiuti da conferire non rispondenti alla realtà.

ARTICOLO 7: AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

L'aumento delle tariffe offerte per i servizi è uguale all'aumento annuale ISTAT – NIC voce specifica "Raccolta Rifiuti"; gli adeguamenti verranno applicati annualmente con decorrenza di un anno solare dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

ARTICOLO 8: NORME TRANSITORIE

Viene abrogata l'ordinanza 401/2013 e i relativi allegati.

All. c.s.

IL PRESIDENTE

Prof. Paolo Costa

Ordinanza APV n. L/44 /2015 - PROSPETTO TARIFFE SERVIZIO PER RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

ALLEGATO 1

A	Tariffa Oraria	Tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00) camion (fino ad un massimo di 4 mc)	LH1 - C	€ 110,00
		Tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00) camion (fino ad un massimo di 4 mc)	LH2 - C	€ 130,00
		Tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00) camion (fino ad un massimo di 4 mc)	LH3 - C	€ 130,00
		Tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00) camion (fino ad un massimo di 4 mc)	LH4 - C	€ 150,00
		Tariffa oraria - ore diurne feriali (08.00 - 17.00) bettolina	LH1 - B	€ 147,00
		Tariffa oraria - ore notturne feriali (17.00 - 08.00) bettolina	LH2 - B	€ 158,00
		Tariffa oraria - ore diurne festive (08.00 - 17.00) bettolina	LH3 - B	€ 158,00
		Tariffa oraria - ore notturne festive (17.00 - 08.00) bettolina	LH4 - B	€ 183,00
		Tariffa oraria - ore feriali/festive (h 24) bettolina	LH5 - B	€ 50,00
		B	Tariffe variabili (tariffe per quantitativo conferito a mc)	Bilge Water - Sentina tariffa al metro cubo
Residui oleosi (fanghi) - sludge	LB2			€ 40,00
Acque oleose di Lavaggio di cisterne (oily tank washings) *	LB3			*
Acque di zavorra	LB4			*
Acque di scarico (settiche) - sewage	LB5			€ 75,00
C	Deroghe	Acque di scarico (settiche) - sewage fino a 8 mc o, nel caso di bettolina a disposizione h24, tariffa per le prime 3 ore (forfettizzato)	LB5-A	€ 570,00
		* Tariffa da definire con il concessionario in funzione delle analisi e della definizione del codice CER.		
		Deroga - navi/imbarcazioni da diporto fino a 5.000 tsl	LD1	€ 150,00
		Deroga - navi da 5001 a 15.000 tsl	LD2	€ 200,00
		Deroga - navi da 15.001 a 30.000 tsl	LD3	€ 300,00
		Deroga - navi da 30.001 a 50.000 tsl	LD4	€ 450,00
		Deroga - navi da 50.001 a 70.000 tsl	LD5	€ 560,00
		Deroga - navi oltre 70.000 tsl	LD6	€ 720,00
		Esenzione per traghetti/navi veloci inferiori alle 20,000 tsl	LE1	€ 47,00
		Esenzione per traghetti/navi veloci superiori alle 20,000 tsl	LE2	€ 80,00
Esenzioni per navi passeggeri	LE3	€ 900,00		
D	Esenzioni	Per quanto non specificato (navi di disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti		
Aggiornamento tariffario automatico corrispondente all'aumento annuale ISTAT - NIC voce specifica "Raccolta Rifiuti"				

Ordinanza APV n. 411 /2015 - PROSPETTO TARIFFE SERVIZIO PER RACCOLTA E TRASPORTO A

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

ALLEGATO 2

A	Quota per servizio giornaliero	Tariffa per servizio prestato - tramite CAMION a VENEZIA con sosta operativa fino a massimo 30 minuti	SC	€	28,00	
		Tariffa per servizio prestato - MOTOBARCA con sosta operativa fino a massimo 30 minuti	SB	€	38,00	
		Tariffa per servizio prestato - navi MILITARI con sosta operativa fino a massimo 30 minuti	Sh - M	€	50,00	
		Tariffa per servizio prestato a S. LEONARDO con sosta operativa fino a massimo 30 minuti	Sh - SL	€	184,00	
B	Tariffa Oraria	Compenso CAMION a richiesta o per servizio prestato oltre 30 minuti o per servizio prestato dopo le 17:00	Sh - C	€	56,00	
		Compenso MOTOBARCA a richiesta o per servizio prestato oltre 30 minuti o per servizio prestato dopo le 17:00	Sh - B	€	61,00	
		Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di SABATO e FESTIVI per navi MERCANTILI, YACHT, navi MILITARI	Sh1	€	30,00	
		Maggiorazione per servizio prestato nei giorni di SABATO e FESTIVI per navi PASSEGGERI	Sh2	€	245,00	
C	Tariffa a mc o frazione valore minimo 1 metro cubo	Cat. B - Rifiuti ALIMENTARI food waste (CER 20 01 08) **	S1	€	73,00	
		Cat. B - Rifiuti ALIMENTARI EXTRA UE food waste (CER 18 01 03*)	S2	€	125,00	
		Cat. A / C - Rifiuti DIFFERENZIATI (plastica, vetro, metalli, legno, carta etc.) per singola tipologia - CER 15./ 17.	S3	€	80,00	
		Cat. C - rifiuti INDIFFERENZIATI (non pericolosi) - CER 20 03 01	S4	€	92,00	
		Cat. D - OLIO da cucine - CER 20 01 25	S5			
		Cat. E - CENERI di incenerimento	S6			
		Cat. F - Rifiuti associati al carico (accessori di trattenuta di copertura del carico, materiali di imballaggio, etc.) misti	S7			
		Cat. G. - Residui del carico	S8			
		Cat. H / I - Rifiuti SPECIALI	S9			
		* Le tariffe dovranno essere definite con il concessionario in funzione delle analisi e della definizione del codice CER				
		** Soggetta a successiva verifica del peso a destino e conseguente applicabilità dell'unità di misura superiore				
D	DEROGHE	Deroga - navi fino a 5.000 tsl	SD1	€	150,00	
		Deroga - navi da 5001 a 15.000 tsl	SD2	€	200,00	
		Deroga - navi da 15.001 a 30.000 tsl	SD3	€	300,00	
		Deroga - navi da 30.001 a 50.000 tsl	SD4	€	450,00	
		Deroga - navi da 50.001 a 70.000 tsl	SD5	€	560,00	
		Deroga - navi oltre 70.000 tsl	SD6	€	720,00	
		Sconto per navi certificate "green"			50%	
E	ESENZIONI	Esenzione per navi di linea inferiori alle 20,000 tsl	DE1		€ 47,00	
		Esenzione per navi di linea superiori alle 20,000 tsl	DE2		€ 80,00	
		Esenzioni per navi passeggeri in servizio di linea con scali frequenti e regolari ex D. Lgs. 182/03	DE3		€ 900,00	
		Per quanto non specificato (navi in disarmo, rifiuti speciali pericolosi, etc) l'importo sarà concordato tra le parti				
		Aggiornamento tariffario automatico corrispondente all'aumento annuale ISTAT - NIC, voce specifica "Raccolta Rifiuti"				

Allegato 5

Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia n. 56/12 del 16 maggio 2012 e n. 148/12 del 23 novembre 2012



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

ORDINANZA N. 56/12

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 89/2008 in data 31 luglio 2008, così come modificata da ultimo con ordinanza n. 24/2012 in data 21 marzo 2012 ,con la quale sono state dettate disposizioni in materia di conferimento rifiuti da parte delle navi che approdano nel porto di Venezia;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 aprile 2012 : “ *Modifiche al decreto 2 marzo 2012 n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriale*” – pubblicato sulla G.U. n. 104 in data 5 maggio 2012;
- DOVENDO** necessariamente dare attuazione alle disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto ministeriale;
- VISTA** la Circolare GAB/582/2/2008 in data 11 febbraio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto che detta le linee guida per l’attuazione del “Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 10 luglio 2008 di approvazione del “Piano di Gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del carico del porto di Venezia. Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 “attuazione delle Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” – articolo 5 ; pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 71 del 26 agosto 2008;
- VISTA** la propria ordinanza n. 67/2009 in data 15 maggio 2009 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina degli accosti nel porto di Venezia”;
- VISTA** il dispaccio RAM/3919/2/2009 in data 07 settembre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota prot. RAM/3311/2/2011 in data 19 agosto 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- PRESO ATTO** della richiesta in data 14 settembre 2011 con la quale la ANSEP-UNITAM ha chiesto la modifica del comma 9 dell’art. 2 dell’ordinanza 89/08;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta via fax in data 28 ottobre 2011 con la quale la Confitarma, sulla scorta di quanto affermato dal RAM con la nota in data 19 agosto 2011 sopra richiamata, ha richiesto la modifica dell'ordinanza 89/08;

RITENUTO necessario, alla luce delle osservazioni proposte da Confitarma e Ansep e tenuto conto delle direttive impartite dal Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, provvedere ad una revisione delle disposizioni contenute nell'ordinanza 89/08 sopra richiamata prevedendo, in particolare disposizioni diverse, in materia di deroga, per le navi che lasciano il porto di Venezia per un porto nazionale e per quelle che lo lasciano per un porto extra nazionale;

VISTA la legge del 28 gennaio 1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Autorità Portuale di Venezia ai sensi della Legge 84/94 espresso con il foglio n. 04960/PORT/DPSS/8563 in data 15 maggio 2012 ;

VISTI l'articolo 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

RENDE NOTO

Tutte le navi, ad esclusione delle navi da guerra le quali si attengono alle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa come previsto dall'art. 3 punto 2 del Dlgs. 182/03, a prescindere dalla loro bandiera e stazza, che fanno scalo o operano nel Porto di Venezia sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1 (Notifica)

1. E' approvato il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi" elaborato sulla scorta delle disposizioni indicate nel Dlgs. 182/03 e della direttiva 2000/59/CE come modificata con direttiva 2007/71/CE, in premessa citate (**allegato 1**) e che si ritiene parte integrante della presente Ordinanza.
2. I Comandanti delle navi in arrivo nel porto di Venezia, ad esclusione dei pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, debbono ;

Se di stazza superiore a 50 tonnellate :

pubblicare sul sistema " LOGIS - così come previsto dall'articolo 3 comma 8 dell'ordinanza 67/09 in premessa citata - il "modulo di notifica" di cui al punto 1:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nel porto di Venezia;
- b) a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena il porto di scalo sia noto;
- c) in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore, prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente a quello di Venezia.

Se di stazza inferiore alle 50 tonnellate :

trasmettere via fax o mail (041.5221952 – tecnica.cpvenezia@mit.gov.it) alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto - il "modulo di notifica" di cui al punto 1:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nel porto di Venezia;
- b) a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena il porto di scalo sia noto;

- c) in caso di durata del viaggio inferiore a 24 ore, prima della partenza della nave dal porto di scalo precedente a quello di Venezia.
3. Le informazioni di cui sopra devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.
 4. Il modulo di notifica deve essere ripresentato qualora intervengano modifiche ai dati già segnalati o variazioni sostanziali nei quantitativi e, comunque, qualora la sosta superi i 2 giorni.
 5. La mancata presentazione del "Modulo di notifica" ovvero la presentazione di un "modulo" palesemente incongruo, oltre alle sanzioni previste dal decreto, comporterà l'ispezione a bordo da parte del personale della Capitaneria di Porto finalizzata ad accertare la consistenza dei residui a bordo e la capacità di stoccaggio dei rifiuti in funzione degli spazi disponibili, della durata del viaggio e della possibilità di successivo conferimento.
 6. Le navi in possesso della specifica "esenzione" di cui al successivo art. 3 sono esonerate dalla presentazione del modulo di notifica sopra richiamato fermo restando l'obbligo di comunicare all'atto della "richiesta servizi" nel sistema "Logis" alla voce "note" gli estremi dell'esenzione, la sua scadenza nonché l'Autorità Marittima che l'ha rilasciata.

Articolo 2 (Conferimento dei rifiuti)

1. Tutte le navi di cui al rende noto, sono tenute a conferire i rifiuti, notificati con il modello di cui all'articolo 1, prima che la nave lasci il porto di Venezia alle Imprese all'uopo autorizzate dall'Autorità Portuale.
2. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai punti successivi, la nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver adempiuto alle disposizioni di cui al punto 1 previo rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa Capitaneria di Porto che verrà rilasciate nelle seguenti ipotesi:

a) NAVE DESTINATA AD UN PORTO EU

autorizzazione (allegato 2) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio, per ciascuna delle specifiche tipologie di rifiuti, superiore al 50 % della capacità totale di stoccaggio e comunque sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo.

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno comunicare – **entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo** - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tccnica.cpvenezia@mit.gov.it) i provvedimenti adottati in merito dall'Autorità Marittima di destinazione (obbligo di conferimento o concessione di ulteriore deroga) al fine della tracciabilità del ciclo rifiuti.

b) NAVE CON PRODOTTO LIQUIDO IMPOMPABILE

autorizzazione (allegato 3) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle acquisite nel corso di specifiche ispezioni a bordo, non sia in grado di fornire i prodotti da conferire alla ditta concessionaria per ragioni di natura tecnica (PRODOTTO IMPOMPABILE).

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno comunicare - **entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo** - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tecnica.cpvenezia@mit.gov.it) i provvedimenti adottati in merito dall'Autorità Marittima di destinazione (obbligo di conferimento o concessione di ulteriore deroga) al fine della tracciabilità del ciclo rifiuti.

c) NAVE DESTINATA AD UN PORTO EXTRA EU

autorizzazione (allegato 4) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio per ciascuna delle specifiche tipologie di rifiuti, **superiore al 50 % della capacità totale di stoccaggio e comunque sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo e che lo stesso sia dotato di reception facility.** L'onere di presentare la certificazione attestante che il porto di destinazione è dotato di idonea stazione di ricezione (reception facility) è a carico del richiedente la deroga.

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno produrre – entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tecnica.cpvenezia@mit.gov.it) idonea certificazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contenuti nell'autorizzazione in questione.(conferimento)

3. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 2 del presente articolo (deroga dall'obbligo del conferimento dei rifiuti) , il comando nave o il Raccomandatario Marittimo in nome e per conto del comando della nave, deve presentare alla Sezione Tecnica - della Capitaneria di Porto di Venezia, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave, apposita istanza in carta legale. Qualora l'arrivo della nave sia previsto per le giornate di sabato e domenica o festivi le istanze andranno presentate entro le ore 10.00 del venerdì ovvero del precedente giorno feriale.
4. Sulla base delle informazioni ricevute la Capitaneria di Porto di Venezia potrà eventualmente disporre un'ispezione a bordo. Tale visita, senza oneri a carico della nave, sarà eseguita, ove necessario, anche in collaborazione con il Consulente Chimico di Porto e dell'Ufficio di Sanità Marittima. Resta inteso che, qualora l'intervento di tali soggetti fosse richiesto direttamente dall'armatore, dal comandante o dal raccomandatario ovvero la necessità di un intervento sia direttamente riconducibile all'armatore, le relative spese saranno a carico della nave.
5. Questa Capitaneria di Porto non procederà al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al punto 3, e la nave sarà obbligata a conferire, prima di lasciare il porto, i rifiuti esistenti e prodotti qualora la stessa richieda la partenza "per ordini"
6. In caso di obbligo di scarica e al fine di ottenere le spedizioni, evidenza documentale di conferimento dovrà essere prodotta alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto durante l'orario di apertura al pubblico, in altro orario all'Ufficio Traffico, ovvero per il tramite del servizio di conferimento dovrà essere notificata l'avvenuta scarica.
7. Qualora condizioni meteomarine avverse non consentissero la scarica dei rifiuti, la Sezione Tecnica valuterà la possibilità di permettere la partenza della nave effettuando accertamenti tecnici conformati alle previsioni della Convenzione Marpol 73/78 e purché la nave possieda capacità di cassa sufficiente per permettere alla stessa di raggiungere il porto di destinazione.

8. Qualora una nave in possesso dell' "esenzione" di cui al precedente articolo 1 punto 6 intenda conferire i rifiuti nel porto di Venezia deve presentare alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto le informazioni cumulative utilizzando il modulo allegato 1 e successivamente la certificazione dell'avvenuto conferimento secondo quanto stabilito nel precedente punto 6.

Articolo 3
(Esenzione - navi di linea)

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 2 le navi in servizio di linea, come meglio sotto identificate, possono ottenere "esenzione" ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 182/03 (Allegato 5).
A tal fine dovranno produrre apposita istanza documentata alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto.
2. Per la definizione delle "navi in servizio di linea" come indicato con dispaccio RAM/3919/2/2009 in data 07 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, in premessa citato è assunta quella di cui al Dp. 000724/XI del 10 gennaio 1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto: "navi che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti".
A tal fine è considerata "nave di linea" quella:
1. i cui scali siano adeguatamente pubblicizzati;
 2. la cui frequenza e la regolarità degli scali sia ricompresa in un arco temporale di 60 ore per le navi da passeggeri e di 120 ore per le altre tipologie;
 3. ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) sia comunque ammessa al pagamento dei tributi speciali in forma ridotta ai sensi della legge 255/91.

Articolo 4
(navi che sostano nel porto per più di 24 ore)

1. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 1 della presente Ordinanza, le navi, durante la sosta nell'ambito portuale di Venezia, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla propria capacità di stoccaggio per le varie tipologie di prodotti.
2. Le navi che sostano in porto per un periodo superiore a 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle aziende Autorizzate.
La presente disposizione non si applica alle navi in disarmo, per le quali verrà stabilito un termine di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell'equipaggio.

Articolo 5
(Sanzioni)

Fermo restando le sanzioni previste dall'art. 13 decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 e salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 primo comma del Codice della Navigazione.

Articolo 6
(Norme transitorie e finali)

Le esenzioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono valide fino alla loro naturale scadenza.

Resta salva la possibilità da parte del Comandante della Capitaneria di Porto di concedere - in presenza di particolari e motivate esigenze - specifica autorizzazione a lasciare il porto in deroga alle previsioni della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore alle ore 00.01 del 20 maggio 2012 con contestuale abrogazione delle Ordinanze n. 89/08 in data 31 luglio 2008 e n. 24/2012 in data 21 marzo 2012 in premessa richiamate.

Venezia, 16 maggio 2012

IL COMANDANTE
C.A.(CP) Tiberio PIATTELLI



ALLEGATO 1**MODULO DI NOTIFICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI****NOTIFICATION FORM FOR SHIP-GENERATED WASTE**

Direttiva 2000/59/CE così come modificata dalla direttiva 2007/71/CE - Art. 6 Decr. Leg.vo 24.6.2003 n. 182
Decreto Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare 01.07.2009

Alla **CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**
To **VENICE HARBOUR MASTER OFFICE**
Sezione Tecnica - *Technical Department*

1. DETTAGLI DELLA NAVE
SHIP DATUM

1.1 NOME NAVE Ship's name	1.5 NOMINATIVO INT. Call sign			
1.2 NUMERO I.M.O. I.M.O. Number	1.6 STATO DI BANDIERA Flag State			
1.3 PROPRIETARIO O ARMATORE				
1.4 Tipo di nave	<input type="checkbox"/> petroliera <i>Oil Tankers</i>	<input type="checkbox"/> chimichiera <i>Chemical carrier</i>	<input type="checkbox"/> porta rinfuse <i>Bulk carrier</i>	<input type="checkbox"/> porta container <i>Container</i>
	<input type="checkbox"/> altre navi cargo <i>Others cargo ship</i>	<input type="checkbox"/> nave passeggeri <i>passengers ship</i>	<input type="checkbox"/> Ro-Ro <i>Ro-Ro</i>	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) <i>Others (specify)</i>

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO
Last port and voyage datum

2.1 Data e ora Previsto arrivo Date and E.T.A.	2.6 Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i prodotti della nave Last port of call and date when waste was delivered
2.2 Data e ora prevista partenza Date and E.T.D	2.7 Data ultimo conferimento date where waste was delivered
2.4 Ultimo porto di scalo e stato Last previous port of call and State	2.8 Nome del Comandante che notifica questo modello Name of the Master ship that notifies this model
2.5 Prossimo scalo Next port of call	

Intendete conferire i vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? TUTTI ALCUNI NESSUNO
Are you delivering all, some, none of your waste into port reception facilities? ALL SOME NONE

TIPO E QUANTITATIVO RIFIUTI DA CONFERIRE O TRATTENERE A BORDO
TIPE AND AMMOUNT OF WASTE AND RESIDUES TO BE DELIVERED AND/OR REMAINING ON BOARD, AND PERCENTAGE OF MAXIMUM STORAGE

Nel caso in cui si intenda scaricare tutti i rifiuti presenti a bordo, compilare solo la seconda colonna (Rifiuti da conferire m³)
Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, compilare tutte le colonne (Rifiuti da conferire m³)
If delivering all waste, complete second column as appropriate - If delivering some or no waste, complete all columns

TIPO TYPE	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered m ³	Capacità max di stoccaggio dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m ³ Amount of waste retained on board m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il prossimo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m ³
MARPOL - Allegato 1 OLI - oil					
Acqua di sentina <i>Oily Bilge water</i>					
Residui oleosi - Fanghi - <i>Oily residues (Sludge)</i>					
Acque oleose di lavaggio di cisterne <i>Oily tank washings</i>					
Acque sporche di zavorra <i>Dirty ballast water</i>					

Incrostazioni e fanghi da lavaggio cisterne <i>Scales and sludge from tank cleaning</i>					
Altro (specificare) <i>Others (please specify)</i>					
Residui del carico (specificare) <i>Cargo residues (specify)</i>					
MARPOL Allegato II – Sostanze liquide nocive – (m³) /nome <i>Marpol Annex II – Noxious Liquid Substances – (m³) /name</i>					
Sostanza di categoria X <i>Pollution Category X Substance</i>					
Sostanza di categoria Y <i>Pollution Category Y Substance</i>					
Altre sostanze <i>Other substances (OS)</i>					
Residui del carico <i>Cargo residues (specify)</i>					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico <i>MARPOL Annex IV – Sewage</i>					
Acque di scarico <i>Sewage</i>					
MARPOL Allegato V – Rifiuti <i>MARPOL Annex V – Garbage</i>					
Rifiuti alimentari <i>Food waste</i>					
Plastica <i>Plastic</i>					
Rifiuti associati al carico (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali di imballaggio ecc.) <i>Cargo associated waste (Floating dunnage, lining, packing materials, etc)</i>					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc. <i>Paper comminuted, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc)</i>					
Ceneri di incenerimento <i>Incinerator ash</i>					
Altri rifiuti (specificare) <i>Others refuse types</i>					
Residui del carico (specificare) <i>Cargo residues (specify)</i>					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria <i>MARPOL Annex VI – Air pollution</i>					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze <i>Ozone depleting substances and equipment containing such substances</i>					
Residui di pulizia di gas di scarico <i>Exhaust gas-cleaning residues</i>					

- (1) le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato
Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV Marpol 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it the intention to make an authorised discharge at sea.
- (2) Può trattarsi di stime.
May be estimates
- (3) Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso che la nave sia esentata a norma dell'art. 9 della direttiva 2000/59/CE
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of directive 2000/59/EC

Confermo
I undersigned confirm

- che le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette
that the above details are accurate and correct
- che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.
there is sufficient dedicated on board capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered

Data _____
Date _____
Ore _____
Time _____

Firma
Signature

ALLEGATO 2



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORITÀ MARITTIMA DI VENEZIA - GUARDIA COSTIERA**

*MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
VENICE HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD*

**Autorizzazione n. ____/____
Authorization n. ____/____**

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO
RETENTION OF WASTES ON BOARD**

Il Comandante del Porto di Venezia
The Venice Harbour Master,

VISTO: il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

HAVING regard to the Italian Decree No. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues,

VISTA: la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto;

HAVING regard to the circular letter n. GAB/582/2/2008 dated 11.02.2008 of the Environment Ministry – Marine environmental protection Department - ;

VISTA: l'ordinanza n. 56/12 in data 16 maggio 2012 della Capitaneria di Porto di Venezia;

HAVING regard to the ordinance No. 56/12 issued by 16 may 2012 Harbour Master on Venice;

VISTA: l'istanza in data _____ del Comandante della M/n _____ - bandiera _____ presentata tramite l'Agenzia Marittima _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 punto 2 lett. a) dell'ordinanza n° 56/12 in data 16 maggio 2012 a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

HAVING regard to the application dated _____ submitted by the Master of M/v _____ - _____ flag, aimed at obtaining the authorisation under Article 2 point n ° 2 lett. A) of the ordinance n° 56/12 issued by 16 may 2012 to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;;

ACCERTATO che la M/n Ha la capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo presso il porto di

HAVING verified that M/v..... has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until port of

A U T O R I Z Z A

HEREBY AUTORIZES

Il Comandante della M/n _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il porto di, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/v _____ - _____ flag, IMO no. _____ to proceed to the port of, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie / *cubic meters of sludge*
- b) _____ metri cubi di acque di sentina / *cubic meters of bilge water*
- c) _____ metri cubi altri prodotti / *cubic meters of other products*

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di VENEZIA il giorno _____.
This authorization is valid only for the call in VENICE port, on _____.

Copia di questa Autorizzazione sarà inviata all'Autorità Marittima di
Copy of this authorization shall be sent to Maritime Authority

Il Comandante della nave dovrà inviare a questa Autorità Marittima evidenza documentale dei provvedimenti adottati nel porto di _____.
The Master of ship shall send to this Maritime Authority documentary evidence of in _____.

Venezia, _____

d'ordine
on behalf to the Harbour Master

ALLEGATO 3



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AUTORITÀ MARITTIMA DI VENEZIA - GUARDIA COSTIERA

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
VENICE HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD

Autorizzazione n. ____/____
Authorization n. ____/____

MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO RETENTION OF WASTES ON BOARD

Il Comandante del Porto di Venezia
The Venice Harbour Master,

VISTO: il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

HAVING regard to the Italian Decree No. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues,

VISTA: la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto;

HAVING regard to the circular letter n. GAB/582/2/2008 dated 11.02.2008 of the Environment Ministry – Marine environmental protection Department - ;

VISTA: l’ordinanza n. 56/12 in data 16 maggio 2012 della Capitaneria di Porto di Venezia;

HAVING regard to the ordinance No. 56/12 issued by 16 may 2012 Harbour Master on Venice;

VISTA: l’istanza in data _____ del Comandante della M/n _____ - bandiera _____ presentata tramite l’Agenzia Marittima _____, intesa ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 2 punto 2 lett. b) dell’ordinanza n° 56/12 in data 16 maggio 2012 a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

HAVING regard to the application dated _____ submitted by the Master of M/v _____ - _____ flag, aimed at obtaining the authorisation under Article 2 point n ° 2 lett. b) of the ordinance n° 56/12 issued by 16 may 2012 to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;;

ACCERTATO che la M/n ha la capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all’arrivo presso il porto di

HAVING verified that M/v..... has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until port of

A U T O R I Z Z A

HEREBY AUTORIZES

Il Comandante della M/n _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il porto di, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/v _____ - _____ flag, IMO no. _____ to proceed to the port of, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie / *cubic meters of sludge*
- b) _____ metri cubi di acque di sentina / *cubic meters of bilge water*
- c) _____ metri cubi altri prodotti / *cubic meters of other products*

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di VENEZIA il giorno _____.
This authorization is valid only for the call in VENICE port, on _____.

Copia di questa Autorizzazione sarà inviata all'Autorità Marittima di
Copy of this authorization shall be sent to Maritime Authority

Il Comandante della nave dovrà inviare a questa Autorità Marittima evidenza documentale dei provvedimenti adottati nel porto di _____.
The Master of ship shall send to this Maritime Authority documentary evidence of in _____.

Venezia, _____

d'ordine
on behalf to the Harbour Master

ALLEGATO 4



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORITÀ MARITTIMA DI VENEZIA - GUARDIA COSTIERA**

*MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
VENICE HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD*

Autorizzazione n. ____/____
Authorization n. ____/____

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO
RETENTION OF WASTES ON BOARD**

Il Comandante del Porto di Venezia
The Venice Harbour Master,

VISTO: il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

HAVING regard to the Italian Decree No. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues,

VISTA: la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 31.07.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto;

HAVING regard to the circular letter n. GAB/582/2/2008 dated 31.07.2008 of the Environment Ministry – Marine environmental protection Department;

VISTA: l'ordinanza n. 56/12 in data 16 maggio 2012 della Capitaneria di Porto di Venezia;

HAVING regard to the ordinance No. 56/12 issued by 16 may 2012 Harbour Master on Venice;

VISTA: l'istanza in data _____ dell'Agenzia Marittima _____ formulata in nome e per conto del Comandante della M/n _____ - bandiera _____, ed intesa ad ottenere, ai sensi dell'Art 7.2 del D.Lgs 182/2003, l'autorizzazione a proseguire il viaggio verso il prossimo porto di scalo senza conferire i rifiuti di bordo;

HAVING regard to the application dated _____ submitted by maritime Agency _____ on behalf of Master of M/v _____ - _____ flag, in order to obtain the authorization, as per article 7.2 of the Italian Decree No. 182/2003, to proceed to the next port of call without delivering the ship-generated waste;

CONSIDERATO CHE la nave è diretta al porto di _____, dove risultano essere disponibili impianti adeguati a ricevere i rifiuti prodotti dalla nave, come definiti dall'art. 2.1 lettera c) del D.Lgs 182/2003, e che dai rilievi eseguiti non sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare;

HAVING considered that the ship is bound for the port of _____, where there are adequate facilities available for delivering the ship-generated waste, as indicated by art. 2.1 letter c) of Decree 182/2003, and that controls are made on board show that there is no risk that such waste will be discharged at sea;

ACCERTATO CHE la M/n _____ ha un capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino all'arrivo presso il successivo porto di _____;

HAVING verified that M/v _____ has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until the next port of _____;

**AUTORIZZA
HEREBY AUTHORIZES**

Il Comandante della M/n _____ - bandiera _____, n. IMO _____ a proseguire il viaggio verso il successivo porto di _____, mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:

The Master of M/v _____ - _____ flag, IMO n. _____ to proceed to the next port of _____, retaining on board followings ship-generated waste:

- a) _____ metri cubi di morchie / *cubic meters of sludge*
- b) _____ metri cubi di acque di sentina / *cubic meters of bilge water*
- c) _____ metri cubi altri prodotti / *cubic meters of other products*

**ORDINA
ORDERS**

- In relazione a quanto accertato / *On the evidence of the activity carried out*
- Giusta dichiarazione del Comando di bordo – allegato III del D.Lgs n. 182/2003 / *As per Master declaration – Notification Form for the ship generated waste*

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui ai punti a) b) c) (*) nel porto di _____
The ship-generated waste shall points a) b) c) be delivered in _____ port.

Il Comandante della nave dovrà inviare a questa Autorità Marittima evidenza documentale dell'avvenuto conferimento nel porto di _____.
The Master of ship shall send to this Maritime Authority documentary evidence of delivered ship-generated waste to a port reception facility in _____.

Tale autorizzazione è valida per la sosta effettuata nel porto di Venezia il giorno _____.
This authorization is valid only for the call in Venice port, on _____.

Venezia,.....

d'ordine
on behalf to the Harbour Master

ALLEGATO 5



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
AUTORITÀ MARITTIMA DI VENEZIA - GUARDIA COSTIERA**

*MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
VENICE HARBOUR MASTER OFFICE AND COAST GUARD*

**Autorizzazione n. ____/____
Authorization n. ____/____**

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO
RETENTION OF WASTES ON BOARD**

Il Comandante del Porto di Venezia
The Venice Harbour Master,

VISTO: il Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, n. 182 – attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico;

HAVING regard to the Italian Decree No. 182 issued on June 24th 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues,

VISTA: la Circolare n. GAB/582/2/2008 in data 11.02.2008 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto ;

HAVING regard to the circular letter n. GAB/582/2/2008 dated 11.02.2008 of the Environment Ministry – Marine environmental protection Department ;

VISTA: l'ordinanza n. 56/12 in data 16 maggio 2012 della Capitaneria di Porto di Venezia;
Having regard to the ordinance No. 56/12 issued by 16 may 2012 Harbour Master on Venice;

VISTA: l'istanza in data _____ del Comandante della M/n _____ - bandiera _____, ed intesa ad attendere, ai sensi degli Artt. 6.4 e 7.1 del D.Lgs 182/2003, l'autorizzazione a procedere verso il prescelto porto di discarica, senza conferire ad ogni porto di scalo i rifiuti prodotti dalla nave;

HAVING regard to the application dated _____ submitted by the Master of M/v _____ - _____ flag, in order to obtain the authorization, as per Articles 6.4 and 7.1 of the Italian Decree 182/2003, to proceed to the chosen port of delivery without discharging ship-generated waste in every port of call;

VISTA: la documentazione prodotta dalla nave attestante la capacità di cassa e al produzione giornaliera di suddetti rifiuti;

HAVING regard to the documentation stating the tanks storage capacity and daily waste production of the above mentioned residues;

VISTI: gli atti d'Ufficio da cui risulta che la nave svolge servizio di linea tra i porti di _____, _____, _____, _____;
HAVING regard to the ship's relevant documents certifying the regular service between the following ports: _____, _____, _____, _____.

**ESENTA
EXEMPTS**

IL Comandante della M/n _____ - bandiera _____, n. IMO _____ dagli obblighi di cui agli Artt. 6 e 7.1 del D.Lgs n. 182/2003, alle seguenti condizioni:
The Master of M/v _____ - _____ flag, IMO no. _____ from the obligations as per Articles 6 and 7.1 of Italian Decree n. 182/2003, at following conditions:

1. Notifica delle informazioni in forma cumulative, ogni _____ giorni, solo all'Autorità Marittima di _____;
Notification of information in a cumulative way, every _____ days, only to _____ Harbour Master;
2. Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave su disposizione dell'Autorità Marittima di _____;
Delivery of ship-generated waste at _____ Harbour Master request.

Venezia,

d'ordine
on behalf to the Harbour Master



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

ORDINANZA N. 148/12

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 56/2012 in data 16 maggio 2012 con la quale sono state dettate disposizioni in materia di conferimento rifiuti da parte delle navi che approdano nel porto di Venezia;
- VISTA** la sentenza n. 1346/12 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in data 6 novembre 2012 che ha accolto il ricorso promosso dalla Venezia Terminal Passeggeri SpA per l'annullamento della disposizione contenuta nell'articolo 2 comma II del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, così come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 aprile 2012 : “ *Modifiche al decreto 2 marzo 2012 n. 79 concernente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriale*” alla stregua in cui “per il porto di Venezia la deroga di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo del 24 giugno 2003 n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della navi previsti dalla certificazione di bordo” ed annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse fatto valere;
- DOVENDO** necessariamente dare attuazione alle disposizioni contenute nella sopra richiamata sentenza;
- VISTI** l'articolo 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

ORDINA

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 56/2012 in data 16 maggio 2012, in premessa citata, è abrogato e sostituito dal seguente :

“

2. Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai punti successivi, la nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver adempiuto alle disposizioni di cui al punto 1 previo rilascio di specifica autorizzazione da parte di questa Capitaneria di Porto che verrà rilasciate nelle seguenti ipotesi:

a) NAVE DESTINATA AD UN PORTO EU

autorizzazione (allegato 2) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle

acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio, per ciascuna delle specifiche tipologie di rifiuti sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo.

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno comunicare – **entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo** - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tecnica.cpveneziamit.gov.it) i provvedimenti adottati in merito dall'Autorità Marittima di destinazione (obbligo di conferimento o concessione di ulteriore deroga) al fine della tracciabilità del ciclo rifiuti.

b) NAVE CON PRODOTTO LIQUIDO IMPOMPABILE

autorizzazione (allegato 3) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle acquisite nel corso di specifiche ispezioni a bordo, non sia in grado di fornire i prodotti da conferire alla ditta concessionaria per ragioni di natura tecnica (PRODOTTO IMPOMPABILE).

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno comunicare - **entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo** - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tecnica.cpveneziamit.gov.it) i provvedimenti adottati in merito dall'Autorità Marittima di destinazione (obbligo di conferimento o concessione di ulteriore deroga) al fine della tracciabilità del ciclo rifiuti.

c) NAVE DESTINATA AD UN PORTO EXTRA EU

autorizzazione (allegato 4) a partire senza conferire a condizione che la nave, sulla base delle informazioni fornite con la notifica (Articolo 1) integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione di scali precedenti ovvero nel corso di specifiche ispezioni a bordo, abbia una capacità di stoccaggio per ciascuna delle specifiche tipologie di rifiuti, **sufficiente a raggiungere il successivo porto di scalo e che lo stesso sia dotato di reception facility.** L'onere di presentare la certificazione attestante che il porto di destinazione è dotato di idonea stazione di ricezione (reception facility) è a carico del richiedente la deroga.

Le navi in possesso dell'autorizzazione di cui al presente comma dovranno produrre – entro 5 giorni dall'arrivo nel porto successivo - alla sezione tecnica di questa Capitaneria di Porto (a mezzo fax o posta elettronica 041.5221952 – tecnica.cpveneziamit.gov.it) idonea certificazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contenuti nell'autorizzazione in questione.(conferimento) “

Articolo 2 (Norme transitorie e finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Venezia, 23 novembre 2012

**IL COMANDANTE
C.A.(CP) Tiberio PLATTELLI**

Io sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiaro che il procedimento in epigrafe è conforme alle disposizioni vigenti e che il risultato della relativa istruttoria è stato da me controllato e ritenuto ammissibile per la emanazione del provvedimento finale.

Venezia, 23-11-12

Il Capo Sezione
Tecnica e Difesa Portuale
C.F. (CP) Alberto Maria PIETROCOLA

Allegato 6 – Decreto n. 59 del 04 settembre 2013

Bur n. 27 del 07/03/2014

(Codice interno: 269227)

DECRETO DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE n. 59 del 04 settembre 2013

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Sede legale: Sestiere S. Croce, 489 - 30135 Venezia Ubicazione impianto: Via dei cantieri n.9, località Fusina, Venezia Deliberazione della Giunta Regionale N. 3453 del 17 novembre 2009: "V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - Impianto di depurazione di Fusina: costruzione della IV linea di trattamento acque - I lotto e progetto di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi. - Comune di localizzazione: Venezia - Procedura di V.L.A. e approvazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07". Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art.29 nonies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), già rilasciata con D.G.R. n.3453 del 17.11.2009 e successivamente integrata con Decreto N.74 del 11.10.2012, con cui si prevede di accettare presso l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti di Fusina un quantitativo giornaliero massimo di punta pari a 850,00 tonnellate/giorno, fermo restando il quantitativo massimo annuo autorizzato, con riferimento al solo codice CER 20 03 04 "Fanghi dalle fosse settiche", rispetto al valore massimo giornaliero di 470 tonnellate/giorno già autorizzato con il summenzionato decreto N.74 del 11.10.2012.

Il Segretario

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.01.2008, sulla Prevenzione e la Riduzione integrate dell'inquinamento, che sostituisce la Direttiva 96/61/CE (IPPC);

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED), che sostituirà la direttiva IPPC 2008/1/CE e altre direttive settoriali dal 7 gennaio 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 372 del 4.08.1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla Prevenzione e Riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo Decreto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il suddetto Decreto Legislativo n. 372 del 04.08.1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29.06.2010, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, che abroga e sostituisce, modificando e integrando la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, anche il D.Lgs. n. 59/2005;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 16.08.2007 recante "modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente", ai fini dell'attuazione del D.Lgs. n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29.01.2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 07.06.2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'allegato I del D.lgs. 59/2005;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009: "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3453 del 17.11.2009: "V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – Impianto di depurazione di Fusina: costruzione della IV linea di trattamento acque – I lotto e progetto di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi. – Comune di localizzazione: Venezia – Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 e di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 22.02.2012, che modifica il parere della Commissione regionale V.I.A. n. 253 del 30.09.2009, allegato quale parte integrante alla summenzionata D.G.R. n. 3453 del 17.11.2009, integrandolo con l'indicazione sinottica dei rifiuti trattabili presso l'impianto in oggetto;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente N.74 del 11.10.2012 di integrazione alla summenzionata Delibera della Giunta Regionale n. 3453 del 17.11.2009 per la parte concernente l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la nota proprio protocollo n. 28669 GM/as del 6.05.2013, acquista con protocollo n.226138/630105 class. E.410.02.13 del 28.05.2013, con la quale V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha comunicato la modifica, ritenuta dalla stessa Società non sostanziale ai sensi dell'art. 29 *nonies*, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di accettare presso l'impianto un quantitativo giornaliero massimo di punta pari a 850,00 tonnellate/giorno con riferimento al solo codice CER 20 03 04 "Fanghi dalle fosse settiche", rispetto al valore massimo giornaliero di 470 tonnellate/giorno già autorizzato con il succitato decreto N. 74 del 11.10.2012. Nella stessa nota, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha evidenziato di aver comunicato la suddetta modifica in ragione della richiesta di conferimento liquami da parte della società Guardie ai Fuochi del porto di Venezia in circostanze di concomitante presenza di più navi da crociera ed ha certificato la piena capacità dell'impianto a trattare punte giornaliera, per quantitativi pari a quello richiesto, senza alcuna compromissione della qualità dello scarico;

VISTA la nota a firma del Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, in qualità di Responsabile del procedimento di A.I.A., protocollo regionale n. 229495 del 30.05.2013, con la quale è stato richiesto alla Provincia di Venezia e ad A.R.P.A.V.-DAP Venezia, in qualità di Enti di Controllo in materia di A.I.A., di formulare il proprio parere in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale da parte di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;

PRESO ATTO della nota, proprio protocollo n. 73292/13/FP del 8.07.2013, con la quale A.R.P.A.V.-DAP Venezia ha comunicato il proprio "parere positivo in merito alla richiesta di V.E.R.I.T.A.S. di accettare un quantitativo giornaliero massimo del rifiuto di codice CER 20 03 04 "Fanghi delle fosse settiche" pari a 850 tonnellate/giorno rispetto al valore di 470 tonnellate/giorno già autorizzato";

PRESO ATTO altresì, della nota proprio protocollo n. 68214 del 29.07.2013, con la quale la Provincia di Venezia ha comunicato di considerare ammissibile la richiesta di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., richiamando - oltre alla citata nota prot. n. 28669 GM/as del 6.5.2013 di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. - le parziali conclusioni della relazione annuale 2012 relativa all'impianto di Fusina riportate nel paragrafo 8 - *Valutazioni di processo* secondo il quale: "Nel 2012 la portata trattata è stata pari a 35.422.643 m³/anno, facendo registrare una diminuzione rispetto al 2011 di 1.051.882 m³ pari a - 2,9 %. Per quanto riguarda il parametro COD, il relativo carico influente ha fatto registrare un aumento rispetto al 2011 di 1618,3 ton/anno. L'efficienza di abbattimento è stata del 92,06 % con una concentrazione media all'effluente pari a 32,1 mg/l. Analogo comportamento si è registrato anche per il parametro BOD il cui valore medio nell'effluente è risultato pari a 5,95 mg/l con un rendimento d'abbattimento pari al 96,95 %. (...) Gli abitanti equivalenti trattati dall'impianto nel corso del 2012 in termini di BOD5, come previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono risultati pari a 314.315, con una ulteriore capacità residua di trattamento pari a 85.685 abitanti equivalenti";

PRESO ATTO infine che la Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009, e che, con nota proprio protocollo n. 30062 GM/as del 10.05.2013, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione: 1) Fotocopia quietanza di pagamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 2) modello 1, Allegato A alla D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009 - dichiarazione circa l'appartenenza alla categoria di PMI; 3) tabella potenzialità residua del depuratore di Fusina;

RITENUTO di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. al trattamento, presso l'impianto in oggetto, di un quantitativo giornaliero massimo di punta pari a 850,00 tonnellate/giorno con riferimento al solo codice CER 20 03 04 "Fanghi dalle fosse settiche", rispetto al valore massimo giornaliero di 470 tonnellate/giorno già autorizzato con il citato decreto N. 74 del 11.10.2012, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabile pari a 56.000 tonnellate, in ragione della richiesta di conferimento liquami da parte della società Guardie ai Fuochi del porto di Venezia in circostanze di concomitante presenza di più navi da crociera;

decreta

1. di autorizzare V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. al trattamento, presso l'impianto in oggetto, di un quantitativo giornaliero massimo di punta pari a 850,00 tonnellate/giorno con riferimento al solo codice CER 20 03 04 "Fanghi dalle fosse

settiche", rispetto al valore massimo giornaliero di 470 tonnellate/giorno già autorizzato con decreto N. 74 del 11.10.2012, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabile pari a 56.000 tonnellate;

2. di lasciare invariate tutte le altre prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riportate nel parere della Commissione regionale V.I.A. - integrata ai sensi della circolare del 31.10.2008 dal Delegato dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio - n. 253 del 30.09.2009, allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 3453 del 17.11.2009 e ss.mm.ii.;
3. di trasmettere il presente provvedimento a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A.V.-DAP Venezia, alla Direzione Progetto Venezia, al Magistrato alle Acque di Venezia e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Mariano Carraro

Allegato 7

Comunicazione prot. APV n. 5350 del 25/03/2016